

ANNO LXVII - 1999/2000

NUOVA SERIE A - N. 51,2

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

STVDI VRBINATI

Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche

INDICE-SOMMARIO del fascicolo 2

GABRIELE MARRA, *La responsabilità penale dell'amministrazione di fatto: Un excursus critico sull'esperienza della RFT*

MATTEO LUIGI NAPOLITANO, *La Santa Sede e la Seconda Guerra Mondiale. Memoria e ricerca storica nelle pagine de "La Civiltà Cattolica"*

Copyright: G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ISBN 88-348-0728-6

Direttore responsabile: CARLO BO

Comitato scientifico: GIAN PAOLO CALCHI NOVATI, ENRICO GABRIELLI, RÉGINALD GRÉGOIRE, ANNAMARIA LUSARDI, LUIGI MARI, LUCIO MONACO, GUSTAVO PANSINI, VITTORIO PARLATO, PIERGIORGIO PERUZZI, EDUARDO ROZO ACUÑA, CHIARA TENELLA SILLANI, LUISA TORCHIA

Redazione: MARCO CANGIOTTI, ANNA MARIA GIOMARO

Direzione e redazione: Facoltà di Giurisprudenza, Via Matteotti 1, 61029 Urbino Tel. 0722 3031

Autorizzazione presso il Tribunale di Urbino del 22 settembre 1950 n. 24

La pubblicazione della rivista ha avuto inizio dal 1927.

Stampa: Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

ANNO LXVII - 1999/2000

NUOVA SERIE A - N. 51,2

STVDI VRBINATI

DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICHE



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

GABRIELE MARRA, *La responsabilità penale dell'amministratore di fatto. Un excursus critico sull'esperienza della RFT.*

ABSTRACT

La responsabilità penale dell'amministratore di fatto è da tempo al centro di un serrato dibattito all'interno della dottrina e della giurisprudenza di gran parte degli ordinamenti penali europei e non. Nel variegato panorama comparatistico, particolarmente significativo è il contributo offerto dagli studi compiuti dalla scienza penalistica di lingua tedesca; anche per la sorprendente affinità con molti degli argomenti emersi all'interno della non meno serrata discussione in atto nella dottrina italiana. In relazione all'esperienza tedesca l'articolo si propone un triplice obbiettivo: indagare le motivazioni poste a fondamento dell'ormai imponente massa di studi in argomento, sintetizzarne i risultati e, infine, ricostruire le linee evolutive maturate in seno alla più che secolare prassi giurisprudenziale. Il tutto con particolare riferimento agli incerti rapporti che intercorrono tra il riconoscimento della responsabilità penale dell'amministratore di fatto ed il rispetto dei principi di determinatezza della norma penale e del divieto di analogia. L'analisi si sofferma poi sui problemi interpretativi e sulle prospettive applicative della clausola legislativa di cui al § 14 Abs. 3 StGB che, ai fini della responsabilità penale, equipara espressamente l'amministratore di fatto all'amministratore di diritto.

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel testo: AG = *Amstgericht*; AK = *Kommentar zum Strafgesetzbuch* (in der "Reihe Alternativkommentar"); AöR = *Archiv des öffentlichen Recht*; BayObLG = *Bayerisches Oberstes Landgericht*; BFH = *Bundesfinanzhof*; BFHE = *Entscheidungen des Bundesfinanzhof*; BGH = *Bundesgerichtshof*; BGHSt = *Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen*; BGHZ = *Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen*; BStBl = *Bundessteuerblatt*; BVerfG = *Bundesverfassungsgericht*; BVerfGE = *Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht*; DB = *Der Betrieb*; DJ = *Deutsche Justiz*; FS = *Festschrift*; GA = *Goldtammers Archiv für Strafrecht*; GG = *Grundgesetz*; GmbHG = *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*; GmbHR = *Rundschau für GmbH*; JR = *Juristische Rundschau*; Jura = *Juristische Ausbildung*; JuS = *Juristische Schulung*; JW = *Juristische Wochenschrift*; JZ = *Juristenzeitung*; KK OWiG = *Kalrsruber Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten*; LK = *Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar*; MDR = *Monatschrift für Deutsches Recht*; NJW = *Neu Juristische Wochenschrift*; NSTZ = *Neue Zeitschrift für Strafrecht*; OLG = *Oberlandgericht*; RG = *Reichgericht*; RGSt = *Entscheidungen des Reichsgericht in Strafsachen*; RTDPC = *Rivista trimestrale diritto e procedura civile*; RTDPE = *Rivista trimestrale diritto penale dell'economia*; Sch\Sch = *Schönke-Schröder. Strafgesetzbuch Kommentar*; SK = *Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch*; StGB = *Strafgesetzbuch*; StrV = *Strafverteidiger*; Wistra = *Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer, Strafrecht*; ZHR = *Zeitschrift für die gesamte Handelsrecht*; ZRP = *Zeitschrift für Rechtspolitik*; ZStW = *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*.

GABRIELE MARRA

LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'AMMINISTRATORE
DI FATTO. UN EXCURSUS CRITICO
SULL'ESPERIENZA DELLA RFT

SOMMARIO

1) Considerazioni introduttive e ricognizione normativa. 2) Le "considerazioni fattuali" nel diritto penale. Problemi e prospettive. 3) Le concrete esigenze della prassi. L'esperienza del Reichsgericht. 4) La giurisprudenza del Bundesgerichtshof. 5) "Agire per conto di un altro". La responsabilità penale degli organi e dei rappresentanti. 6) Amministrazione di fatto e reati propri. 7) L'opinione "dissenziante" di H. Otto. 8) L'amministratore di fatto ed il divieto di analogia. 9) Spigolature sulle ipotesi di Untrue, Insider trading, frode fiscale e sulla c.d. responsabilità da prodotto.

1) Considerazioni introduttive e ricognizione normativa

La responsabilità penale dell'amministratore di fatto ha stimolato le riflessioni di larga parte della dottrina penalistica tedesca. Anche nell'ordinamento della RFT, al pari di quanto avviene in Italia, il problema non presenta però il carattere della novità, avendo oramai maturato una lunga e significativa esperienza nella lotta contro la criminalità economica. Accanto a questa importante sollecitazione politico-criminale, la questione dell'amministratore di fatto assume un particolare significato anche dal punto di vista sistematico, per le sue evidenti implicazioni con gli intricati problemi dell'"unità dell'ordinamento giuridico" e dell'"emancipazione del diritto penale dal pensiero civilistico"¹, tanto da essere autorevolmente etichettata come una delle questioni fondamentali della scienza penalistica².

In via preliminare, è necessario sottolineare che l'intero dibattito è orientato lungo coordinate che soltanto parzialmente coincidono con i punti di riferimento che fanno da sfondo all'animata discussione sviluppata in seno alla dottrina italiana. In Germania il *faktische Ge-*

¹ Sul punto, rispettivamente, K. ENGISCH, *Die Einheit der Rechtsordnung*, 1935; *passim*; H. J. BRUNS, *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, 1938, *passim*.

² H. J. BRUNS, *Die "tatsächliche" Betrachtungsweise im Strafrecht*, JR, 1984, 135. V. anche K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht (Teil IV)*, ZStW, 1999, 673.

schäftsführer trova un parziale ma significativo riconoscimento normativo nel § 14 Abs. 3 StGB (*Handel für einen anderen*) che, come è noto, parifica il rappresentante che opera in forza di un titolo invalido (*unwirksam*) a chi agisce in tale veste *pleno iure*³.

Non si deve però credere che questa disposizione abbia dato una soluzione definitiva alla questione. Il diritto penale accessorio offre infatti una grande varietà di fattispecie incriminatrici che, provvedendo ad individuare esse stesse il soggetto attivo del reato attraverso il riferimento a figure tipiche del diritto civile, lasciano ancora spazio ad una serrata discussione sulla possibilità di estendere il giudizio di responsabilità anche nei confronti di quei soggetti che agiscono come amministratori, senza però essere stati nominati tali o che fondano la loro legittimazione su un atto di preposizione che, dal punto di vista civilistico, si presenta viziato.

Prima di procedere oltre è necessaria una limitazione di campo. Affrontare nella sua interezza questo spinoso problema significherebbe sottoporre ad analisi un numero considerevole di norme, confrontarsi con un imponente flusso giurisprudenziale e passare in rassegna un'altrimenti consistente produzione dottrinale sviluppatasi prima nel diritto

³ Per comodità del lettore si riporta il testo integrale del § 14 StGB "Agire per conto di un altro: (1) Se taluno agisce

1) come organo titolare di un potere di rappresentanza di una persona giuridica o come membro di tale organo,

2) come socio fornito di potere di rappresentanza di una società commerciale di persone, oppure

3) come legale rappresentante di persone fisiche qualora una legge faccia dipendere la punibilità da speciali qualità, rapporti o circostanze personali (particolari caratteri personali) questa si applica anche al rappresentante, ancorché tali caratteri non sussistano in lui, ma in capo al rappresentato.

(2) Se taluno, dal titolare di una azienda o da altro soggetto a ciò autorizzato, è

1) incaricato di gestire in tutto o in parte l'azienda, oppure

2) è espressamente incaricato di adempiere sotto la propria responsabilità obblighi facenti capo al titolare dell'azienda

ed agisce in forza di questo incarico, una legge, per la quale la punibilità sia collegata a speciali caratteri personali, deve essere applicata anche all'incaricato, ancorché tali caratteri non sussistano in lui, ma nel titolare dell'azienda. Agli effetti del primo comma all'azienda è equiparata l'impresa. Si applica il primo comma, nel suo corrispondente significato, anche se taluno agisce in base ad un incarico corrispondente ad una posizione avente ad oggetto scopi della pubblica amministrazione.

(3) I commi 1 e 2 si applicano anche quando il titolo giuridico sul quale doveva fondarsi l'autorizzazione alla rappresentanza o il rapporto di incarico, è inefficace".

to civile, poi nel diritto tributario ed infine nel diritto penale. Tutto ciò travalica ampiamente il più modesto scopo di questo contributo: indagare, al di là della completezza quantitativa dei dati, le linee di tendenza che hanno caratterizzato la discussione penalistica in ordine ai cc.dd. *faktischen Vertretungsverhältnisse*, al fine di verificare se la responsabilità penale dell'amministratore di fatto sia un dogma – un'istanza logica, che una volta affermata prescinde per la sua validità dalla concreta fenomenologia giuridica – o una ipotesi di lavoro che va di volta in volta sottoposta a vaglio critico ed eventualmente accolta o rigettata.

Oltre al già citato § 14 StGB, si prenderanno in esame alcune norme contenute nella parte speciale del codice penale tedesco (§ § 266 (*Untrue*), 283 e ss. (*Bankrott*) StGB]. La scelta, almeno per quest'ultima disposizione è abbastanza evidente: la bancarotta si dimostra, ancora una volta, il banco di prova preferenziale per l'elaborazione della figura del *faktische Geschäftsführer*, l'alveo entro il quale si è sviluppata, fin dai suoi albori, la discussione sulla responsabilità penale dell'amministratore di fatto⁴. La prima ipotesi, invece, più che per ragioni legate alla realtà italiana, è stata scelta perché si presta assai bene ad esemplificare le diverse possibilità interpretative offerte dalla struttura del fatto tipico in ordine al problema oggetto di queste riflessioni.

Si dovrà poi esaminare il § 84 (*Pflichtveletzung bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit*) GmbHG, preso atto della grande attenzione che dottrina e giurisprudenza hanno riservato a tale norma per l'individuazione del soggetto attivo del reato. Anche a questa scelta non sono estranee considerazioni attinenti al diritto italiano, prima fra tutte, la descrizione del soggetto attivo del reato attraverso la recezione di figure civilistiche: l'amministratore (*Geschäftsführer*) o il liquidatore (*Liquidator*). La strettissima dipendenza della fattispecie incriminatrice dalla disciplina civilistica dettata dalla GmbHG è dimostrata anche dal richiamo, contenuto nell'Abs. 2, a precisi obblighi di legge fissati, rispettivamente, dal § 64 Abs. 1 e § 71 Abs. 4 della medesima legge.

La norma penale, strutturata come reato omissivo proprio, sembra allora prospettarsi come meramente sanzionatoria rispetto all'omissione

⁴ Sul punto sia consentito rinviare a G. MARRA, *Legalità ed effettività nella responsabilità penale dell'amministratore di fatto*, 2001 (in corso di pubblicazione).

di obblighi derivanti dal diritto civile, in perfetta sintonia con quanto accade, ad esempio, in alcune disposizioni del diritto penale tributario italiano (l'abrogato art. 1 commi 1 e 6 L. n. 516/8 – prima e dopo le modifiche intervenute con la L. n. 154/91 – e l'art. 5 Dlgs n. 74/2000).

2) Le “considerazioni fattuali” nel diritto penale. Problemi e prospettive

Per il diritto penale tedesco il problema della responsabilità penale degli organi e dei rappresentanti è una questione di evidente spessore dogmatico e di scottante attualità applicativa, tanto che di recente la si è potuta descrivere come la “moderna versione” del problema penalistico dell'azione⁵. Più in particolare, la soluzione di questo problema è stata presa a modello per sviluppare la discussione in ordine alle possibilità e ai limiti offerti dalle cc.dd. *faktische Betrachtungsweise* (abbreviato: *fBw*) nel diritto penale. Il debito contratto dalla dogmatica dell'amministratore di fatto nei confronti delle *fBw* sollecita una seppur breve ricostruzione di tale problematica.

Come già osservato, questo tipo di interpretazione affonda le sue radici nei contributi di quella parte della dottrina che da almeno settant'anni predica l'affrancamento del diritto penale dal pensiero civilistico⁶. Da un punto di vista storico, la valorizzazione di questo metodo interpretativo ha trovato terreno fertile nelle concezioni antiformalistiche sostenute dalla dottrina e dalla legislazione del terzo Reich⁷. Ma sarebbe storicamente inesatto considerare le *fBw* come un precipitato tecnico dell'ideologia politica del nazionalsocialismo. È vero inve-

⁵ W. HASSEMER, *Einführung in die Grundlagen des Strafrecht*, 2ª ed., 1990, 206.

⁶ Cfr. H. J. BRUNS, *Die Befreiung*, cit., *passim*.

⁷ Sul radicale ripensamento operato dalla dottrina giuridica nazionalsocialista sulla funzione del diritto penale ed in particolare sulle tendenze “antiformalistiche” tra i tanti si vedano i “meditati” contributi di C. SCHMITT, *Nationalismus und Rechtsstaat*, JW, 1934, 713 e F. SCHAFFSTEIN, *Die formalismus im Strafrecht*, DR, 1934, 349 ss, l'“entusiastico” articolo di R. FREISLER, *Zur Befreiung des Rechtsdenken*, DJ, II, 1936, 1568 ss e la consacrazione “ufficiale” ad opera di F. GÜNTHER, *L'idea di giustizia e la rinascita del diritto penale tedesco*, Riv. dir. pen., 1935, 1186. In una prospettiva “storico-filosofica” v. le considerazioni di K. MARXEN, *Der Kampf gegen das liberale Strafrecht*, 1975, *passim* e, nella dottrina italiana, M. A. CATTANEO, *Terrorismo e arbitrio. Il problema giuridico nel totalitarismo*, 1998, 187 ss.

ce che la battaglia a favore del riconoscimento dell'autonomia del diritto penale rispetto agli altri rami dell'ordinamento mirava, e mira, a scopi pienamente condivisibili, tanto che ancora di recente si è potuto autorevolmente riconfermare il valore imprescindibile ("*Allgemeingut*") della separazione della dogmatica penalistica dal pensiero civilistico⁸.

In un'ottica diacronica sembra opportuno ricordare che, nonostante l'ampia rilevanza assunta dalla questione nella prassi giurisprudenziale, una sistematizzazione dei molteplici problemi sollevati da questo genere di "operazioni" interpretative tarda ad arrivare⁹. Tale ritardo, nonostante la scottante attualità del tema, può essere interpretato come sintomo di un'evidente difficoltà da parte della dottrina penalistica nell'affrontare questioni che, se non adeguatamente ponderate rischiano di porre seriamente in crisi l'acquisizione centrale della visione illuministico-liberale del diritto penale: il *nullum crimen sine lege* ed i suoi presupposti politici e filosofici.

Alla luce delle acquisizioni della più recente teoria dell'interpretazione si tratta, forse, di una preoccupazione eccessiva, tuttavia non vi è dubbio che un diritto penale saldamente ancorato alla visione lisztiana di "*Magna Charta del delinquente*"¹⁰, può difficilmente tollerare interventi normativi incentrati sull'uso di clausole generali o che mettano a disposizione dell'interprete altri strumenti in grado di aggredire la competenza esclusiva del legislatore nella creazione di norme penali. In realtà, occorre convenire con quella parte della dottrina tedesca che, nell'affrontare la problematica della responsabilità penale dell'amministratore di fatto, ha chiaramente messo in luce che la vera insidia per le esigenze della legalità non proviene certo dall'impiego di tecni-

⁸ B. SCHÜNEMANN, *Die problematik der "besonderen persönlichen Merkmale" im Strafrecht*, Jura, 1980, 570. Precedentemente ID., *Unternehmenskriminalität und Strafrecht*, 1979, 129, 263.

⁹ Con riferimento alla responsabilità dell'amministratore di fatto v. i brevi contributi di H. J. BRUNS, *Über die Organ- und Vertreterhaftung im Strafrecht*, JZ, 1954, 12 ss; ID., *Faktische Betrachtungsweise und Organhaftung*, *ivi*, 1958, 461 ss e la monografia di A. WIESENER, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Stellenvertretern und Organen*, 1971, *passim*. Parte della dottrina ha giustamente osservato che all'interno della dottrina penalistica la discussione sulle *fBw* sconta una sensibile ritardo non solo sulla giurisprudenza ma anche nei confronti della legislazione in materia tributaria e civile. Cfr. J. CADUS, *Die faktische Betrachtungsweise*, 1984, 32 ss.

¹⁰ F. v. LISZT, *Über den Einfluss der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze*, 1905, v. II, 80.

che descrittive attente alla natura delle cose, ma dal massiccio impiego di clausole generali che, per loro natura, finiscono per annullare ogni effettivo limite alla discrezionalità giudiziaria e che, *in subiecta materia*, corrono anche il rischio di rivelarsi ineffettive.

Se tutto questo è vero non può allora dubitarsi dell'utilità di approfondire lo studio dei limiti e delle possibilità offerte dalla c.d. *fBw*¹¹.

Prima di procedere oltre, si rende necessaria una precisazione terminologica. L'esame della dottrina consente di verificare la presenza di una pluralità di definizioni: alcuni autori parlano di *tatsächlichen Bw*, altri invece utilizzano l'espressione *wirtschaftlichen Bw*. Alla diversità terminologica non sembra però corrispondere una reale differenziazione contenutistica: entrambe le espressioni si riferiscono, infatti, ad un tipo di interpretazione che privilegia il reale assetto delle cose o che, come ha più volte affermato un acuto critico di questa opinione, "svincola la punibilità dalla *strafatbestandlichkeit*"¹². L'unica differenza sembra essere legata alla sfera di applicazione. Quando si affronta l'interpretazione di un reato caratterizzato da una connotazione patrimoniale – il classico esempio è quello del § 323 StGB (*Betrug*) – si preferisce parlare di *wBw*¹³.

Come già sottolineato, uno dei principali stimoli ad approfondire le possibilità ed i limiti offerti dall'applicazione di questo genere di interpretazione è fornito dall'ampio lavoro della giurisprudenza. Già nel 1855 una sentenza del *Königlichen Obertribunal*, rilevando le lacune conseguenti all'applicazione "letterale" dell'allora vigente fattispecie incriminatrice della bancarotta (*betrügerischen Bankrott* § 259 *Preußischen StGB*), aveva svincolato l'individuazione del soggetto attivo del reato da un formalistico ossequio alle qualifiche civilistiche impiegate dal legislatore del tempo per descrivere questo elemento del reato¹⁴. Da tale momento in poi, la giurisprudenza ha fatto tesoro di questa embrionale indicazione recependola come sicuro strumento interpreta-

¹¹ A. WIESNER, *Di strafrechtliche*, cit.,

¹² K. TIEDEMANN, *Tatbestandfunktionen im Nebenstratrecht*, 1969, 57.

¹³ J. CADUS, *Die faktischen*, cit., 25 s. La dottrina ha giustamente precisato che le *fBw* non rappresentano un autonomo procedimento interpretativo, ma il naturale complemento del quotidiano strumentario impiegato nell'applicazione del diritto. Sul punto K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstratrecht-Einführung und Übersicht*, JuS, 1989, 695.

¹⁴ Cfr. N. GÜBEL, *Die Auswirkungen der faktischen Betrachtungsweise auf die strafrechtliche Haftung faktischer GmbH – Geschäftsführer*, 1994, 70 ss.

tivo per correggere, secondo criteri di giustizia materiale, il chiaro tenore letterale di alcune norme che si dimostravano, da questo punto di vista, inadeguate¹⁵. Questa forte caratterizzazione politico criminale, se da una lato rappresenta una buona moneta da spendere a favore delle *fBw*, dall'altra offre lo spunto per formulare alcune significative obiezioni.

Come sostenuto dal più autorevole rappresentante di questa impostazione, la giustizia materiale è solo una parte del diritto penale "giusto", dovendosi a tal fine considerare, stante la perdurante vigenza del principio di legalità, anche la conformità dell'interpretazione sostenuta alla lettera della legge¹⁶. A ciò si aggiunga che nonostante gli sforzi profusi, la dottrina criticata non è riuscita a fornire alcuna argomentazione che convinca definitivamente circa l'erroneità delle tesi di coloro che individuano il motivo di fondo delle *fBw* in un procedimento di tipo analogico e di conseguenza non ha affatto fugato le notevoli perplessità che ancora gravano sul destino di questo metodo di interpretazione¹⁷. Infatti la sua generalizzazione, attraverso un allontanamento dalla dimensione formale dell'illecito, rischia di rivelarsi una comoda copertura ai più disparati punti di vista dei singoli interpreti, con gravi conseguenze sul piano della certezza del diritto¹⁸.

Lo scioglimento forzoso della comunione tra qualificazione extrapenale e struttura del fatto tipico solleva, anche da un punto di vista sistematico, ulteriori perplessità. Come è stato osservato, il diritto penale accessorio, per la particolare tecnica legislativa utilizzata, sembra mettere definitivamente in crisi la centralità del *Tatbestand* come criterio di riferimento per il sistema penale di uno stato di diritto. L'usuale tipizzazione di gran parte delle fattispecie incriminatrici del diritto penale dell'economia attraverso il riferimento a disposizioni extrapenali, introduce elementi di incertezza che si riverberano negativamente

¹⁵ Secondo B. SCHÜNEMANN, § 14, *LK*, 11^a ed., 1993, Rdn. 28 le *fBw* non sono frutto di un "ragionamento teoretico" ma di un approccio "casuistico" della giurisprudenza ai problemi legati al profilo del soggetto attivo nei cc. dd. *Sonderdelikte*.

¹⁶ K. TIEDEMANN, *Grundfragen bei der Anwendung des neuen Konkursstrafrecht*, NJW 1977, 779.

¹⁷ K. TIEDEMANN, *Tatbestandfunktionen*, cit., 57 ss.

¹⁸ Cfr. K. TIEDEMANN, *Strafrechtliche Grundprobleme im Kartellrecht*, NJW, 1979, 1851. Più in generale W. HASSEMER, *Über die Berücksichtigung von Folgen bei der Auslegung der Strafgesetze*, FS H. Coing, 1982, 493 ss ma spec., 512.

sulla funzione di garanzia del fatto tipico¹⁹. Da questa preliminare constatazione parte della dottrina deduce che qualora si ammettesse la praticabilità di un'interpretazione autonoma degli elementi non penalistici si dovrebbe poi attentamente considerare, da un punto di vista normologico, la legittimità di una "separazione della norma" (*Normspaltung* o *Normambivalenz*). In breve: occorrerebbe stabilire "se la stessa determinazione dell'obbligo o del divieto possa...essere interpretata in modo non unitario alla luce della diversa sanzione" comminata²⁰.

I sostenitori dell'opposta opinione non si lasciano certo intimidire da questo genere di osservazioni e a loro volta hanno apprestato una nuova linea di difesa. In particolare si è osservato, che non può essere ragionevolmente sostenuta la tesi secondo la quale esisterebbe un nesso indissolubile tra certezza del diritto e vincolo di accessorialità rispetto all'interpretazione degli elementi di natura extrapenale richiamati dalla norma incriminatrice. Accolto in premessa il carattere relativo ("*Relativität*") proprio di tutte le norme dell'ordinamento giuridico, e quindi anche delle norme penali, questa parte della dottrina ribadisce con forza il carattere autonomo dell'interpretazione penalistica di elementi normativi del fatto tipico tratti da altri rami dell'ordinamento, portando a sostegno della sua opinione i risultati della risalente ricerca condotta da K. Engisch sul problema dell'unità dell'ordinamento giuridico²¹.

La problematica, che coinvolge complesse questioni di teoria generale del diritto, meriterebbe un più ampio approfondimento. Ai fini del presente contributo è però sufficiente osservare che questo slittamento dei termini della discussione nei rarefatti territori della *Allgemeine Rechtslehre* finisce per far perdere di vista all'interprete le pecu-

¹⁹ K. TIEDEMANN, *Straftatbestand und Normambivalenz am Beispiel der Geschäftsbereichsfälschung*, FS F. Schaffstein, 1975, 196.

²⁰ K. SCHMIDT, *Die Strafbarkeit "faktischer Geschäftsführer" wegen Konkursverschleppung als Methodenproblem*, FS K. Reebmann, 1989, 436 s., ivi l'esposizione delle possibili obiezioni. Questo problema è destinato ad acuirsi alla luce del sempre più evidente scivolamento del diritto penale verso formule legate all'accessorialità di questo nei confronti di regolamentazioni extrapenali. Sul punto si consenta il rinvio a G. MARRA, *Legalità*, cit.

²¹ H. J. BRUNS, *Die sog. "tatsächliche" Betrachtungsweise*, cit., 135 ss. Ivi, 136, il riferimento alla notazione di Engisch che vede nella giurisprudenza tedesca l'anticipatrice ("*banhbrechend*") di questo metodo.

liari esigenze del diritto penale (cfr. *infra* § 4), esigenze connesse alla sua natura di mezzo di tutela di beni giuridici attraverso la lesione degli stessi²².

In conclusione: l'esame delle diverse opinioni consente di evidenziare con sufficiente sicurezza che il precipuo scopo dei critici delle *fBw* non è affatto quello di negare la legittimità del ricorso a questo "strumento" interpretativo, ma quello di segnalare i pericoli che possono derivare alle ragioni della stretta legalità da un suo indiscriminato impiego. A questo proposito, è frequente il riferimento esemplificativo al § 84 Abs.1 Nr.2 GmbHG in quanto norma che, per la particolare connotazione del *Tatbestand*, escluderebbe la possibilità di ricorrere alle *fBw* per correggere gli esiti di un'interpretazione legata al dato normativo extrapenale *ivi* richiamato²³. (*amplius infra*, § 6)

Preso atto delle ombre sinistre che aleggiano attorno al metodo delle *fBw* e delle clausole generali, non sembra quindi casuale la posizione di quella parte della dottrina che caldeggia soluzioni di parte speciale per risolvere i problemi delle *Umgebungsverhalten* (alle quali è usualmente ricondotta anche la problematica del *faktischer Geschäftshörer*): solo in questo modo – si dice – il legislatore può costruire uno strumento efficace per colpire le azioni di "aggiramento" senza al contempo esporsi agli inconvenienti (ad es. esiti interpretativi scarsamente compatibili con il divieto di analogia in materia penale) derivanti dall'utilizzazione di *Generalklauseln*²⁴.

Ciò detto, non si può dimenticare che, nonostante i contributi offerti dalla dottrina, il problema delle *fBw* non può considerarsi affatto risolto. Ai nostri fini sarà sufficiente ricordare che la discussione è ancora aperta sia dal punto di vista politico criminale sia dal quello più strettamente normativo: quale funzione realmente assolvono? Hanno confini sufficientemente determinati?²⁵. Sono queste le domande che non hanno ancora trovato una convincente risposta.

²² F. V. LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, 1962, 46.

²³ Cfr. K. SCHMIDT, *Die Strafbarkeit*, cit., 427.

²⁴ N. STÖCKEL, *Bekämpfung des Gesetzumgehung mit Mitteln des Strafrecht*, ZRP, 1977, 134 ss. *Contra* H. J. BRUNS, *Zur strafrechtlichen Relevanz des gesetzumgehenden Täterverhaltens*, GA, 1986, 1 ss; H. J. RUDOLPHI, § 1, SK, 13 Lfg., 5^a ed., 1990, Rdn. 23. Cfr., anche il classico studio di W. NAUCKE, *Über Generalklauseln und Rechtsanwendung im Strafrecht*, 1973, *passim*.

²⁵ *Amplius* J. M. CADUS, *Die faktische*, cit., 51.

3) Le concrete esigenze della prassi. L'esperienza del Reichsgericht

La prima sentenza del RG è datata 1887 e si occupa di un caso in cui era stato giudicato responsabile, per il delitto di bancarotta, un soggetto il cui atto di preposizione alla carica non rispondeva ai requisiti richiesti dalla normativa societaria allora vigente. In sede difensiva era stata sollevata la questione della possibile incidenza della irregolarità della nomina ai fini della esclusione della responsabilità penale (*Strafausschließungsgrund*). La motivazione della sentenza riteneva l'assoluta irrilevanza di tale doglianza, facendo riferimento allo scopo della norma incriminatrice, individuato nella tutela dei creditori e dei soci di una società - in questo caso cooperativa (*Gennossenschaft*) - nei confronti dei possibili abusi compiuti da chi esercita la funzione amministrativa. Si lasciava così chiaramente intendere che, almeno nell'ottica del giudice penale, l'attività materiale realmente compiuta assumeva rilevanza *di per sé*, a prescindere da qualsiasi questione in ordine alla perfezione formale-civilistica del rapporto di amministrazione²⁶. Allo stesso risultato, seppur in un diverso ambito (*Aktiengesellschaft*), è pervenuta una successiva sentenza, la quale affermava che "al fine della responsabilità penale non ha nessun rilievo se la scelta [*rectius*: la nomina] è priva di efficacia giuridica"²⁷.

Successivamente la giurisprudenza si trovò ad affrontare il diverso

²⁶ RGSt 16, 269 ss. In precedenza (1874) il *preußischen Obertribunal* aveva stabilito che ai fini della responsabilità penale per fatti di bancarotta non può avere alcuna rilevanza il fatto che l'amministratore della società effettui pagamenti e tenga libri contabili in relazione ad un patrimonio che non è suo ma della società da lui amministrata. Questa irrilevanza veniva motivata facendo riferimento alla teoria organica della persona giuridica e ad una pretesa esigenza di non "riporre le armi offerte dalla legge contro le gravi manipolazioni" dell'attività economica proprio nei casi in cui, per la forza dei soggetti coinvolti, queste si rivelano maggiormente necessarie. Cfr. *Preußischen Obertribunal*, GA, 1875, 31 ss. Tale decisione aveva fornito lo spunto per rimodellare la legge fallimentare del *Reich* introducendo, con la modifica del 10. 2. 1877, una disposizione (§ 244 *Reichkonkursordnung*) che generalizzava le conclusioni raggiunte in precedenza dalla giurisprudenza, prevedendo la possibilità di considerare penalmente responsabili gli amministratori di società per fatti formalmente riconducibili alla società ma posti in essere dai primi nella loro qualità di organi. Sul punto B. SCHÜNEMANN, § 14, cit., Rdn. 2. La "settorializzazione" di questa disposizione ha finito per impedire, almeno in un primo tempo, l'applicazione del ragionamento espresso dal *preußischen Obertribunal* ad ipotesi diverse dalla bancarotta (ad es. § 288 "*Vereteln der Zwangsvollstreckung*"). Cfr. RGSt 16, 121 ss e spec. 125.

²⁷ RGSt 64, 81 ss.

problema della responsabilità penale di chi avesse assunto la funzione di amministratore sebbene non fosse stato mai nominato in tale carica. Una tra le prime sentenze in argomento si segnala non solo per la risposta positiva fornita al quesito, ma anche per il fatto che essa costituisce il *trait d'union* con la successiva giurisprudenza del BGH²⁸. "La norma", così afferma la corte, "descrive l'amministratore come responsabile. Non è [pertanto] contraria alla impostazione della legge l'applicazione della responsabilità anche a carico del direttore di fatto della società quando lo stesso abbia tenuto in maniera irregolare i libri contabili"²⁹. La sentenza si conclude con un'osservazione che, seppur espressa quale *obiter dictum*, non può essere passata sotto silenzio: la non punibilità dell'amministratore di fatto, secondo la sentenza in commento, si porrebbe in insanabile contrasto con il "sano sentimento popolare". Questo riferimento al *gesundes Volksempfinden* (ex § 2 StGB così come modificato dalla legge 1 settembre 1935) sembrerebbe offrire un decisivo ricollo all'opinione di chi, ancora oggi, ritiene di poter evidenziare l'esistenza di un indissolubile legame tra l'introduzione della responsabilità penale dell'amministratore di fatto ed interpretazioni analogiche *in malam partem*, nonostante che il BGH, in successive sentenze, abbia sempre sostenuto che il medesimo risultato può essere ottenuto per via interpretativa³⁰.

La fondatezza di questa lettura è stata contestata osservando che, nell'economia della decisione, il richiamo al "sano sentimento popolare" svolgerebbe un ruolo marginale. Infatti, da un'attenta lettura della motivazione emergerebbe in modo inequivocabile che la soluzione estensiva era stata ricavata dal Collegio giudicante sulla base della sola *ratio legis* della norma in questione ("*daß das Strafgesetz schon für sich allein eine Verurteilung...rechtfertigen würde*")³¹ indipendentemente, quindi, da qualsiasi riferimento al *gesundes Volksempfinden*. Accogliendo questa lettura verrebbe definitivamente a cadere il presupposto es-

²⁸ Secondo B. SCHÜNEMANN, §14, cit., Rdn. 69, nt. 211 dal punto di vista dell'"oggetto" delle decisioni questa continuità non sussisterebbe affatto.

²⁹ RGSt 71, 113. Il giudizio si riferiva ad un caso, che non è fuor di luogo definire "classico", nel quale al "reale" amministratore della società si affiancava, nella qualità di amministratore di diritto, "un'anziana signora di sessantasette anni".

³⁰ Cfr., C. U. HILDESHEIM, *Die strafrechtliche Verantwortung des faktischen Mitgeschäftsführer in der Rechtsprechung des BGH*, Wistra, 1993, 167.

³¹ RGSt 72, 112. Esclude che si tratti di un ricorso all'analogia anche K. SCHMIDT, *Die Strafbarkeit*, cit., 424.

senziale per poter collegare la responsabilità penale dell'amministratore di fatto con l'impiego di argomentazioni di tipo analogico.

Le sentenze citate si segnalano anche per la loro apparente "neutralità" politico criminale, mancando in esse qualsiasi riferimento alla sostanziale *ingiustizia* di un'interpretazione legata al dato formale della norma incriminatrice: la responsabilità penale dell'amministratore di fatto viene fatta discendere dall'interpretazione della volontà inespressa, ma pur sempre presente, del legislatore. È però interessante sottolineare che il richiamo al "sano sentimento popolare" potrebbe essere letto da un lato come un sintomo dell'insufficienza di un criterio puramente normativo, come quello della *ratio legis*, e dall'altro come segnale di apertura a criteri valutativi esterni alla sfera giuridica³². Come si vedrà in seguito, queste considerazioni, estranee alla decisione in commento, verranno invece esplicitamente proposte da alcune sentenze del BGH nelle quali si fa diretto riferimento all'ingiustizia sostanziale alla quale condurrebbe un "eccesso" di legalismo nell'interpretazione di alcune norme penali.

Da un punto di vista di teoria dell'interpretazione, questo continuo riferimento a conseguenze "esterne" sembra rimandare l'interprete all'applicazione di uno schema argomentativo (*folgenorientierte Argumentation*) più ampio rispetto all'usuale "metodo teleologico", diretto a legittimare una scelta interpretativa attraverso la valutazione delle sue ripercussioni sociali³³. Questa impressione trova conferma ricordando l'autorevole opinione di chi ritiene che "concetti come...lo *scopo della norma*, *considerazioni naturalistiche*, punti di vista economici, giustizia del caso singolo...costituiscono lo strumentario" usuale di questo tipo di interpretazione³⁴.

Ritornando ora a considerazioni più attinenti all'oggetto del presente studio, si deve ricordare che il RG, in una sua risalente senten-

³² Sui rapporti tra "*Grundgedanken eines Strafgesetz*" e "*gesundem Volksempfinden*" P. NUVOLONE, *La riforma del § 2 del codice penale germanico, Trenta anni di diritto e procedura penale*, v. I, 1969, 15 ss. Più in generale W. NAUCKE, *Die Aufhebung des Analogieverbots 1935, NS-Recht in historischer Perspektive*, 1981, 71 ss.

³³ Cfr. N. LUHMANN, *Differenziazione del sistema giuridico, La differenziazione del diritto*, 1990, 74 ss; ID., *Funktionale Methode und juristische Entscheidung*, AöR, 1969, 3 ss; L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, RTDPC, 1994, 1 ss. Sulla distinzione tra *interne* ed *esterne Folgen* W. HASSEMER, *Über die Berücksichtigung*, cit., 512 ss.

³⁴ W. HASSEMER, *Über die Berücksichtigung*, cit., 511; corsivi aggiunti.

za, aveva impostato il problema delle cc.dd. *Umgebungsverhalten* valorizzando adeguatamente l'aspetto garantistico del *Tatbestand*, pur finendo tuttavia in aperto contrasto con la posizione assunta dalla stessa Corte sul problema dell'amministratore di fatto: "chi elude una norma penale in modo da non realizzarne l'elemento materiale, non può essere punito nemmeno se con la sua azione si sia posto in contrasto con la *ratio* di tutela della fattispecie incriminatrice"³⁵. A questa posizione sembra richiamarsi un marginale orientamento emerso in quegli stessi anni in seno alla giurisprudenza del RG con riferimento alla responsabilità penale dell'amministratore di fatto. Secondo questa parte della giurisprudenza "un dipendente di una GmbH non è direttamente obbligato ai sensi del § 64 [GmbHG] quando di fatto...abbia ricoperto la funzione di amministratore (e perciò nel caso di omissione della richiesta di fallimento non sarà punibile ai sensi del § 84 GmbHG)"³⁶.

4) La giurisprudenza del *Bundesgerichtshof*

La giurisprudenza della "nuova" Corte non tarda ad affrontare il problema dell'amministratore di fatto, e lo fa riprendendo il discorso là dove il RG l'aveva interrotto³⁷: "è amministratore anche chi senza essere stato formalmente nominato o senza essere iscritto nel *Handelsregister* abbia assunto di fatto, con l'accordo dei soci, tale funzione"³⁸. La continuità con la precedente giurisprudenza è segnalata anche dall'espresso richiamo che il 1° *Strafsenat* fa ad alcune precedenti sentenze con le quali il RG aveva ritenuto sufficiente che un soggetto fosse stato in qualche modo preposto all'ufficio di amministratore-("daß er irgendwie zu diesem Amte bestellt worden war")³⁹.

Come già accennato, questo richiamo ha corroborato la posizione di chi, ancora adesso, ritiene la responsabilità penale dell'amministratore di fatto un "frutto proibito", in quanto conseguenza di un'interpretazione analogica a sfavore del reo (v. *supra* § 3). Questa parte della dottrina ha infatti evidenziato la difficoltà di passare sotto silenzio,

³⁵ RG, JW, 1918, 451. *Amplius* N. STÖCKEL, *Über Gesetzzumgehung und Umgehungsgesetze im Strafrecht*, Diss., 1966, 75 ss.

³⁶ RGSt, 72, 187.

³⁷ *Contra* H. OTTO, *Anmerkung* BGH, StV, 1984, 462.

³⁸ Cfr. BGHSt 3, 33.

³⁹ In particolare RGSt 16, 269 e 71, 112.

nonostante le "rassicuranti" osservazioni del BGH, il richiamo a sentenze nelle quali l'analogia costituiva l'unica *ratio decidendi*, per giungere poi alla conclusione che l'usuale riferimento all'interpretazione teleologica altro non sarebbe che una "frode delle etichette", tale da rendere nominalmente "presentabile", nel sistema penale di uno stato di diritto, una soluzione che al fondo rimane vincolata all'analogia *contra reum*⁴⁰.

Occorre anche ricordare che la giurisprudenza della suprema Corte tedesca, dopo aver risolto il quesito relativo legittimità della responsabilità penale dell'amministratore di fatto, si è soffermata, alla luce delle disposizioni dettate dalla legge sulle società a responsabilità limitata (*GmbHG*) in ordine al potere di nomina degli amministratori ed alle sue forme (§ § 45 Nr.5, 48 Abs.2, 51 Abs.3), sull'esame dei limiti entro i quali possa dirsi esistente una situazione di amministrazione di fatto penalmente rilevante. In questa ricerca il BGH assume come premessa l'opinione secondo cui il diritto penale può, in presenza dello svolgimento di fatto delle funzioni di amministrazione, qualificare un soggetto come amministratore anche qualora non tutte le prescrizioni dettate dal diritto civile siano state puntualmente rispettate. In particolare, la sopra citata sentenza del BGH ritiene che possa ipotizzarsi l'esistenza di una situazione di amministrazione di fatto ogniqualvolta un soggetto, impartendo le disposizioni necessarie allo svolgimento della vita sociale ed esercitando un influsso determinate sull'attività d'impresa, rappresenti "l'anima della società" ("*die Seele des Geschäfts*")⁴¹.

A questo riguardo il BGH è intervenuto più volte, sostenendo che, ai fini della responsabilità penale, l'amministratore di fatto deve svolgere la sua attività non solo all'interno della società ma anche *all'esterno* di essa, precisando, poi, che ai fini della rilevanza dei rapporti con i terzi, il compimento dell'attività non è di per sé sufficiente se non è ricondotta alla qualifica. Il soggetto che agisce deve cioè "manifestarsi" come amministratore⁴². È stata poi considerata irrilevante la presenza di un amministratore di diritto quando per la "*überragende Stellung*" dell'amministratore di fatto, il primo sia stato trasformato in uno *Strohman*⁴³.

⁴⁰ A. HOYER, *Anmerkung OLG Düsseldorf, NSZ*, 1988, 369 s.

⁴¹ Cfr. BGHSt 3, 33 ss.

⁴² BGH, *GmbHR*, 1958, 179.

⁴³ Per questa indicazione cfr. BGHSt 3, 37; BGHSt 21, 103; BGHSt 31, 122.

Con riferimento a questa ipotesi si è altresì osservato che la responsabilità penale dell'amministratore di fatto non può essere esclusa neppure quando l'amministratore *pleno iure* abbia esercitato, almeno in parte, l'attività di gestione⁴⁴. Specificando ulteriormente questa indicazione, si è precisato che in caso di amministrazione occulta la responsabilità dell'amministratore di fatto non è esclusa qualora quest'ultimo eserciti una "posizione preponderante nei rapporti con l'amministratore di diritto (*ein Übergewicht gegenüber der eingetragenen Geschäftsführer/in*)"⁴⁵. Il BGH non ha mancato di osservare che oltre all'aspetto "attivo" dello svolgimento dell'attività, è peraltro necessario accertare la "reale" presenza del consenso della maggioranza dei soci. La presunzione unilaterale del soggetto agente di essere *amministratore*, non è infatti sufficiente per fondare la sua penale responsabilità⁴⁶.

Nel tentativo di ricostruire in modo convincente la figura dell'amministratore di fatto il BGH ha considerato penalmente irrilevante l'attività meramente estemporanea connessa al compimento di un singolo atto richiedendo, invece, una "permanenza nelle funzioni" che dimostri l'assunzione, da parte dell'amministratore di fatto, di una posizione di dominio all'interno della società. Di questo ulteriore requisito, che rappresenta la vera chiave di volta di ogni tentativo definitorio, la giurisprudenza non fornisce una descrizione in positivo, ma si limita ad affermare che dal punto di vista temporale l'attività penalmente rilevante è quella *non momentanea*⁴⁷.

I problemi definitori legati alla figura dell'amministratore di fatto rivestono un ruolo centrale anche nel contesto del dibattito scientifico più ampio. Infatti, almeno in prima approssimazione, non può negarsi che la maggioranza degli autori che si sono occupati dell'argomento ammettono la figura dell'amministratore di fatto salvo poi interrogarsi sulla sua compatibilità con il principio di determinatezza. Mancando una definizione legislativa di cosa debba intendersi per "amministrato-

⁴⁴ BGH, GA, 1971, 36; BGHSt 31, 118. Secondo BGH, NJW, 1988, 3166 ss la responsabilità penale dell'amministratore di fatto dovrebbe però essere esclusa qualora quest'ultimo abbia agito insieme all'amministratore *pleno iure*.

⁴⁵ BGH, StV, 1984, 461; OLG Frankfurt, NStZ, 1988, 368 s.

⁴⁶ P. LÖFFELER, *Strafrechtliche Konsequenzen faktischer Geschäftsführung*, Wistra, 1989, 124; G. JAKOBS, *Strafrecht. AT*, 2^a ed., 1991, § 21, Rdn. 12 *ivi* i riferimenti giurisprudenziali. Volendo v. anche G. MARRA, *Legalità*, cit.

⁴⁷ Cfr., A. DIERLMANN, *Die faktische Geschäftsführen im Strafrecht-ein Phantom?*, NStZ, 1996, 157.

re", è chiaro che il compito di disegnare i contorni dell'amministratore di fatto non può che spettare agli interpreti, ed in modo particolare alla giurisprudenza, poiché, come è stato giustamente osservato, la precisazione non può avvenire in astratto ma solo alla luce del fatto concreto⁴⁸. Occorre però ricordare che parte della dottrina ha da tempo denunciato che, procedendo caso per caso secondo il principio *neminem ledere*⁴⁹, si finisce per perdere ogni possibilità di arrivare ad una definizione dell'amministratore di fatto che sia conforme al principio di determinatezza.

Prima di concludere questo esame degli orientamenti emersi e consolidati in senso alla giurisprudenza tedesca, non ci si può esimere dall'evidenziare il "faro" politico-criminale che sembra guidare le decisioni sin qui discusse: le lacune nella tutela o, per usare le parole della sentenza che più si è soffermata su questo aspetto, "*l'ingiustizia del risultato*" che conseguirebbe ad una considerazione puramente formale della legge⁵⁰. Ancora più esplicitamente, si è sostenuto che un'interpretazione in tal senso restrittiva impedirebbe alla società di tutelarsi "di fronte ai disonesti maneggi dell'amministratore"⁵¹, e che così facendo si infliggerebbe un serio *vulnus* alla fiducia dei consociati, con probabili ricadute negative sulla tenuta general-preventiva del sistema penale nel suo complesso.

In conclusione: la foga punitiva che fa da sfondo alle *lamentazioni* della giurisprudenza non concede spazio alcuno alle rivendicazioni, assai meno appariscenti ma tutt'altro che secondarie, della legalità.

A questo punto occorre però dare atto dell'impegno profuso da parte della giurisprudenza nell'evidenziare l'impraticabilità, rispetto al "semplicistico" impiego delle *fBw*, di percorsi punitivi alternativi, quali – ad esempio – l'applicazione della disciplina del *concorso di persone nel reato*⁵². Senza dubbio si tratta di un dato significativo che lascia emergere il tentativo di accreditare la possibile forzatura della legalità penale connessa all'estensione della responsabilità agli organi "di fatto" della società come *extrema ratio*, quale inevitabile conseguenza di

⁴⁸ A. DIERLMANN, *Die faktische*, cit., 154.

⁴⁹ BGHSt 6, 315. *Contra* AG Alsfeld, NJW, 1981, 2589.

⁵⁰ BGHSt 21, 105.

⁵¹ BGHSt 31, 122.

⁵² BGHSt 21, 105. Con riferimento alla situazione italiana, volendo, G. MARRA, *Legalità*, cit.

manchevolezze attribuibili all'intero sistema penale⁵³. In breve: un male necessario.

Merita tuttavia di essere ricordato che anche in materia civile si è consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di un'autonoma rilevanza dell'amministratore di fatto⁵⁴. Si tratta di un dato di estrema rilevanza che apporta un significativo contributo alla discussione del problema che qui ci occupa, offrendo la possibilità di superare la rigidità formale di alcune norme, come ad es. il § 84 GmbHG, che per la loro strettissima ascendenza civilistica sembrerebbero suscitare più di una riserva in relazione alla responsabilità del *faktischer Geschäftsführer*⁵⁵.

⁵³ Molto meno attenta a curare la sua immagine di *bocca della legge* è quella parte della dottrina che sostiene con forza la necessità del ricorso alle *fBw*: opinando diversamente ("Mit...eine...reine rechtliche Betrachtungsweise"), si "restringerebbe eccessivamente il campo della punibilità per gli autori di reati economici". Così H. FUHRMANN, § 84, F. ROWEDDER-H. FUHRMANN, *Kommentar GmbHG*, 1985, Rdn. 5, nt. 5. Nello stesso senso v., A. DIERLMANN, *Die faktische*, cit., 155 "La spinta... è nella necessità e sensatezza politico criminale". In modo ancora più esplicito N. GÜBEL, *Die Auswirkung*, cit., 91 secondo cui l'opera della giurisprudenza merita un plauso perché difende la società "contro pericolosi criminali" che, attraverso l'aggiramento della legge, compiono azioni meritevoli di pena.

⁵⁴ Cfr. BGHZ 75, 106 (con ampi riferimenti alla giurisprudenza penale precedente); 95, 330; 104, 44. Sul punto v. anche H. ACHENBACH, *Aus der 1987/1988 veröffentlichten Rechtsprechung zum Wirtschaftsstrafrecht*, NStZ, 1988, 498. Occorre sottolineare che l'ordinamento tedesco offre, almeno nell'ambito del diritto commerciale, significativi spunti in ordine all'estensione della responsabilità degli amministratori anche al gestore di fatto. Infatti il § 117 dell'*Aktiengesetz* prescrive, al primo comma, che "chiunque attraverso l'esercizio doloso della propria influenza sulla società induce un amministratore... ad agire in danno della società è obbligato a risarcire il danno". Si tratta di una previsione normativa davvero significativa anche in un'ottica penalistica. Su questa disposizione N. ABRIANI, *Gli amministratori di fatto delle società di capitali*, 1998, 67 s. al quale si rimanda per una completa disamina dello *status artis* non limitata alla materia commercialistica. Da ricordare, infine, che in taluni casi anche la maggioranza dei soci può essere considerata destinataria degli obblighi di cui al § 64 GmbHG. Cfr., BGHZ 65, 15, c. d. ITT-Entscheidung.

⁵⁵ Sul punto cfr. K. TIEDEMANN, *Kommentar zum GmbHG-Strafrecht (§§ 82-85 GmbHG und ergänzende Vorschriften)*, 3^a ed., 1995, § 83, Rdn. 31 e J. VOGEL, *Schein- und Umgehung handlungen im Strafrecht, insbesondere im europäischen Recht*, Aa. Vv. *Bausteine des europäischen Wirtschaftsstrafrecht*. Madrid Symposium für K. Tiedemann, 1994, 166 ss. Si ricordi che la dottrina commercialistica, alla luce di alcune pronucie del BGH, ha sostenuto che la *Konkursverschleppungshaftung* trova applicazione anche nei confronti dell'amministratore di fatto. In questo senso, per tutti, W. FLUME, *Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Geschäften nach Konkursreife der GmbH*, *Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1994, 342.

Alla luce dei dati offerti da questa ricostruzione, è possibile formulare una prima osservazione di carattere generale. L'intero dibattito in materia di responsabilità penale dell'amministratore di fatto sembra scontare una difficoltà di partenza legata alla non chiara distinzione tra il piano *dogmatico* ed il piano *esegetico*. Accogliendo questa preliminare distinzione, secondo cui i rapporti tra diritto penale e diritto civile si svolgono lungo un doppio binario, non dovrebbero sussistere dubbi sulla specificità, da un punto di vista dogmatico, del diritto penale rispetto diritto civile, ma allo stesso tempo si dovrebbe ammettere la possibilità di riscontrare, almeno sul piano esegetico ed alla luce della costruzione del *Tatbestand*, una sovrapposizione tra la disciplina penalistica e quella civilistica, sovrapposizione che costringa l'interpretazione della fattispecie incriminatrice all'interno dei limiti soggettivi disegnati dalle qualifiche civilistiche⁵⁶.

Per esemplificare questa posizione, è sufficiente richiamare l'opinione di quella parte della dottrina che, leggendo nel § 84 Abs.1 Nr.2 GmbHG un rapporto di *presupposizione* necessaria tra gli obblighi civilistici nella loro integralità e norma penale, ritiene "fondate su una falsa applicazione della legge civile" quelle sentenze che affermano la possibilità di considerare a fini penali l'esistenza di una nomina anche quando non siano rispettate tutte le prescrizioni formali dettate dal diritto civile⁵⁷. Una chiara messa a punto di questa distinzione potrebbe peraltro sgombrare il campo da un'obiezione piuttosto ricorrente in dottrina⁵⁸.

⁵⁶ Nella manualistica, ad es., R. MAURACH-H. ZIPF, *Strafrecht. AT.*, Bd. 1, 8ª ed., 1992, 37 ss; H. H. JESCHKECHK-T. WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrecht. AT.*, 5ª ed., 1996, 53 s; G. DANNECKER, *La recente giurisprudenza della Corte Federale di Giustizia sul significato dei principi "nullum crimen sine lege" e "ne bis in idem" per il diritto penale e penale amministrativo dell'economia*, RTDPE, 1990, 448. Con specifico riferimento al problema dell'amministratore di fatto K. TIEDEMANN, *Kommentar*, cit., Rdn. 25; H. OTTO, *Aktienstrafrecht. Erläuterungen zu den §§ 399-410*, 1997, Rdn. 22; H. ACHENBACH, *Wirtschaftsstrafrecht*, ZStW, 1999, 706 ss. Nella dottrina italiana B. PETROCELLI, *Istituti e termini del diritto privato nel diritto penale*, *Saggi di diritto penale*, 1952, 296 ss.

⁵⁷ Cfr. K. SCHMIDT, *Die Strafbarkeit*, cit., 438, per il quale la peculiare struttura del fatto tipico di questa norma precluderebbe la possibilità di ricorrere alle *fBw* per superare gli esiti di un'interpretazione legata al dato normativo extra penale. G. KOHLMANN, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des GmbH Geschäftsführer*, 1990, Rdn. 16 e ss parla di "*formelle...Handlungspflicht*".

⁵⁸ Cfr. L. CONTI, *I soggetti*, AaVv. *Trattato di diritto penale dell'impresa*, 1990, 231 ss.

Si è infatti affermato che l'opinione restrittiva finirebbe per attribuire al diritto penale una funzione ulteriormente sanzionatoria di obblighi già posti da altri rami dell'ordinamento ponendosi così in aperto contrasto con l'opinione assolutamente prevalente, anche sul piano internazionale, che riconosce al diritto penale la più assoluta autonomia rispetto ad obblighi di natura extrapenale. Questa osservazione critica sembra tuttavia cadere con la sua premessa: se la natura sanzionatoria di una fattispecie incriminatrice dipende dalla struttura del *Tatbestand* e non da una opzione *generale ed astratta* sulla funzione della norma penale, non ha davvero più senso parlare di un ritorno al ruolo ulteriormente sanzionatorio del diritto penale. Infatti, il riconoscimento della funzione meramente sanzionatoria svolta da alcune fattispecie penali non intacca in alcun modo la peculiarità del diritto penale rispetto alle altre branche dell'ordinamento ma – al contempo – contribuisce a sminuire il pregio di questo genere di argomentazioni.

In breve: chi decide della funzione della norma penale è *il tipo di fatto incriminato*, non la teoria generale del reato.

5) “*Agire per conto di un altro*”. La responsabilità penale degli organi e dei rappresentanti

Nel dibattito sulla responsabilità degli amministratori non ha mancato di far sentire la sua voce il legislatore, e non solo in materia penale⁵⁹. Inizialmente, la scelta non toccava la questione dell'amministratore di fatto, ma il problema più generale della responsabilità degli organi e dei rappresentanti. Infatti il § 6 dell'*Entwurf eines Deutschen Strafrechtsgesetzbuch* del 1936 conteneva una disposizione che consentiva all'interprete di ampliare la portata applicativa di talune norme anche nei confronti di chi “in qualità di amministratore o rappresentante, agisce per conto di un altro”⁶⁰.

⁵⁹ L'abrogato § 9 del *Abgabenordnung* – AO – del 1919 imponeva all'interprete di prendere in considerazione, tra i diversi criteri interpretativi, anche lo scopo ed il significato economico della disposizione: “nell'interpretazione della legge tributaria”, così disponeva l'articolo in questione, “vanno considerati lo scopo ed il significato economico della norma”.

⁶⁰ Cfr. (Hrsg) J. REGGE-W. SCHUBERT, *Quellen zur Reform des Straf- und Strafprozeßrecht*, II Abteilung – NS Zeit (1933-1939) – *Strafgesetzbuch*, Bd. 1, *Entwürfe eines Strafgesetzbuch*, Teil I, 1988, 344-410.

Come è noto, questo progetto di riforma non ricevette mai una consacrazione definitiva, con la conseguenza che, almeno fino alla mini-riforma del 1968, la soluzione del problema continuò ad essere affidata esclusivamente all'opera della giurisprudenza. Tuttavia, in vista della riforma del codice penale, la discussione – anche in dottrina – continuò senza soluzione di continuità e il frutto prezioso di questa sinergia fu quello di rendere disponibile al legislatore un quadro dettagliato, anche se non definitivo, dei molteplici problemi sollevati dalla responsabilità penale del *faktischer Organ*⁶¹.

Nel fervido clima degli anni '60, quando maturarono le linee fondamentali per una radicale riforma dello StGB, grazie alle concorrenti proposte della Commissione ministeriale (sfociata nell'*Entwurf* 1962 – E '62-) e della Commissione indipendente composta da alcuni professori di diritto penale (*Alternativ-Entwurf* del 1966 -AE '66-), la responsabilità penale dell'amministratore di fatto venne affrontata in modo espresso soltanto nell'E '62, progetto che, come osserva autorevole dottrina, rappresentava la *continuità* con le scelte più significative compiute dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire dal 1871⁶².

I componenti della Commissione ministeriale, richiamandosi espressamente alla problematica delle *fBw*, proposero l'introduzione, in coda al paragrafo destinato a regolare la responsabilità degli organi e dei rappresentanti, di una disposizione che parificasse l'amministratore di fatto agli amministratori *pleno iure* nel caso in cui l'atto di nomina risultasse invalido ("*umwirksam*")⁶³. Per comprendere questa diversa impostazione è opportuno soffermarsi brevemente sulla diversa formulazione delle due ipotesi normative.

Mentre il § 14 dell'E '62 era incentrato su una descrizione prevalentemente "legalistica" dei soggetti, il § 13 dell'AE '66 faceva riferimento al "rappresentante" con una formulazione più ampia, ed al fondo svincolata da stretti legami normativi. Da questa impostazione veniva fatta discendere la necessità – oppure no – di un espresso riferimento alla *irrilevanza* della validità della nomina: la restrizione dello spazio applicativo della norma entro ben definiti limiti normativi impone-

⁶¹ H. J. BRUNS, *Faktische Betrachtungsweise und Organhaftung*, JZ, 1958, 461 ss.

⁶² C. ROXIN, *Strafrecht. AT*, Bd I, 3ª ed., 1997, § 4, IV, Rdn. 17.

⁶³ *Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission*, Bd. XII, 1959, 544. Per la cronologia degli interventi in materia C. ROXIN, § 14, LK, Bd. 1, 1985, 80 s.

va all'E '62, anche alla luce del possibile effetto di "sbarramento", di prendere espressamente in considerazione l'amministratore di fatto⁶⁴.

L'urgenza politico criminale di introdurre nell'ordinamento un'efficace arma di lotta contro la criminalità economica, non dovette però attendere la riforma complessiva del codice penale, realizzata, come è noto, solo alla metà degli anni settanta: essa trovò invece un agile veicolo nella legge introduttiva della disciplina dell'illecito amministrativo (*Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten -EGOWiG* - del 24 maggio 1968). Per la parte che qui interessa il nuovo § 50a StGB non si discostava molto dalle indicazioni emerse nella redazione dell'E '62, parificando all'amministratore *pleno iure* le ipotesi nelle quali "l'autorizzazione alla rappresentanza (*Vertretungsbefugnis*) o il rapporto di funzioni (*Auftragverhältnis*)" fossero "fondate su un titolo invalido"⁶⁵.

All'esito del travagliato processo di riforma, il codice penale tedesco si è adeguato a questa indicazione disciplinando, con una disposizione di parte generale (§ 14), la responsabilità penale degli organi investiti del potere di rappresentanza, siano essi di diritto o di fatto⁶⁶.

L'introduzione di una disposizione come quella del § 14 StGB, che rispecchia anche il § 9 della legge sugli illeciti amministrativi (*Gesetz über Ordnungswidrigkeiten* del 24 maggio 1968 e successive modifiche -OWiG-), risponde all'esigenza di ampliare il campo di applicazione di norme penali che, espressamente o in via indiretta, indicano il soggetto attivo del reato attraverso il riferimento a specifici *personenbezogene Merkmale*, quando ad agire non sia direttamente la persona qualificata, bensì un suo incaricato. La parola d'ordine è: "colmare le lacune"⁶⁷.

In quest'ottica il *leading case* utilizzato per esemplificare la necessità di introdurre una disposizione come quella ora in esame è rappresentato dal § 288 StGB, con il quale si punisce la "frustrazione dell'azione di esecuzione forzata". Si afferma che, nel caso di azione esecutiva promossa nei confronti di una società, solo attraverso una norma come quella del § 14 StGB è possibile punire le azioni degli ammini-

⁶⁴ Cfr. *Alternativentwurf eines Strafgesetzbuch*, AT, 2ª ed., 1969, 48 ss.

⁶⁵ R. BUSCH, § 50a, LK, Bd. 1, 9ª ed., 1974, Rdn. 1.

⁶⁶ Per altre disposizioni in materia H. H. JESCHECK-T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., 230.

⁶⁷ Opinione unanime. C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 1; T. LENCKNER, § 14, *Sch/Sch*, 24ª ed., 1991, Rdn. 1; K. MARXEN, § 14, AK, Bd. 1, 1990, Rdn. 2.

stratori dirette a frustrare le pretese dei creditori nei confronti della società da essi amministrata⁶⁸.

Altrettanto esemplare, per due ordini di ragioni, è l'ipotesi della bancarotta ex § 283 ss StGB. La prima ragione è legata alla sua rilevanza quantitativa all'interno della dinamica della criminalità economica⁶⁹, la seconda si collega direttamente a quelle decisioni del RG e del BGH che in via interpretativa avevano riconosciuto la responsabilità penale dell'amministratore di fatto: la disposizione ora in esame sembra confermare, sia pure *ex post*, la fondatezza della tesi sostenuta dalla prevalente giurisprudenza. Da altro punto di vista, l'utilità di questa disposizione può essere apprezzata se posta in relazione con l'ipotesi di bancarotta omissiva di cui al n. 5 del § 283 StGB. Con riferimento a questa fattispecie, che punisce chi, essendovi legalmente obbligato, non tiene i libri contabili, la dottrina ha riconosciuto al § 14 StGB anche un'importante funzione *limitativa* del campo di applicazione della norma in questione⁷⁰. A ben vedere, però, lo spazio applicativo più ampio è offerto dal c.d. *Nebenstrarecht*⁷¹ (*amplius infra* § 6).

Come accennato, il legislatore ha introdotto un'analogia disposizione anche nell'OWiG allo scopo di allargare la cerchia dei soggetti attivi degli illeciti amministrativi, al fine di realizzare una più efficace lotta contro la criminalità economica. Ma la contemporanea introduzione dei § 30 e 130 ha permesso a parte della dottrina di sottolineare che, nell'ambito dell'OWiG, la disposizione del § 9 assolve una ulteriore e più specifica funzione: predisporre una griglia normativa capace di offrire una risposta efficace alle varie forme di criminalità di impresa (i c.d. *corporate crimes*) direttamente riferibili alla persona giuridica⁷².

A questo punto, è opportuno ricordare l'opinione di chi interpreta il paragrafo in esame, "al pari del § 13, come "obbligo legislativo di analogia", in quanto norma che facoltizza l'interprete a creare una

⁶⁸ E. SAMSON, § 14, SK, Bd. 1, 1985, Rdn. 2a.

⁶⁹ Cfr. K. H. LABSCH, *Die strafbarkeit des GmbHG-Geschäftsführer im Konkurs der GmbH*, Wistra, 1985, 1 ss (ivi l'esame dei rapporti tra § 283 ss StGB e § 14 StGB); W. HEINZ, voce, *Wirtschaftskriminalität*, (Hrsg) G. Kaiser et al. *Kleine kriminologische Wörterbuch*, 3^a ed., 1993, 591.

⁷⁰ C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 13 (in rif. al § 225 *Arbeitsförderungsgesetz*); T. LENCKNER, § 14, cit., Rdn. 6.

⁷¹ Una panoramica in C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 22.

⁷² P. CRAMER, § 9, KK OWiG, 1982, Rdn. 1-2.

nuova fattispecie attraverso la sovrapposizione della disposizione in esame con una norma incriminatrice di parte speciale⁷³.

Questa "immanente" presenza dell'analogia fa sì che alcuni autori abbiano avvertito la necessità di insistere per una interpretazione restrittiva o, "riduzione teleologica" (alla luce della legge fondamentale e della funzione politico criminale svolta dal § 14 StGB), al fine di rendere compatibile quella norma con l'obbligo di determinatezza⁷⁴. Ma vi è anche chi, ritenendo la disposizione del § 14 del tutto superflua, in quanto gli stessi risultati potrebbero essere raggiunti attraverso l'interpretazione delle singole disposizioni di parte speciale, non ritiene di doversi attenere ad una linea che restringa indebitamente il campo di applicazione delle *fBw*⁷⁵. In definitiva sembra cogliere nel segno l'osservazione di chi rimprovera al § 14 StGB la "mancanza di una base unitaria"⁷⁶.

In realtà non si cessa di dibattere se la disposizione in esame crei uno sbarramento (*Sperrwirkung*) per l'ulteriore espansione della *fBw*. Gli autori che sostengono questa tesi ritengono che con l'introduzione del § 14 StGB il legislatore si proponesse un duplice scopo: ampliare l'ambito di applicazione di alcune fattispecie incriminatrici, ma allo stesso tempo tutelare anche l'opposto interesse alla certezza del diritto ("*Rechtssicherheit* "). Tale obiettivo – si afferma – poteva essere raggiunto solo attraverso una disposizione espressa che, *a contrario*, limitasse il ricorso ad interpretazioni "fattuali" che per loro natura rimangono estranee alle metodologie interpretative del diritto penale⁷⁷.

⁷³ K. MARXEN, § 14, cit., Rdn. 6.

⁷⁴ K. MARXEN, § 14, cit., Rdn. 8 ss; ID., *Die strafrechtliche Organ – und Vertreterhaftung-eine Waffe im Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität*, JZ, 1988, 287 ss. Cfr. tuttavia H. M. PAWLOWSKI, *Introduzione alla metodologia giuridica*, 1993, 125 che definisce la riduzione "teleologica. . . l'esatto *pendant* della analogia". Occorre qui ricordare l'insegnamento del BVerfG secondo cui si ha violazione del principio di determinatezza tutte le volte in cui i risultati dell'interpretazione giurisprudenziale non consentono al cittadino di determinare in astratto i confini dell'illecito (v. *infra* § 8).

⁷⁵ Per tutti A. WIESENER, *Die strafrechtliche*, cit., 14 ss, 185 ss.

⁷⁶ C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 4. Nello stesso senso B. SCHUNEMANN, § 14, cit., Rdn. 3.

⁷⁷ Così K. TIEDEMANN, *Vor § 283, LK*, cit., Rdn. 66; K. MARXEN, § 14, cit., Rdn. 43, descrive il § 14 Abs 3 StGB come "caso eccezionale", insuscettivo di applicazione estensiva; H. OTTO, *Bankentätigkeit und Strafrecht*, 1983, 162 ss. Nella dottrina commercialistica U. STEIN, *Das faktische Organ*, 1984, 194 ritiene che al di fuori delle ipotesi previste dal § 14 Abs. 3 StGB residui spazio soltanto per interpretazioni analogiche.

Altra parte della dottrina, incline ad ammettere le *fBw* come metodo interpretativo proprio del diritto penale, parte invece dall'esame del Abs. 3 § 14 StGB per sostenere l'opposta soluzione. Questa disposizione – si dice – contiene un espresso riconoscimento della legittimità delle *fBw*, offrendo all'interprete l'appiglio per procedere, ove necessario, al *completamento* della norma incriminatrice. In altre parole: di fronte alle eventuali insufficienze "repressive", non sarebbe più legittimo alcun dubbio sulla convenienza ed ammissibilità delle *fBw*. Ad una soluzione di questo tipo non sarebbe peraltro di ostacolo che la fattispecie sia incardinata lungo i binari della *descrizione casistico-normativa* delle diverse figure soggettive, poiché il legislatore penale avrebbe dimostrato di considerare la *funzione* come penalmente rilevante solo sulla base dell'esercizio *di fatto* dei poteri che derivano dall'atto di preposizione alla carica. Secondo questa parte della dottrina, dal punto di vista penalistico il soggetto "agisce non sulla base di un atto di preposizione invalido, ma sulla base di un atto di nomina fattualmente valido"⁷⁸.

Resta fermo che l'esegesi della norma in questione non presenta particolari difficoltà, prescrivendo, in tutti i casi, l'esistenza di una nomina a prescindere dalla sua validità. Tale regola non patisce eccezioni. Anche nell'ipotesi di cui all'Abs. 2 non è prescritta la validità formale della nomina ma solo la sua "fatticità" (*Faktizität*). È tuttavia necessario evidenziare che la nomina di per sé non è idonea a fondare una responsabilità del rappresentante, perché mancando l'esercizio dei poteri il soggetto agente non può assumere alcun dovere⁷⁹. In definitiva: si può affermare che "il rappresentante di fatto ai sensi del Abs. 3...è solo colui che è stato nominato in modo irregolare", ma nonostante ciò abbia concretamente esercitato la funzione⁸⁰.

A questo punto è necessario verificare in quali casi possa considerarsi esistente una nomina ai sensi del § 14 StGB. A tal fine, è richie-

⁷⁸ H. J. BRUNS, *Grundprobleme der strafrechtlichen Organ-und Vertreterhaftung* (§14 StGB, §9 OWiG), GA, 1982, 19 ss (per la cit. cfr. 22); N. GÜBEL, *Die Auswirkungen*, cit., 113. *Contra* però K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 685 secondo cui "l'acritica" applicazione delle *fBw* si porrebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale (in particolare BVerfGE 92, 1 ss).

⁷⁹ C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 44; W. BOTKE, *Empfliehlt es sich die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Wirtschaftsstrataten zu Verstärken*, Wistra, 1991, 84.

⁸⁰ T. LENCKNER, § 14, cit., Rdn. 43; W. ROTBERG, *Ordnungswidrigkeitsgesetz*, 5ª ed., 1975, § 9, Rdn. 33.

sta quantomeno la presenza di un comportamento *concludente* da parte dell'organo legittimato ad esercitare il potere di elezione, comportamento nel quale siano ravvisabili gli estremi "minimali di un atto di nomina" ("*rudimentär Bestellungsakt*"). Non sono quindi sufficienti né l'atteggiamento di tolleranza dimostrato dagli organi sociali verso l'attività di amministrazione svolta al di fuori di qualsiasi incarico, né l'usurpazione unilaterale della funzione⁸¹.

Prima di concludere, si deve ricordare che la norma in esame non spiega alcun effetto nei riguardi del rappresentato o del delegante. Nel caso in cui nel comportamento del rappresentato siano ravvisabili profili di rilevanza penale, troveranno applicazione disposizioni diverse dal § 14 come, ad es., le norme sul concorso di persone nel reato. In breve: "non si da applicazione a rovescio del § 14 StGB"⁸².

6) Amministrazione di fatto e reati propri

La ricognizione dei limiti codicistici entro cui è costretta la responsabilità penale dell'amministratore di fatto, non esaurisce per intero la problematica: infatti il § 14 StGB non può trovare applicazione in relazione ad ipotesi di reato nelle quali la questione dell'ammissibilità dell'esercizio di fatto di funzioni di amministrazione assume una grande rilevanza⁸³. La prima ipotesi è quella dei *Sonderndelikte*, tra i quali, come già anticipato, merita di essere segnalato il § 84 GmbHG.

Tale reato punisce l'amministratore che omette di comunicare ai soci una perdita per l'ammontare della metà del capitale sociale (Abs.1) o l'amministratore che, in violazione del dovere di cui al § 64 Abs.1 GmbHG, omette di richiedere l'apertura di una procedura concorsuale nel caso di insolvenza ("*Zahlungsunfähigkeit*") o di eccessiva esposizione debitoria ("*Überschuldung*"). In questo caso, ci si trova senza alcun dubbio in presenza di un reato proprio⁸⁴, reato al quale la disposizione del § 14 StGB *non può* essere applicata, in quanto norma destinata a disciplinare ipotesi nelle quali non vi è coincidenza

⁸¹ K. MARXEN, § 14, cit., Rdn. 43. con riferimenti alla giurisprudenza (BGHSt 21, 104; BGHSt 31, 123).

⁸² E. SAMSON, § 14, cit., Rdn. 13. Conf., OLG Düsseldorf, NJW, 1970, 1387.

⁸³ Come è facilmente intuibile la lista di questi reati è davvero lunga. Per una ricapitolazione v. B. SCHÜNEMANN, § 14, cit., Rdn. 42.

⁸⁴ *Echte Sonderdelikte*: così K. TIEDEMANN, *Kommentar*, cit., § 84, Rdn 18.

tra il soggetto che materialmente agisce e la titolarità dell'obbligo extrapenale al quale fa riferimento la norma incriminatrice⁸⁵, mentre nel caso in esame sussiste una perfetta coincidenza delle due posizioni⁸⁶. In questi casi, ove si verifichi una "scissione" tra titolarità dell'obbligo ed esercizio dei poteri a questo inerenti, ad esempio perché all'amministratore di diritto venga affiancato un amministratore di fatto il quale eserciti in maniera "predominante" le funzioni di amministrazione, esautorando completamente il primo, il problema della punibilità del gestore di fatto, sostenibile solo in via interpretativa, torna a porsi in primo piano, ed in termini del tutto diversi.

Generalmente si esclude che l'imperfezione formale della nomina (ad es. in caso di mancata iscrizione dell'amministratore nell'apposito registro) o la nullità della stessa possano incidere, con effetto esimente, sul giudizio di responsabilità: anche in questi casi sussiste l'accordo dei soci, e l'amministratore agisce su questa base⁸⁷.

Ben diverso è invece il caso dell'amministratore *occulto*. Una recente ricerca, facendo propria una risalente pronuncia del RG, ha affrontato il problema assumendo l'esistenza di un rapporto di presupposizione necessaria tra gli obblighi previsti dal § 64 Abs. 1 GmbHG e la violazione dell'obbligo penalmente sanzionato. Se questa presupposizione manca, venendo meno la possibilità di riferire i doveri del § 64 cit. a chi non è amministratore in senso civilistico, non potrebbe esservi responsabilità penale dell'amministratore di fatto tanto più se il reato proprio è anche un reato *omissivo* proprio, per il quale, come è noto, non può essere chiamato a rispondere chi non ha la possibilità di agire nel senso prescritto dalla norma.

Questa conclusione sembra rafforzarsi riconoscendo l'essenza integralmente normativa dell'obbligo e l'influenza esercitata da questa caratteristica sulla ricostruzione della situazione tipica posta al centro della norma penale. In tal caso, contrariamente a quanto accade nella bancarotta, dove almeno di regola la condotta tipica è incentrata su un atto di rilevanza fattuale ("*körperlich-tatsächlichen Akt*"), l'esegesi della norma deve dimostrarsi particolarmente attenta ai limiti imposti

⁸⁵ Si pensi alle ipotesi di bancarotta in cui è possibile che la titolarità dell'obbligo faccia capo ad una persona giuridica, mentre i singoli fatti di bancarotta sono necessariamente commessi dagli amministratori.

⁸⁶ Cfr. BGHSt 31, 122. In senso adesivo H. OTTO, *Anmerkung*, cit., 462; H. H. JESCHECK-T. WEIGEND, *Lehrbuch*, cit., 231.

⁸⁷ BGHSt 3, 37. K. TIEDEMANN, *Kommentar*, cit., § 84, Rdn. 27.

alla norma incriminatrice dalla sua sovrapposizione con la normativa extrapenale⁸⁸. Tale restrittiva conclusione, sempre secondo questa parte della dottrina, non potrebbe del resto essere superata facendo ricorso alle *fBw*⁸⁹. Di fronte ad un'inscindibile compenetrazione tra "forma" e "sostanza", l'art.103 II GG creerebbe un insormontabile ostacolo ad ogni operazione di *sostanzializzazione* delle fattispecie in questione, rendendo così impossibile l'estensione della norma incriminatrice all'amministratore di fatto.

Di contrario avviso si dimostrano tuttavia la dottrina e la giurisprudenza dominanti, le quali ritenengono di poter correggere le soluzioni fondate su argomentazioni di "dogmatica giuridica" attraverso la valorizzazione del reale stato delle cose – *rectius*: *fBw*⁹⁰. Lungo questa traiettoria sembra muoversi un'importante decisione del BGH resa in una materia – le sovvenzioni al commercio – nella quale il nodo dei rapporti tra norme di diversi rami dell'ordinamento ricopre un ruolo decisamente importante. Affrontando il tema delle relazioni tra interpretazione della norma incriminatrice ed istituto civilistico richiamato quale elemento di fattispecie – nel caso di specie si trattava di un contratto –, il BGH ha espressamente statuito che quest'ultimo deve essere interpretato restrittivamente quando l'interpretazione teleologica della norma penale suggerisca un simile risultato. In applicazione di questo principio, è stato ritenuto penalmente rilevante anche un mero

⁸⁸ K. TIEDEMANN, *Kommentar*, cit., Rdn. 32; ID, *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 681. Nello stesso senso G. JAKOBS, *Strafrecht*, cit., § 21, Rdn. 14, nt. 26. Secondo questo autore la responsabilità penale dell'amministratore di fatto non è contraria "per se" all'art. 103 II GG, ma deve essere valutata caso per caso. In senso contrario si suggerisce l'ipotesi in cui la fattispecie incriminatrice richieda il compimento di una azione giuridicamente rilevante ("*Rechtsbehandlung*") ed il soggetto agente non abbia in concreto al possibilità giuridica di agire nel senso voluto dalla norma. Non manca un accenno all'opportunità di considerare le potenzialità offerte dalla normativa sul concorso di persone nel reato. Cfr. anche J. VOGEL, *Schein – und Umgehungshandlungen*, cit., 166 ss.

⁸⁹ K. SCHMIDT, *Die Strafbarkeit*, cit., 433 ss. V. anche J. C. JOERDEN, *Grenzen der Auslegung des § 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG*, *Wistra*, 1990, 1 ss e K. TIEDEMANN, *Tatbestand*, cit., 70 ss. Quest'ultimo autore ammette un'autonoma interpretazione degli elementi normativi della fattispecie penale soltanto quando questi ultimi si rivelino irrilevanti ai fini della determinazione del contenuto dell'illecito (*Unrechtgehalt*), pena la violazione del principio costituzionale di riserva di legge.

⁹⁰ H. J. BRUNS, *Die sog. "tatsächliche"*, cit., 134 ss; J. M. CADUS, *Die faktische*, cit., 145 s e giur. cit., alla quale *adde* OLG Düsseldorf, *NJW*, 1988, 3167.

accordo tra le parti, anche se inidoneo, secondo il diritto civile, a produrre effetti giuridici patrimoniali⁹¹.

Questa interpretazione ha suscitato forti critiche da parte di alcuni settori della dottrina che, richiamando anche considerazioni di teoria generale dell'interpretazione, hanno negato la conformità di questa decisione al contenuto dell'art. 103 II GG. Infatti, anche la riduzione teleologica del "tipo" può essere considerata contraria al divieto di analogia qualora venga estesa oltre il limite segnato dall'"ambito marginale" (*Begriffhof*) del concetto da interpretare, venendo così ad intaccare il nucleo essenziale (*Begriffkern*) dell'illecito⁹².

La problematica relativa ai complessi rapporti tra reati propri e la previsione di cui al § 14 StGB è stata di recente oggetto di un complessivo ripensamento da parte di autorevole dottrina.

Secondo B. Schünemann l'unica argomentazione capace di fornire una soluzione soddisfacente per i casi di "azione per conto di un altro" andrebbe ricercata all'interno della dogmatica dei reati omissivi impropri. In particolare, secondo l'opinione dell'autore, l'amministratore dovrebbe essere ritenuto responsabile per la violazione di obblighi legislativamente stabiliti a carico della società rappresentata, in quanto lo stesso dovrebbe essere considerato quale *garante* della tutela di determinati beni giuridici. L'amministratore, infatti, grazie all'assunzione di una posizione di gestione attiva all'interno della società, possiede tutti i poteri per evitare la lesione di beni giuridici e pertanto deve essere considerato *garante* dell'integrità di questi⁹³. A differenza di quanto avviene nell'ambito dei reati omissivi impropri (§ 13 StGB) la disposizione in esame si caratterizzerebbe per l'individuazione del garante attraverso l'utilizzazione di peculiari figure normative (come, ad es., commerciante, datore di lavoro ecc.): tuttavia l'integrale normativizzazione del soggetto attivo del reato non potrebbe, almeno di regola, limitare l'estensione della responsabilità penale conseguente alla violazione di queste norme da parte di chi abbia assunto la funzione gestoria degli interessi e delle attività altrui.

Questa soluzione sarebbe imposta dalla funzionalizzazione del diritto penale alla tutela di beni giuridici e troverebbe una significativa

⁹¹ BGHSt 32, 256 ss.

⁹² V. KREY, *Zur problematik richterlicher rechtsfortbildung contra legem*, JZ, 1978, 366 e K. ENGISCH, *Einführung in das juristen Denken*, 8^a ed., 1983, 107 s.

⁹³ B. SCHÜNEMANN, § 14, LK, cit., Rdn. 12 ss.

conferma nella disposizione di cui al § 14 Abs. 3. Infatti, se il legislatore ritiene penalmente responsabile anche chi abbia di fatto esercitato l'attività di amministrazione, allora può fondatamente sostenersi che non è la titolarità formale di una qualifica soggettiva extrapenalistica ad integrare la posizione di garanzia nei confronti del bene, ma piuttosto l'assunzione *di fatto* di una posizione di controllo che consente all'amministratore di esercitare un effettivo potere sulla vita societaria (*rectius*: "Kontrolle über einen sozialen Bereich")⁹⁴.

7) L'opinione "dissenziente" di H. Otto

Dalle argomentazioni proposte, risulta di immediata evidenza la centralità della discussione sulle *fBw* per la soluzione del problema dell'amministratore di fatto. In dottrina si è però obiettato che impostando in questo modo la *quaestio* si rischia, in realtà, di smarrire il bandolo della matassa. Meglio sarebbe, prescindendo dal richiamo alle *fBw*, riferirsi ad un principio generale dell'ordinamento che trova espressione nei casi di *actio libera in causa* (*a.l.i.c.*) e nelle situazioni di legittima difesa provocata: "nessuno può trarre un vantaggio giuridico (*"Rechtsvorteil"*) dalla realizzazione dolosa di un pregiudizio al bene giuridico altrui"⁹⁵. Anche qui occorre una precisazione. Parte della dottrina ha ritenuto di dover distinguere dai casi di *a.l.i.c.* le ipotesi di *omissio libera in causa*, proponendo così uno schema che nominalmente sembra adattarsi meglio alla situazione dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al § 84 Abs.1 Nr.2 GmbHG⁹⁶. Tuttavia, queste precisazioni non incidono sulla discendenza di entrambi gli schemi dal principio enunciato da H. Otto.

È noto, che ambedue le questioni costituiscono aspetti altamente problematici nella discussione scientifica di lingua tedesca⁹⁷. Prescindendo ora da ulteriori considerazioni, preme evidenziare che *a.l.i.c.* e situazione di legittima difesa provocata sarebbero strettamente correlate almeno per quella parte della dottrina che utilizza, al fine di risol-

⁹⁴ B. SCHÜNEMANN, § 14, LK, cit., Rdn. 12 e 17.

⁹⁵ H. OTTO, *Anmerkung*, cit. p. 463.

⁹⁶ *Pro e contra* rispettivamente W. STREE, *Vor. § 13, Sch/Sch*, cit., Rdn. 144; J. HRUSCHKA, *Probleme der actio libera in causa heute*, JZ, 1986, 310 s.

⁹⁷ Su ambedue i punti per tutti C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., § 15, VIII, Rdn. 61 ss; § 20/ C, Rdn 57 ss.

vere i problemi della *provozierte Notwehrlage*, uno schema di immediata derivazione dalla *a.l.i.c.*: l'*actio illicita in causa*⁹⁸. In realtà, come bene ha dimostrato Roxin, lo schema della *actio illicita in causa* non si presta a spiegare le situazioni di legittima difesa provocata: più opportuno è il riferimento allo schema dell'abuso del diritto⁹⁹. Ai fini del presente lavoro questa ulteriore osservazione non fa venir meno la necessità di segnalare l'importanza della condotta precedentemente tenuta dall'agente e l'intenzione che questo persegue: ciò impone all'interprete di verificare caso per caso l'adattabilità di tale schema.

Per chiarire la praticabilità di questa ipotesi interpretativa, nei limiti della presente indagine, sembra opportuno distinguere il caso in cui l'esercizio di fatto dell'attività di amministrazione sia preordinato al compimento di illeciti – leggi: con l'intenzione di preconstituirsì una scusa – dalle ipotesi in cui tale preordinazione non possa ritenersi esistente. Nel primo caso non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità di chiamare a rispondere anche l'amministratore di fatto degli illeciti da lui commessi, mentre nella seconda ipotesi è assai più difficile ipotizzare la strumentalità dell'attività di gestione senza "forma" rispetto all'esenzione da pena: venendo a mancare il rapporto di implicazione necessaria tra l'esercizio di fatto dell'attività di amministrazione e successiva commissione dell'illecito, sarebbe difficile ipotizzare quell'abusività della situazione che secondo l'opinione di Otto dovrebbe connotare il contesto nel quale agisce l'amministratore di fatto, con la conseguenza di dover mandare assolto l'amministratore di fatto, salvo che la sua responsabilità possa essere affermata "autonomamente" per altra via.

⁹⁸ Cfr. J. BAUMANN, *Rechtsmißbrauch bei Notwehr*, MDR, 1962, 3-4-9 ss.

⁹⁹ C. ROXIN, *La situazione di legittima difesa provocata*, (a cura di) S. Moccia *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell'illecito penale*, 1996, 185 ss. Va ricordato che di recente parte della dottrina di lingua tedesca ha tentato di offrire una lettura alternativa del problema della responsabilità penale dell'amministratore di fatto richiamandosi proprio a questo schema argomentativo. Cfr. K. MOSSMAYER, *Anmerkung zu Biletzki: Strafrechtlicher Gläubigerschutz bei fehlerhafter Buchführung durch den GmbH - Geschäftsführers*, NStZ 1999, 537, NStZ, 2000, 295 ss. Nello stesso senso v. E. MUSCO, *Diritto penale societario*, 1999, 25 e, volendo, G. MARRA, *Legalità*, cit.

8) L'amministratore di fatto ed il divieto di analogia

Nonostante che dottrina e giurisprudenza prevalenti considerino pienamente legittima la responsabilità penale dell'amministratore di fatto¹⁰⁰ non sono mancati autori che hanno osservato come un simile risultato non sarebbe possibile se non facendo ricorso ad una applicazione *analogica* della norma penale¹⁰¹, ed altresì autori che hanno denunciato la sostanziale indeterminatezza (*"Konturenlos"*) della figura di amministratore di fatto¹⁰². Entrambi i punti meritano un approfondimento.

In precedenza si è più volte fatto cenno ad una controversa decisione del BVerfG con la quale si è affrontato lo spinoso problema dei rapporti tra principio di legalità ed interpretazione giurisprudenziale con riferimento alla prassi applicativa del concetto di violenza. Con questa sentenza, ricca di significati che di gran lunga trascendono la fattispecie di violenza privata alla quale la decisione si riferisce, la Corte Costituzionale tedesca ha imposto una svolta significativa all'usuale interpretazione della *ratio* e dell'estensione della riserva di legge. In breve: secondo il BVerfG il controllo di costituzionalità in materia di determinatezza della legge penale andrebbe esteso anche nei confronti della prassi giurisprudenziale quando questa, giovandosi della possibile polifunzionalità semantica di un qualche elemento della fattispecie penale, finisca per "creare" norme sostanzialmente indeterminate ed "illimitabili".

Questa conclusione si giova di una puntuale rivisitazione dei contenuti dell'art. 103 II GG che prende l'avvio dall'analisi delle finalità attribuite alla riserva di legge. Secondo l'opinione della Corte questa norma assolverebbe un duplice scopo: riservare al solo legislatore la possibilità di determinare la materia dell'illecito e la sua estensione,

¹⁰⁰ Oltre agli scritti di H. J. BRUNS cit. in precedenza v. E. DREHER-H. TRÖNDLE, *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, 48^a ed., 1997, § 14, Rdn. 18.

¹⁰¹ A. HOYER, *Anmerkung*, cit., 371 ss. V. anche U. STEIN, *Die Normadressaten der §§ 64, 84 GmbHG und die Verantwortlichkeit von Nichtgeschäftsführen wegen Konkurrenzverschleppung*, ZHR, 1984, 207 ss secondo la quale al di fuori delle ipotesi di cui al § 14 Abs. 3 StGB "il superamento della categorie civilistiche . . . contrasta con il divieto di analogia in materia penale". *Contra*, però, H. FUHRMANN, *Die Bedeutung des "faktischen Organs" in der strafrechtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshof*, FS H. Tröndle, 1989, 145 ss.

¹⁰² N. REICH, *Die zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen Organmitgliedes in Gesellschaftsrecht*, DB, 1967, 1663 ss parla di "contorcimento" dell'idea di organo.

assicurare ai cittadini la possibilità di prevedere con assoluta certezza la liceità o meno di una determinata azione. Quest'ultima garanzia non può subire limitazioni nè per effetto di una cattiva tecnica di redazione della legge né per la riconosciuta "circolarità" di ogni opzione ermeneutica. Se ciò è vero, l'interprete è sempre obbligato, anche nei "casi limite" ("*Grenzfälle*"), ad offrire una soluzione interpretativa che permetta al cittadino di rendersi conto, almeno, del possibile rischio di penalizzazione ("*daß...das Risiko der Bestrafung erkennbar ist*") che incombe su un determinato comportamento.

Alla luce di queste considerazioni la Corte passa ad affrontare il contiguo problema dei rapporti tra norma ed attività interpretativa della stessa, individuando nell' "ossequio" alla lettera della legge il criterio sul quale valutare il rispetto dei limiti costituzionalmente imposti all'interprete. Richiamandosi ad un consolidato insegnamento, la Corte ritiene violato il divieto di analogia tutte le volte in cui si esorbiti dal significato letterale delle parole. Il divieto di analogia - continua il BVerfG - non va quindi ristretto alla analogia vera e propria ("*in enger technischer Sinn*"), ma deve essere interpretato in modo da comprendere ogni tecnica interpretativa che in qualche modo "fuoriesca dal contenuto" della norma incriminatrice: "l'art. 103 II GG non impedisce soltanto l'integrazione giudiziale della fattispecie ma anche l'allargamento dei limiti interpretativi"¹⁰³.

Questa rinnovata riflessione sui limiti costituzionali dell'attività interpretativa ha evidenti ricadute sul problema che qui ci occupa, suggerendo, forse, un complessivo ripensamento dell'ancora controversa questione dell'amministratore di fatto¹⁰⁴.

Con riguardo invece alla posizione di quegli autori che lamentano la violazione del divieto di analogia, il primo punto che interessa sottolineare riguarda la formulazione letterale delle norme prese in considerazione. Sia il § 14 StGB, sia il § 84 GmbHG descrivono il soggetto attivo attraverso la preposizione "come" ("*als Geschäftsführer*"). La dottrina ha giustamente sottolineato che il significato semantico di questa espressione si caratterizza per una spiccata "comprensione funzionale dei soggetti attivi del reato" e che l'impegno di questa tecnica legislativa legittimerebbe un'estensione delle norme in questione a tutti i casi in cui di fatto si agisce all'interno "del circolo dei doveri e degli

¹⁰³ BVerfGE 92, 11 ss. G. JAKOBS, *Strafrecht*, cit., § 4, Rdn. 33, ritiene che il divieto di analogia sia in sostanza un "divieto di generalizzazione".

¹⁰⁴ Per questa opinione v. K. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 685.

obblighi" che debbono essere salvaguardati dagli amministratori¹⁰⁵. Si è poi osservato, accentuando così il carattere oggettivo della disposizione, che la legge non richiederebbe in ogni caso che il rappresentante agisca nell'interesse del rappresentato¹⁰⁶. A quest'ultima considerazione è stato obiettato che nei casi in cui ci si trovi di fronte allo sfruttamento della propria posizione di rappresentante al fine di soddisfare esclusivamente un proprio interesse, non può considerarsi quell'azione come azione del rappresentante. Infatti, se l'attività di quest'ultimo non "serve" al rappresentato (come nel caso in cui il primo ometta di tenere -o lo faccia malamente - un prospetto da cui risulti la situazione patrimoniale del debitore) non può dirsi che ci si trovi in presenza dell'attività di un rappresentante "ma di un falsario"¹⁰⁷. Senza voler approfondire oltre la questione, queste brevi osservazioni sono sufficienti per dimostrare che l'elasticità del richiamo legislativo all'amministratore può lasciare spazio, al di fuori delle ipotesi di amministrazione occulta, anche alla responsabilità dell'amministratore di fatto senza violare il divieto di analogia in materia penale.

A questo punto non sembra eccentrico soffermarsi, seppur brevemente, sulla diversa impostazione che dottrina e giurisprudenza tedesche hanno dato al problema dei rapporti tra analogia ed interpretazione estensiva, al fine di evidenziare la profonda divergenza che fa da sfondo alla vicenda dell'amministratore di fatto nell'ordinamento italiano ed in quello tedesco. Seguendo le linee di sviluppo della questione, diventerà maggiormente intelligibile la posizione dominante di chi ritiene ammissibile la responsabilità penale dell'amministratore di fatto anche al di fuori dell'ambito di applicazione del § 14 Abs.3 StGB.

Mentre in Italia è incontroverso che l'elemento differenziale tra in-

¹⁰⁵ D. MONTAG, *Die Anwendung der Strafvorschriften des GmbHG-Rechts auf faktischer Geschäftsführer*, 1994, 51; J. CADUS, *Die faktische*, cit., 110 s. Precedentemente W. GALLAS, *Der dogmatische Teil des Alternativ-Entwurf*, ZStW, 1968, 22.

¹⁰⁶ T. LENCKNER, § 14, cit., Rdn. 26. Diff. H. J. BRUNS, *Grundprobleme*, cit., 28, che ritiene sempre decisivo il criterio della considerazione economica; B. SCHÜNE-MANN, *Unternehmenskriminalität*, cit., 152 s; ID., § 14, Rdn. 50. Analogamente, in giurisprudenza, BGHSt 28, 371; 30, 127; 34, 221. Si è altresì precisato che questo interesse deve essere valutato da un punto di vista esclusivamente economico (cfr. BGH, NJW, 1969, 1494; BGHSt 30, 128). Questo profilo consentirebbe di superare le difficoltà legate alla natura "giuridica" o semplicemente "fattuale" dell'attività del rappresentante (BGHSt 34, 129 ss e con riferimento all'amministratore di fatto pp. 221 e 223 ss).

¹⁰⁷ Ampiamente C. ROXIN, § 14, cit., Rdn. 30.

interpretazione estensiva ed analogia debba essere individuato nel rispetto che la prima deve alla massima estensione semantica delle parole¹⁰⁸ (indicazione che trova importanti riscontri anche nella giurisprudenza del BVerfG ed in diverse sentenze del BGH¹⁰⁹), la dottrina tedesca si dimostra molto più incerta. Alcuni autori, infatti, sul presupposto della perfetta *identificazione logica* tra il processo di interpretazione e l'analogia, negano che il significato letterale delle parole possa fornire un limite idoneo ad assicurare l'operatività del divieto di analogia¹¹⁰. In breve: "nessuna legge può determinare lo sviluppo della giurisprudenza" perché "è il giudice stesso a stabilire i limiti" del proprio spazio interpretativo¹¹¹. L'*Analogieverbot* impone all'interprete di rimanere fedele al significato delle parole utilizzate dalla legge anche quando queste confliggano con lo scopo della legge stessa; ma se le parole non dicono nulla senza il rinvio al senso -derivato dal contesto nel quale le parole sono inserite - e se la ricostruzione di questo paga un pesante debito alla *precomprensione* dell'interprete, viene a cadere l'appiglio per vincolare il giudice al tenore letterale delle leggi e di conseguenza il significato garantistico del divieto di analogia viene drasticamente ridimensionato: non più la difesa del cittadino contro gli abusi del sistema giudiziario, ma un "effetto Placebo" che permette di acquietare la critica che in uno stato di diritto necessariamente accompagna l'abbandono di una norma penale alla piena discrezionalità della giurisprudenza¹¹².

Questa parte della dottrina si trova quindi costretta a ricercare un limite all'interpretazione diverso dall'usuale riferimento al possibile spazio semantico delle parole: a tal fine si è fatto riferimento a criteri

¹⁰⁸ Per una panoramica e per imporanti notazioni critiche per tutti G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 3^a ed., 1995, 92 ss.

¹⁰⁹ Cfr., BVerfGE 73, 235; BVerfG, NJW, 1995, 2776; BVerfGE 92, 12; BGHSt 3, 303. BGHSt 6, 936 ritiene invece che l'interpretazione giudiziale trovi un limite "nello scopo... perseguito dal legislatore".

¹¹⁰ Ad es. W. SAX, *Das strafrechtliche Analogieverbot*, 1953, 147 ss. Arth. KAUFMANN, *Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre von Typus*, 1965, 3 ss. *Contra* K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 3^a ed., 1975, 309.

¹¹¹ W. HASSEMER, *Rechtssystem und Kodifikation: Die Bindung des Richters an des Gesetz*, (Hrsg) A. KAUFMANN-W. HASSEMER *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, 4^{ed.}, 1985, 204.

¹¹² W. HASSEMER, *Einführung*, cit., 270 ss. Già prima ID., *Tatbestand und Typus*, 1968, 162 ss. *Contra* C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., § 5, V, Rdn. 36.

come "il tipo di illecito...descritto da una norma penale"¹¹³ o al "tipo di lesione del valore" (*Wertverletzungstypus*)¹¹⁴ tutelato. In questo modo si rischia però di svuotare di ogni significato la disposizione dell'art.103 II GG riducendolo a semplice divieto della c.d. "ricerca libera del diritto" e ci si espone ad un'obiezione di non poco conto: ignorare l'esistenza di un preciso obbligo costituzionale al quale l'interprete deve necessariamente assicurare uno spazio di operatività¹¹⁵. Trova così conferma la validità del criterio discrezionale del "tenore letterale delle parole" (*Wortlautgrenze*). Precisando ulteriormente questa indicazione di massima, alcuni autori hanno osservato che il significato delle parole deve essere ricostruito tenendo conto dell'accezione nella quale sono utilizzate nella vita di tutti i giorni, salvi i casi in cui il legislatore descriva la condotta incriminata utilizzando una "terminologia tecnica"¹¹⁶. Questa formalizzazione crea, infatti, un'insormontabile barriera tra la precezione sociale di questi elementi e la loro esatta dimensione normativa, barriera che impedisce all'interprete di far propria la costruzione semantica di un determinato elemento normativo così come emerge dalla "vita di tutti i giorni". Si tratta di una distinzione davvero degna di nota anche in relazione all'analisi della responsabilità penale dell'amministratore di fatto, specialmente se riferita a norme che sono inserite in un contesto prettamente civilistico, come nel caso del § 84 GmbHG.

9) Spigolature sulle ipotesi di *Untreue*, *Insider trading*, frode fiscale e sulla c.d.responsabilità da prodotto

Il § 266 StGB prevede il reato di "infedeltà" ("*Untreue*"). La tipizzazione della norma è incardinata sul "chiunque" ("*wer*") e sulla previsione di due distinte modalità di illecito: la fattispecie di abuso

¹¹³ Arth. KAUFMANN, *Analogie*, cit., 52.

¹¹⁴ W. SAX, *Grundsätze der strafrechtspflege*, (Hrsg) Bettermann et. a. *Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte*, Bd. III, Halbband II, 1959, 1008 s.

¹¹⁵ C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., § 5, V, Rdn. 38. Amplius V. KREY, *Studien zum Gesetzvorbehalt im Strafrecht. Eine Einführung in die problematik des Analogieverbots*, 1977, 49 ss.

¹¹⁶ K. ENGISCH, *Methoden der Strafrechtswissenschaft*, (Hrsg) Thiel *Enzyklopädie der geisteswissenschaftlichen Arbeitsmethoden. Methoden der Rechtswissenschaft*, Teil I, 1972, 62 s.

(“*Mißbrauchtatbestand*”) e la fattispecie di iganno/frode (“*Treubruchtatbestand*”). L’attuale fattispecie ha assorbito, successivamente alla legge di riforma del 1 aprile 1970, anche la speciale ipotesi di infedeltà societaria originariamente disciplinata dal § 82 GmbHG in quanto il legislatore ha ritenuto che un’autonoma disciplina relativa a casi di “infedeltà societaria” fosse superflua perché già integralmente ricompresa nel § 266 StGB¹¹⁷. Alla luce del vivace dibattito che ha investito la fattispecie in esame e le sue importanti implicazioni politico criminali, la possibilità di ascrivere la violazione della norma di cui al § 266 StGB a soggetti che agiscono di fatto in qualità di amministratori non può affatto stupire: la fattispecie si presta infatti assai bene ad essere modellata sulla tutela del “bene supremo della fiducia in tutti i rapporti della vita sociale, indipendentemente dalla durata e dall’origine di tali rapporti”¹¹⁸.

Nonostante le suggestioni antiformalistiche che fanno da sfondo al § 266 StGB, parte della dottrina ha preferito indagare separatamente le due diverse modalità di condotta (“*Mißbrauch – Treubruchtatbestand*”) giungendo a risultati diametralmente opposti. Si è infatti osservato che per il caso di *Mißbrauchtatbestand* la necessaria giuridicità del vincolo¹¹⁹, il cui abuso integra il reato in esame, esclude che possa essere chiamato a rispondere del reato anche l’amministratore di fatto. La responsabilità di quest’ultimo può, invece, essere ipotizzata in relazione alle ipotesi di *Treubruchtatbestand*, trattandosi di una fattispecie fondata su una considerazione etico-sociale del rapporto di fiducia che prescinde da qualsiasi riferimento alla giuridicità o meno del vinco-

¹¹⁷ Per queste distinzioni cfr. N. GÜBEL, *Die Auswirkung*, cit., 137 ss. Per una critica alla soppressione del § 82 GmbHG si veda K. TIEDEMANN, *Kommentar*, cit., § Vor-82, Rdn. 11 ss.

¹¹⁸ Così P. NUVOLONE, *L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale*, 1941, 130. Da un punto di vista storico occorre ricordare che l’introduzione della fattispecie di *Unt-rue* è stata vivamente caldeggiata dalla c.d. scuola di Kiel e non soltanto per la sua possibile funzionalizzazione “politica” ma anche e soprattutto perché ben si prestava ad esemplificare le finalità del “nuovo” diritto penale: dalla tutela dei beni giuridici alla tutela della fedeltà attraverso un controllo il più possibile esteso e, perciò, privo di lacune. Sul punto v. L. FOFFANI, *L’infedeltà patrimoniale e conflitto di interessi nella gestione d’impresa*, 1997, 238.

¹¹⁹ T. LANCKNER, § 266, *Sch/Sch*, cit., Rdn. 4. V. anche U. NELLES, *Untrue zum Nachteil von Gesellschaften. Zugleich ein Beitrag zur Struktur des vermögensbegriffs als Beziehungsbegriff*, 1991, 501 ss.

lo¹²⁰. Parte autorevole della dottrina ha tuttavia dubitato della correttezza di questa duplicità di soluzioni, sostenendo che anche nell'ipotesi di "violazione della fiducia" non dovrebbero esserci ostacoli all'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore di fatto in quanto, con la disposizione *de qua*, si è inteso sanzionare penalmente sia la violazione di un dovere fiduciario di origine civilistica, sia la lesione di un "rapporto di fiducia di fatto" ("*tatsächliches Treuerverhältnis*")¹²¹.

Infine occorre ricordare che secondo altra parte della dottrina la distinzione che emerge dalla lettura del § 266 StGB non dovrebbe essere sopravvalutata, in quanto l'ampiezza del *Treubruchtatbestand* finirebbe per rendere di fatto inapplicabili le ipotesi di abuso di potere di fonte legale (*Mißbrauchtatbestand*) riducendo quest'ultima ad una mera ipotesi esemplificativa della prima¹²². Non può quindi sorprende-

¹²⁰ Per queste osservazioni e per le implicazioni connesse alla responsabilità penale dell'amministratore di fatto v., rispettivamente E. DREHER-H. TRÖNDLE, *Strafgesetzbuch*, cit., § 266, Rdn. 9 e P. LÖFFLER, *Strafrechtliche*, cit., 122 e dottrina cit. nt. 19; BGH *Wistra*, 1996, 345; N. GÜBEL, *Die Auswirkung*, cit., 146. *Ivi* alcune considerazioni sui limiti di applicabilità del § 266 StGB ai gruppi di società, svolte alla luce della produzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia della U. E. che ha indicato nella considerazione economico-fattuale del fenomeno un indispensabile strumento interpretativo.

¹²¹ B. SCHÜNEMANN, § 14, *LK*, cit., Rdn. 17. Ad una conclusione analoga, con riferimento però all'ipotesi del § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB, perviene anche C. ROXIN, § 25, *LK*, 10ª ed., 1985, Rdn. 37. In senso contrario, invece, ma con riferimento ad un'ulteriore fattispecie G. WEGNER, *Neue Fragen bei § 266 a Abs. 1 StGB-Eine systematische Übersicht*, *Wistra*, 1998, 283 ss. In un'ottica di più ampio respiro C. ROXIN, nel suo fondamentale lavoro sui rapporti tra politica criminale e sistema del diritto penale, aveva individuato ed isolato una peculiare categoria di reati (cc.dd. *Plichtdelikte* includendo tra questi anche il § 266 StGB) nei quali "il punto di vista normativo prende per la prima volta in considerazione... la realtà sociale che costituisce il substrato di tutte le distinzioni dogmatiche". Cfr. C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale*, (a cura di) S. Moccia *Politica criminale e sistema del diritto penale*, 1998, 53.

¹²² Così G. ARTZ-U. WEBER, *Strafrecht. Besonder Teil: Wirtschaftstraftaten*, 2ª ed., 1989, 66, nt. 179; E. HUBER, § 266, *LK*, cit., Rdn. 17. In senso contrario, però, v. E. SAMSON, § 266, *SK*, cit., Rdn. 13 e T. LENCKNER, § 266, *Sch/Sch*, cit., Rdn. 2. La distinzione fatta nel testo, frutto, come è noto, di un compromesso da due opposte opinioni dottrinali, è stata indicata da parte della dottrina italiana come "espressione [del]la lotta tra la corrente pancivilistica e la corrente autonomistica del diritto penale" così P. NUVOLONE, *L'infedeltà*, cit., 23, nt. 11. Sulle genesi storica della fattispecie e sulle sue attuali problematiche interpretative cfr., L. FOFFANI, *L'infedeltà*, cit., 235 ss.

re che nella realtà non si rinvenga quella drastica contrapposizione che sembrerebbe essere fatta propria dalla lettera della legge. Senza approfondire oltre la questione, è qui sufficiente ricordare che il BGH¹²³ sembra aver fatto proprio l'orientamento favorevole ad una ricostruzione unitaria della fattispecie in esame affermando che anche per l'ipotesi di *Mißbrauch* è essenziale l'esistenza di un sottostante *Vermögensbetreuungspflicht*, così come per la successiva ipotesi della violazione degli obblighi di fedeltà¹²⁴.

Si discute, poi, se la recente normativa sull'*insider trading* possa trovare applicazione anche alle ipotesi di amministrazione di fatto, se cioè quest'ultimo possa essere considerato o meno un *insider* primario (*rectius*: colui che ha accesso diretto alle informazioni riservate). Il tema, per quanto risulta, manca di sufficienti approfondimenti interpretativi e non trova alcun riscontro nella attività giurisprudenziale. Si è comunque sottolineato, *obiter dictum*, che la formulazione del § 13 *Wertpapierhandelsgesetz* del 26 luglio 1994 (*WpHG*) è tale da poter agevolmente ricomprendere (cfr. § 13 I Nr.3 *WpHG*) l'amministratore di fatto; conseguentemente anche il *faktischer Geschäftsführer* che, in violazione dei divieti descritti dal successivo § 14, divulghi informazioni ricevute in "specifica connessione" con le funzioni di fatto esercitate all'interno dell'impresa, potrà rispondere del reato di cui al § 38 *WpHG*¹²⁵.

Un'altra ipotesi delittuosa che merita alcune brevi considerazioni è la frode fiscale (*Steuerhinterziehung*) di cui al § 370 AO. Sul punto si registrano diverse sentenze favorevoli alla responsabilità penale dell'amministratore di fatto, anche con riferimento alle ipotesi omissive *ivi* descritte (§ 370 I Nr. 2 e 3)¹²⁶. L'aspetto che merita di essere sottolineato è la particolare interpretazione offerta dalla giurisprudenza circa la fonte dell'obbligo tributario. Questo, sempre secondo questa parte della giurisprudenza, non deriverebbe dal disposto del § 35 AO "ma dall'esercizio dell'attività economica produttiva di reddito": non quindi da una fonte normativa ma direttamente dall'*esercizio di fatto* dell'attività economica¹²⁷. Se ciò è vero, anche l'amministratore di fatto

¹²³ BGHSt 24, 386.

¹²⁴ U. WEBER, *Überlegungen zur Neugestaltung des Untruestrafrechts*, FS E. Dreher, 1977, 555 ss.

¹²⁵ A. DIERLMANN, *Das neue Insiderstrafrecht*, NStZ, 1996, 520.

¹²⁶ BGH, *Wistra*, 1987, 147; BGH, *ivi*, 1991, 197 ss.

¹²⁷ BGH, *Wistra*, 1987, 147; BFHE 156, 46; BFH BStBl, 1980, II, 526; BFH, *ivi*, 1989, II, 491.

potrebbe essere considerato soggetto attivo nell'ipotesi delittuosa in esame purché sia a lui riconducibile la reale gestione dell'attività di impresa. Assai meno problematica risulta l'ipotesi "attiva" di cui al § 370 I Nr.1 AO, fattispecie nella quale la descrizione del reato è incentrata sul "chiunque" (*jedermann*) ed espressamente svincolata da sottostanti obblighi tributari¹²⁸.

Con riguardo alla frode fiscale, la giurisprudenza ha avuto modo di approfondire i riflessi dell'amministrazione di fatto nell'ambito dell'elemento soggettivo del reato. Si è affermato che l'amministratore "di fatto...assume il significato di elemento normativo del fatto tipico"¹²⁹: ciò significa che il dolo del soggetto attivo del reato deve coprire anche la qualifica soggettiva. A tal fine non è però necessario che si rappresenti l'esatto significato normativo di questo: anche per questa ipotesi è sufficiente l'usuale "conoscenza parallela nella sfera laica" (*Parallelwertung in der Laiensphäre*)¹³⁰. Con specifico riguardo alla frode fiscale, si è sostenuto che soltanto le circostanze che fondano l'obbligo e non l'obbligo stesso, sono elementi del *Tatbestand* del reato. L'agente dovrà, allora, rappresentarsi la posizione ricoperta all'interno della società ed il "significato sociale" espresso dalla qualifica, in modo da poter ricavare la conoscenza della posizione di garanzia che si viene ad assumere con l'esercizio di quella attività¹³¹.

Più in generale, si deve ricordare che quest'ultima questione pone all'interprete delicati problemi in ordine alla delimitazione dello spazio applicativo da destinare all'errore di fatto (§ 16 StGB) o all'errore di diritto (§ 17 StGB) nell'ambito della frode fiscale, in quanto l'attività che fonda l'obbligo tributario appartiene al fatto tipico, ma una sua conoscenza parallela nell'ambito sociale non è possibile perché tale obbligo deriva esclusivamente dal contenuto di valutazioni compiute da norme di diritto tributario. È allora impossibile ricostruire autonomamente nell'ambito sociale il significato dell'azione, perché questo coinciderebbe perfettamente con la valutazione normativa; di conseguenza, l'ignoranza della norma renderebbe impossibile una conoscen-

¹²⁸ E. SAMSON, § 370, A. FRANZEN-B. GAST-E. SAMSON *Steuerstrafrecht*, 3^aed. 1983, Rdn. 11 s. BGH 21/1/98, *Wistra*, 1998, 146.

¹²⁹ BGH, *Wistra*, 1991, 197. A favore della responsabilità dell'amministratore di fatto si è pronunciata anche BGH 21/1/98, *ivi*, 1998, 146 s.

¹³⁰ E. MEZGER, *Strafrecht*, 1931, 328.

¹³¹ BGH, *Wistra*, 1991, 197 e BGH, *StrV*, 1984, 461 per la bancarotta.

za del fatto tipico. Seguendo questa impostazione, l'errore sulle circostanze poste alla base di un debito tributario sarebbe un errore di fatto che escluderebbe il dolo del fatto tipico¹³².

Un'altra segnalazione proveniente dalla dottrina che si è occupata dell'amministratore di fatto riguarda un problema di stretta attualità nella prassi e nella dogmatica tedesca: la responsabilità penale per danni alle persone provocati da prodotti¹³³. Giova premettere che, a differenza delle ipotesi considerate sopra, in questi casi ci si trova di fronte ad una tipologia delittuosa (ad es. lesioni personali, omicidio) solo occasionalmente collegata con l'esercizio di attività imprenditoriali. Per queste ipotesi non sussiste alcun dubbio che l'esercizio di fatto di funzioni costituisca il criterio fondante della responsabilità penale.

Infatti, secondo la giurisprudenza del BGH, nelle ipotesi omissive, il presupposto necessario per poter affermare la responsabilità penale per danni da prodotti si sostanzia in una posizione di garanzia in capo all'amministratore che immette prodotti nel mercato, quando ciò comporti, "in modo contrario all'obbligo", un pericolo per la salute dei consumatori o provochi loro un danno. Infatti, nell'ambito dello scopo della società la "produzione e la vendita di un prodotto" costituiscono le azioni tipiche dell'amministratore: in forza di ciò, a carico di quest'ultimo sorge l'obbligo di attivarsi affinché non si verifichino conseguenze dannose per i consumatori¹³⁴. Di fronte ad una formulazione di principio di questo tipo, non priva di inconvenienti¹³⁵, è evidente che a nulla rileva la piena titolarità giuridica o meno di chi compie quell'azione: ciò che conta è l'attività realmente compiuta, la posizione assunta nei confronti dell'attività di produzione. Diversamente opinando si finirebbe per dar vita a forme di imputazione penale totalmente modellate sulle prescrizioni normative del diritto commerciale, dimenticando così le peculiarità di scopo ("Ziele") che caratterizzano le prescrizioni penalistiche in materia. "I criteri di imputazione non possono", allora, "essere astratti e totalmente indipendenti dalle

¹³² BGH, NJW, 1980, 1005; BayObLG, MDR, 1990, 655; E. SCHLÜCHTER, *Zur Irrtumlehre im Steuerstrafrecht*, Wistra, 1985, 43 ss; C. ROXIN, *Strafrecht*, cit., § 12, II, Rdn. 96 s.

¹³³ P. LÖFFELER, *Strafrechtliche*, cit., 122, note 30-36; A. DIERLMANN, *Die faktischen*, cit., 154.

¹³⁴ BGSt 37, 106 ss (spec. 113 s.) c. d. Lederspray – Entscheidung.

¹³⁵ W. HASSEMER, *Produktverantwortung im modernen Strafrecht*, 1994, 52 ss.

competenze di fatto”¹³⁶. Una volta riconosciuta legittima la responsabilità penale dell'amministratore di fatto, per la sua individuazione non resterà che riferirsi ai criteri usualmente utilizzati in dottrina e giurisprudenza: influenza determinante sulle più rilevanti decisioni sociali, manifestazione esterna ed interna della funzione di amministratore, ecc.

Questa cursoria ricostruzione dei profili di rilevanza della figura dell'amministratore di fatto sembra confermare l'opinione di chi ritiene che la soluzione di questo problema è indissolubilmente legata alle peculiarità delle singole figure criminose, alla loro tipizzazione ed ai rapporti che queste eventualmente intrattengono con obblighi giuridici di natura extrapenale. Sembra altresì avvalorato il convincimento di chi osserva che soluzioni generalizzanti fondate sul richiamo alla funzione del diritto penale o alla predilezione di quest'ultimo per il “reale stato delle cose” rischiano di mettere in crisi il corposo apparato di garanzie, anche di rango costituzionale, che l'ordinamento appronta in materia penale.

¹³⁶ W. HASSEMER, *Produktverantwortung*, cit., 65 s. ID., *Questioni giuridiche relative alla “responsabilità per il prodotto”*, (a cura di) G. Borré-G. Palombarini, *Il sistema sanzionatorio penale e le alternative di tutela*, 1998, 135 s.

MATTEO LUIGI NAPOLITANO

La Santa Sede e la Seconda guerra mondiale. Memoria e ricerca storica nelle pagine della "Civiltà Cattolica"

ABSTRACT

Basato su documenti editi e inediti e su varia saggistica, questo articolo mette in evidenza il contributo dato dalla rivista dei gesuiti, *La Civiltà Cattolica*, al dibattito storiografico concernente il ruolo di Pio XII e della Santa Sede nella seconda guerra mondiale. Viene fatta una disamina dei principali temi dell'annoso dibattito sull'argomento: lo scoppio della guerra e le conquiste hitleriane; l'Italia nel conflitto; la guerra di propaganda; la protezione delle vittime di guerra e gli aiuti umanitari; "Roma città aperta"; l'atteggiamento della Santa Sede di fronte all'Olocausto; le possibili vie della pace. Su tutto ciò si offre una rassegna dei principali spunti offerti dagli storici della Compagnia di Gesù. Vengono anche sottoposte al lettore alcune considerazioni conclusive che vogliono essere una proposta di lettura, aperta alla riflessione ed al sereno confronto.

MATTEO LUIGI NAPOLITANO

LA SANTA SEDE E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Memoria e ricerca storica nelle pagine della "Civiltà Cattolica"

Premessa

L'opera della Santa Sede nella seconda guerra mondiale è oggetto ancor oggi di intenso dibattito: talvolta scaturito da particolari momenti della vita della Chiesa (come, ad esempio, la recente "richiesta di perdono" formulata da Giovanni Paolo II); tal'altra originato dall'uscita di libri sull'argomento, alcuni dei quali vengono considerati densi di "rivelazioni" e di documenti "sensazionali".

Non è questa la sede per proporre al lettore una distinzione tra "luminari" e "luminarie" dell'odierno panorama culturale, tra la vera storiografia e quella ritenuta tale. Diremo soltanto che il ruolo della Santa Sede e di Pio XII nella seconda guerra mondiale, in tutti i suoi aspetti, è un campo di ricerca ancora aperto per lo studioso; e che gli archivi vaticani sono stati dischiusi negli anni Sessanta solo a un drappello di gesuiti incaricati di pubblicare i documenti della Santa Sede relativi al periodo 1939-1945.

La decisione di pubblicare gli *Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale*¹ fu presa sull'onda della polemica scaturita da un dramma teatrale, *Il Vicario* di Rolf Hochhuth². A tal riguardo ricaviamo nuovi elementi dalla diretta testimonianza di uno dei curatori degli *Actes*, padre Pierre Blet S.I.. Secondo Blet la decisione di pubblicare la collana fu presa in seguito all'uscita del libro di Saul Friedländer, basato sugli archivi tedeschi³. Fu determinante soprattutto il fatto che questo libro finisse per accreditare gli assunti di Hochhuth, ovvero il "gran rifiuto" di Pio XII di parlare contro

¹ *Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale*, édité par Pierre Blet, Robert A. Graham, Angelo Martini, Burkhard Schneider (d'ora in poi: ADSS), 11 voll., Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965-1981.

² ROLF HOCHHUTH, *Der Stellvertreter*, Hambourg: Rowohlt, 1963. Trad. it.: *Il Vicario*, Milano: Feltrinelli 1964 (con prefazione di Carlo Bo).

³ SAUL FRIEDLÄNDER, *Pio XII e il Terzo Reich. Documenti*, Milano: Feltrinelli, 1965 (ed. orig.: 1964).

il nazismo. Da qui la constatazione che fosse ormai indispensabile pubblicare una collana (e non un semplice *livre jaune*) di documenti vaticani sulla seconda guerra mondiale⁴.

La graduale pubblicazione degli *Actes* non ha però spento le polemiche, che si sono precisate intorno a questo o quell'aspetto della politica di Papa Pacelli. Giocava contro la Santa Sede il fatto dell'inaccessibilità agli studiosi delle carte archivistiche vaticane sul periodo considerato. Sicché non pochi fra gli addetti ai lavori si chiesero se per caso la mole di materiale che veniva pubblicata non servisse a celare l'esistenza di materiale "scottante" e probante per chi sosteneva la tesi dei "dilemmi" e dei "silenzi" di Pio XII.

Essendo parte non trascurabile dell'alta cultura contemporanea, anche *La Civiltà Cattolica*, la storica rivista dei gesuiti, è entrata nel dibattito sulla Santa Sede e la seconda guerra mondiale. La rivista aveva dalla sua il fatto di essere firmata, fra gli altri, dagli stessi curatori degli *Actes*. Proprio grazie a ciò, gli articoli assunsero un ruolo sempre maggiore nel dibattito storiografico, man mano che si pubblicavano i singoli volumi degli *Actes*. *La Civiltà Cattolica* ha dato, per esempio, puntuali anticipazioni storiche, precisazioni, risposte "a distanza", talvolta senza poter citare una sola carta d'archivio (essendo gli *Actes* ancora in gestazione); ma di fatto non smentite dalle fonti successive. Una ricapitolazione del lavoro dei gesuiti di *Civiltà Cattolica*, in qualità di storici della Chiesa nel secondo conflitto mondiale, è l'oggetto del presente articolo.

Una voce contro la Germania

Quando, dopo il 15 marzo 1939, data della fine della Cecoslovacchia, la Gran Bretagna garantì unilateralmente la Polonia, con una dichiarazione di Chamberlain ai Comuni del 31 marzo 1939⁵, l'attentato

⁴ Testimonianza di padre Pierre Blet S.I., in un'intervista di prossima pubblicazione, all'autore del presente articolo. In senso diverso la testimonianza di padre Graham, che mantiene un diretto rapporto di causa-effetto fra il dramma di Hochhuth e la pubblicazione degli *Actes*. ROBERT A. GRAHAM S.I., *Alle origini degli "Actes et Documents du Saint-Siège"*, in Andrea Riccardi (a cura di), *Pio XII*, Bari-Roma: Laterza, 1984, pp. 265-273.

⁵ Così dichiarò Chamberlain: «Al fine di rendere perfettamente chiara la posizione del Governo di Sua Maestà prima che le consultazioni (attualmente in corso con altri governi) siano terminate, devo fin d'ora informare la Camera che, nel frattempo,

ai principi di equità, di giustizia e di diritto internazionale si stava perpetrando con successo da Hitler e da Mussolini ai danni di un certo numero di paesi. Né quella dichiarazione si proponeva di ridiscutere lo *status quo ante*, ovvero la nuova carta d'Europa ridisegnata a vantaggio delle dittature e che, soprattutto a partire dal 1938, aveva preso a modellarsi sui due concetti di "spazio tedesco" e di "spazio vitale" che informavano l'espansionismo hitleriano⁶.

Suonava perciò in qualche modo strano, agli orecchi dei belligeranti di un'Europa così priva di principi di qualche sostanza, e ormai in guerra dopo il 1° settembre 1939, che un Papa da poco asceso al Soglio col nome di Pio XII (e in continuità ideale con l'operato del suo predecessore), dettasse al mondo delle linee morali e spirituali valide *erga omnes*; e che a maggior ragione considerasse queste linee lo scudo necessario contro una dittatura senza precedenti in un paese da lui tanto amato, come la Germania. Dette linee furono contenute nella prima Enciclica di Pio XII, la *Summi Pontificatus*, emanata il 20 ottobre 1939.

«Nell'insieme, l'Enciclica insisteva in maniera predominante contro il *Reich* nazionalsocialista, e così veniva compresa dall'una e dall'altra parte, da un lato con compiacimento, dall'altro con irritazione». Que-

in caso di qualsiasi azione che metta nettamente in pericolo l'indipendenza polacca, e alla quale il Governo polacco ritenga essere suo vitale interesse di resistere con le proprie forze nazionali, il Governo di Sua Maestà si considererà immediatamente tenuto a sostenere la Polonia con tutti i mezzi». Citato in JEAN-BAPTISTE DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, a cura di Pietro Pastorelli, Milano: Edizioni Led 1998, pp. 225-226. Va ricordato che la garanzia fu data anche ad altri paesi ritenuti esposti all'aggressione della Germania, come la Romania e la Grecia. Per alcuni elementi sulla posizione della Santa Sede a ridosso degli eventi bellici: ANGELO MARTINI S.I., *Pio XI e gli Accordi di Monaco*, in "La Civiltà Cattolica", a. 126, vol. III, pp. 457-472; ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e l'Anschluss*, in "La Civiltà Cattolica", a. 139, 1988, pp. 354-364.

⁶ La stessa garanzia britannica alla Cecoslovacchia, prima che questa si estinguesse, non era valida che in caso di aggressione non provocata. Ma, com'è noto, la Cecoslovacchia si era estinta dopo che il suo presidente, Emil Hacha, aveva fatto "spontaneamente" appello alle truppe naziste. Formalmente Hitler non aveva dunque compiuto alcuna aggressione; le coscienze democratiche potevano stare in pace. Quanto alla Polonia la nuova garanzia britannica era data all'"indipendenza" e non alla "integrità territoriale" di essa, e sarebbe entrata in funzione in presenza di una minaccia netta, ossia indiscutibilmente chiara agli occhi del garante. Una sfumatura lessicale di non poco conto.

ste parole di Graham, riportate nella *Civiltà Cattolica*⁷ sono attentamente pesate. Anzi documentate. L'attenzione di questo fecondo studioso (che aveva vissuto con i colleghi Blet, Martini e Schneider l'esperienza di ricerca negli archivi vaticani, per la preparazione degli *Actes et Documents du Saint-Siège*) si è rivolta infatti alle fonti archivistiche e documentarie tedesche e britanniche, che hanno dato molti lumi sul potente influsso, positivo per il clero e per i fedeli, negativo per il regime nazista, esercitato dalla prima enciclica di Pio XII. L'importanza di essa fu immensa per il campo antinazista, che decise di "paracadutarne" molte copie in territorio tedesco⁸. Ne nacque una rimostranza del governo tedesco, che volle sapere dalla Santa Sede se l'operazione avesse avuto il suo consenso, come si vociferava. Graham non ha trovato notizia della replica vaticana, tranne un dispaccio di Orsenigo, piuttosto infastidito dal "lancio di encicliche" sulla Germania, dato il suo ruolo di nunzio a Berlino⁹.

A riprova del pensiero degli alleati circa la *Summi Pontificatus*, le fonti archivistiche britanniche, e in particolare le carte del War Cabinet consultate da Graham al Public Record Office, ci dicono che il governo di Londra considerò l'enciclica «molto soddisfacente»¹⁰.

La Germania decise di non entrare in polemica con la Santa Sede per i non graditi contenuti dell'enciclica. Ma Graham è sceso in profondità, studiando le fonti tedesche per informarci del vero pensiero del governo tedesco; al di là degli sforzi del rappresentante presso la Santa Sede, Diego von Bergen, di illustrare la *Summi Pontificatus* nella sua luce migliore. Ciò che Bergen rimediò da Berlino fu infatti quello che Graham ha definito un «rabbuffo».

Rubiamo allo storico gesuita il passo decisivo, da lui pubblicato, del dispaccio del sottosegretario di Stato agli Esteri, Ernst Woermann, a Bergen:

⁷ ROBERT GRAHAM S.I., *L'Enciclica «Summi Pontificatus» e i belligeranti nel 1939. La "strana neutralità" di Pio XII*, in "La Civiltà Cattolica", a. 135, 1984, vol. IV, pp. 137-151 (p. 137 per la citazione).

⁸ *Ibidem*, pp. 138-139 e note 1 e 2 a p. 139 per i riferimenti documentari.

⁹ Cfr. ADSS, vol. I: *Le Saint-Siège et la guerre en Europe, 1939-1940*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1965, pp. 315-323. 356-361.

¹⁰ Il documento decisivo prodotto da Graham è il resoconto della seduta del Gabinetto di Guerra del 30 ottobre 1939, con le dichiarazioni di Halifax sulla *Summi Pontificatus*, di cui il governo prese atto: Public Record Office, London (d'ora in poi: PRO), *The War Cabinet*, 65 (39) 8, 544.

Il giudizio relativamente favorevole sull'enciclica papale, nel rapporto giunto a noi, qui non è condiviso. Qui si è del parere che con tale enciclica, che è essenzialmente una condanna del principio dello Stato totalitario, il Papa abbia tenuto presente anzitutto il terzo *Reich*¹¹.

Di senso non differente, anche se scritto con maggior garbo, fu il dispaccio del segretario di Stato agli Esteri, Ernst von Weizsäcker, allo stesso Bergen:

Se il Vaticano – scriveva egli il 25 gennaio 1940 – afferma che queste dichiarazioni sono di carattere generale e non dirette contro nessuno in particolare, ciò è a nostro avviso esatto solo in senso formale. Il Vaticano adopera frasi generiche, ma è abbastanza chiaro che allude a casi particolari¹².

Per meglio comprendere l'effetto della *Summi Pontificatus* in Germania, va ricordato che ai vescovi tedeschi fu necessario parafrasarne il contenuto nelle loro omelie e nelle loro lettere pastorali per la Quaresima del 1940, avendo il governo tedesco adottato misure restrittive di polizia nei confronti della diffusione dell'enciclica. Solo l'arcivescovo di Friburgo ritenne di dover commentare il documento papale direttamente dal pulpito, nella notte di San Silvestro del 1939 e durante

¹¹ *Der Notenwechsel den Hl. Stuhl und deutschen Reichsregierung*, bearbeitet von Dieter Albrecht, Matthias Grünewald, Mainz, 1980, vol. II, pp. 210-211, citato in ROBERT GRAHAM S.I., *L'Enciclica "Summi Pontificatus" e i belligeranti nel 1939*, cit., p. 142.

¹² *Ibidem*. Graham critica le affermazioni di Lewy (G. LEWY, *The Catholic Church and Nazi Germany*, New York, 1964), il quale ha sostenuto che in fondo la polizia tedesca fu indifferente alla diffusione dell'enciclica di Pio XII, ritenendola «innocua e abbastanza ambigua tanto da permettere che venisse letta dal pulpito» (p. 215). Osserva Graham: «Si tratta di un giudizio affrettato e dovuto a poca informazione. In realtà, la *Gestapo* non era ancora pronta, per motivi politici più gravi, ad arrestare sul fatto un sacerdote che leggesse dal pulpito un documento pontificio. Per la stessa ragione nel 1937 non era stata interrotta neppure l'enciclica *Mit brennender Sorge*, ancor più apertamente critica. Infatti, era molto più pratico impedire un'ulteriore diffusione del documento al di fuori delle chiese, e far poi pagare al prete il suo coraggio con successivi interrogatori». ROBERT GRAHAM S.I., *L'Enciclica "Summi Pontificatus" e i belligeranti nel 1939*, cit., p. 143. A proposito della *Gestapo*, Graham riproduce una lettera del temibile Heydrich al capo della cancelleria di Hitler, Ernst Lammers, contenuta nelle carte della Cancelleria del *Reich*, allora depositate al *Bundesarchiv* di Coblenza (R 4311/15046). Scrive Heydrich: «L'enciclica è diretta unicamente contro la Germania, sul piano ideologico come pure per quanto riguarda il conflitto tedesco-polacco».

la Giornata dei Bambini. Forse gioverà ricordare che per questo suo ammirevole coraggio egli ricevette una “lode particolare” da Pio XII¹³.

Sulla base di quanto esposto non si può non condividere l’acuta osservazione di padre Graham:

Per comprendere con chiarezza quale fosse, in realtà, il bersaglio finale della *Summi Pontificatus*, bisognerebbe ricordare – fatto raramente considerato dagli storici e dai politici – che la Santa Sede e il *Reich* nazionalsocialista erano già “in guerra”. L’inizio del conflitto militare non portò alcun alleggerimento della politica antireligiosa in Germania. Al contrario, i nazisti sfruttarono lo stato di guerra per raggiungere i diversi obiettivi che il partito si proponeva all’interno del Paese, incluso quello di sbarazzarsi degli avversari più fastidiosi. Nel caso della Chiesa cattolica, ciò significò la confisca delle proprietà ecclesiastiche, la chiusura delle scuole cattoliche, la soppressione delle pubblicazioni e delle organizzazioni giovanili, l’incarcerazione dei preti: in una parola il completo affossamento del Concordato del 1933¹⁴.

La Polonia, prima vittima di guerra

Appariva chiaro come, nell’incipiente dibattito sul ruolo della Santa Sede nella seconda guerra mondiale, e per contrastare le prime polemiche sull’opera di Pio XII, l’accesso ai documenti vaticani, precluso ai più, fosse l’unico strumento di risposta valida.

La Civiltà Cattolica aveva una sua base in Segreteria di Stato; padre Angelo Martini vi lavorava, in una stanza messagli a disposizione, onde consentirgli di svolgere i suoi studi storici. Aveva perciò un accesso piuttosto libero alle carte dell’Archivio Segreto Vaticano, quindi anche a quelle sul periodo 1939-1945¹⁵.

Ecco dunque apparire sulla rivista dei Gesuiti, nel 1960, un articolo di padre Martini sulla Polonia nel 1939, basato su carte d’archivio

¹³ ADSS, vol. 2: *Lettres de Pie XII aux évêques allemands, 1939-1944*, II ed., 1993, pp. 130 e 149. Per le contromisure che Himmler propose contro mons. Gröber, cfr. ROBERT GRAHAM S.I., *L’Enciclica “Summi Pontificatus” e i belligeranti nel 1939*, cit., pp. 146-147.

¹⁴ *Ibidem*, pp. 150-151.

¹⁵ Lo ha dichiarato padre Pierre Blet S.I. all’autore del presente saggio.

vaticane¹⁶, in cui veniva analizzata da vicino l'opera di questo «uomo di pace e Papa di guerra» che era stato Pio XII¹⁷.

Padre Martini evidenziava la proposta di Pio XII, lanciata all'inizio del maggio 1939, di convocare una conferenza internazionale fra le grandi potenze del tempo (Germania, Polonia, Italia, Francia e Inghilterra), per risolvere la questione di Danzica e del Corridoio. La proposta fu sostenuta anche con un'apposita "navetta" di padre Tacchi Venturi fra Palazzo Venezia e il Palazzo Apostolico; e venne concretizzata in un messaggio ai governanti, di cui Martini pubblicava il testo. Nel messaggio il Papa chiedeva ai destinatari, per il bene dell'umanità, di «esperire in pacifiche conversazioni le vie che sembrano adatte a scongiurare il pericolo di cruenti conflitti» e di «radunarsi in amichevole "conferenza" con i Rappresentanti della Francia, della Germania, dell'Inghilterra e della Polonia [*il testo usato da Martini era evidentemente quello inviato al Governo italiano n.d.r.*]». Vi era poi una precisazione: «Compiendo, così, l'obbligo Nostro di Pastore e di Padre, crediamo opportuno astenerci dall'entrar comechessia nei programmi e, tanto meno, nei particolari di tale desiderato convegno: ma ognuno vede che non potrà ritornare la tranquillità negli animi se innanzi tutto non siano durevolmente composte le questioni pendenti tra la Germania e la Polonia, tra la Francia e l'Italia e le altre che da queste derivano».

A quest'iniziativa fu abbinata la richiesta inviata dalla Santa Sede al ministro degli esteri polacco, colonnello Beck, tramite il Nunzio a

¹⁶ ANGELO MARTINI S.I., *Polonia 1939: prima tappa di una guerra crudele*, "La Civiltà Cattolica", a. 111, 1960, vol. II, pp. 353-371. Dello stesso si veda anche *Silenzi e parole di Pio XII per la Polonia*, in "La Civiltà Cattolica", a. 112, 1961, vol. II, pp. 237-249.

¹⁷ La frase, riportata da padre Martini a p. 354, era del card. Tardini, nella sua biografia su Pacelli, da poco uscita. Card. DOMENICO TARDINI, *Pio XII*, Città del Vaticano, 1960. Sull'opera di Pio XII in favore delle altre vittime di guerra, era uscito nel frattempo il libro di IGINO GIORDANI, *Vita contro morte. La Santa Sede per le vittime della seconda guerra mondiale*, Verona: Arnoldo Mondadori, 1956. Il libro conteneva le prime puntualizzazioni sull'opera del Papa in favore degli Ebrei (pp. 221 ss.). Se ne veda la recensione di FIORENZO CAVALLI S.I., in "La Civiltà Cattolica", a. 108, 1957, vol. II, pp. 66-74. «Un segno particolarmente gradito – scriveva padre Cavalli – dovette giungere al suo [di Pio XII] cuore con la conversione di molti ebrei, alcuni di chiara fama, soprattutto quella di Israele Zolli, che volle essere battezzato col nome di Eugenio, per esprimere anche così i suoi sentimenti verso il Vicario di Cristo» (p. 70). All'epoca dei fatti Zolli era il Rabbino Capo di Roma.

Varsavia Cortesi, di usare toni moderati nel prossimo discorso che avrebbe tenuto il 5 maggio 1939¹⁸.

La proposta pontificia ebbe la risposta dilatoria di Francia e Gran Bretagna, la quale ultima consigliò alla Santa Sede un'azione diretta presso le cinque potenze destinatarie¹⁹. Negativa fu la risposta polacca²⁰. Del pari scoraggiante fu la risposta italo-tedesca; Ciano e Ribbentrop consideravano il passo del Vaticano alquanto prematuro²¹. In capo a metà maggio dunque, la proposta papale di conferenza a cinque poteva dirsi respinta.

Il sondaggio compiuto dalla S. Sede – ricorda Martini – avveniva in un momento delicato. Non gli si poteva disconoscere discrezione, tempestività, lungimiranza domandando un leale confronto, una decisa volontà di non ricorrere alla forza, un impegnativo proposito di pace. In realtà da una parte Francia ed Inghilterra si sentivano deboli senza gli Stati Uniti, temevano una nuova Monaco, e la Polonia paventava che una conferenza a cinque avrebbe potuto tutelare meno bene i suoi diritti, e che un insuccesso avrebbe aggravato i pericoli di guerra. A sua volta Hitler non era attirato da un incontro in cui inevitabilmente si sarebbe formato uno schieramento di tre contro due, e nel quale avrebbe dovuto prendere impegni o almeno scoprire i suoi piani; Mussolini poi, conscio di non essere preparato alla guerra, desiderava una conferenza che avrebbe dato respiro e portato qualche concessione, ma non poteva imporsi alla Germania²².

Il fallimento dell'iniziativa pontificia fu dovuto anche al fatto che era ormai imminente la conclusione del Patto d'Acciaio fra Germania ed Italia, e che andavano precisandosi i piani d'azione segreti del Ter-

¹⁸ In ANGELO MARTINI S.I., *Polonia 1939*, cit., p. 356. Cfr. ADSS, vol. I, cit., doc. 19. Per la proposta papale, doc. 20.

¹⁹ Cfr. ADSS, vol. I, cit. docc. 22-27, 31, 33; nonché *Documents on British Foreign Policy 1919-1939* (d'ora in poi: DBFP), Third Series, vol. V, docc. 362 e 399; *Documents Diplomatiques Français* (d'ora in poi: DDF), Série 1936-1939, t. XVI, docc. 77 e 107.

²⁰ ADSS, vol. I, cit. doc. 37.

²¹ Cfr. *Akten zur deutschen Auswärtiges Politik (1918-1945)*, (d'ora in poi: ADAP), Serie D, vol. VI, doc. 341. Sui colloqui di Milano tra Ciano e Ribbentrop, del 6-7 maggio 1939: GALEAZZO CIANO, *Diario (1937-1943)*, a cura di Renzo De Felice. Milano: Rizzoli, 1980, p. 294 (6-7-maggio). Cfr. ADSS, I, doc. 47.

²² ANGELO MARTINI S.I., *Polonia 1939*, cit., p. 357.

zo Reich²³. Ma la Santa Sede aveva tenuto a farla conoscere ai vari governi, e specialmente a quello di Washington, di cui il Vaticano avrebbe chiesto i buoni uffici; come dimostra una circolare del 10 maggio 1939, inviata dal card. Maglione ai rappresentanti pontifici, e pubblicata per la prima volta da Martini²⁴.

La proposta pontificia arrivava in un momento in cui i profondi sconvolgimenti seguiti al settembre 1938 impedivano un prolungamento dell'*appeasement*, della condiscendenza nei confronti dei regimi totalitari. Il periodo era inoltre tale che il passo della Santa Sede si prestava ad essere snaturato nei suoi reali contenuti, per assumerne altri di natura politica, al di là delle intenzioni dello stesso Pio XII²⁵. L'iniziativa riscosse ad ogni modo un certo consenso e vari riconoscimenti. Né il Papa tralasciò occasione di esortare le parti in causa a mantenere la pace, e di avviare una nuova serie di azioni all'inizio dell'estate del 1939, come l'appello radiofonico lanciato da Castelgandolfo il 24 agosto²⁶.

Martini ha rilevato poi una questione di non poco momento, ossia la pari gravità di effetti delle due occupazioni della Polonia: quella tedesca e la sovietica²⁷. Altre informazioni l'Autore ha dato circa la triste situazione delle diocesi polacche, oggetto di spartizione fra i due occupanti; e sull'inizio di quella "via dolorosa" che accomunò il clero al popolo polacco²⁸.

²³ Sulla firma del Patto d'Acciaio, importanti novità sono state apportate da PIETRO PASTORELLI, *Il Patto d'Acciaio nelle carte dell'Archivio segreto di Gabinetto*, in *L'Italia in guerra - Il primo anno. Atti del primo convegno della Commissione italiana di Storia Militare*, Roma, 1991, ora in: PIETRO PASTORELLI, *Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Momenti e problemi della politica estera italiana 1914-1943*, Milano: Edizioni Led, 1997, pp. 135-154.

²⁴ ANGELO MARTINI S.I., *Polonia 1939*, cit., nota 11 a p. 358. Il documento sarebbe stato pubblicato in ADSS, vol. I, doc. 38.

²⁵ ITALO GARZIA, *Pio XII e l'Italia nella seconda guerra mondiale*, Roma: Morcelliana, 1988, spec. le pp. 63 e 68.

²⁶ ADSS, vol. I, cit., doc. 113.

²⁷ «Ed intanto il sorgere su territorio polacco, accanto ai campi già tristemente famosi di Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen, di altri campi destinati non soltanto al concentramento ma allo sterminio, come Oswiecim (Auschwitz), Majdanek, Lublino...E lo stesso avviene nelle regioni occupate dai russi: distruzione della vita antecedente, sovietizzazione, deportazione a centinaia di migliaia oltre gli Urali, in Asia centrale, in Siberia senza che le notizie possano trapelare come di fatto riescono a filtrare dalla zona tedesca». ANGELO MARTINI S.I., *Polonia 1939*, cit., p. 365.

²⁸ Cfr. ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia (1939-1945)*, Roma: Edizioni Studium, 1997, spec. le pp. 107-119. Cfr. ROBERT A. GRAHAM S.I., *The Pope and Poland in World War Two*, London: Veritas, 1968.

Il disappunto della Santa Sede fu espresso con toni franchi da un passo d'iniziativa del nunzio a Berlino, Orsenigo, durante un colloquio col Sottosegretario di Stato Woermann, e riassunto in un rapporto al card. Maglione del 23 dicembre 1939. Pur senza parlare per incarico della Santa Sede (ma anzi da privato, su preghiera di alcuni tedeschi), è evidente che le espressioni e il tono di Orsenigo²⁹ non potevano non essere condivisi in Vaticano; diversamente sarebbero arrivati una smentita e il rimprovero per un'iniziativa compiuta senza istruzioni e con il pericolo di complicare i rapporti con Berlino. Orsenigo chiese che si svolgessero sollecite inchieste contro i colpevoli di crudeltà contro civili polacchi. Pochi giorni dopo, avendo appena compiuto un intervento in favore di due coniugi polacchi, Orsenigo si sentì rispondere che era meglio non s'interessasse di casi simili per non pregiudicare la stessa causa che voleva difendere³⁰.

Gli ostacoli frapposti dal Terzo Reich agli interventi della Santa Sede in Polonia furono molteplici e padre Martini li ha segnalati sulle pagine della *Civiltà Cattolica*, non senza una precisazione:

[Il Governo tedesco] ad arte spargeva versioni favorevoli sulla situazione in Polonia, non solo nei propri giornali, ma giungendo al punto di mandarle all'*Osservatore Romano*, a raccomandarle alla Segreteria di Stato per la pubblicazione. L'ambasciata, poi, presso la Santa Sede con occhio di argo esaminava il foglio ufficioso di questa, e, con frequenti appunti alla Segreteria di Stato, ne rilevava le ripetute inesattezze³¹.

Dagli anni Sessanta si muovevano dunque i primi passi per l'approfondimento, in ambienti curiali, degli studi storici sulla Santa Sede in rapporto alla Polonia occupata. Ciò era anche segno, del resto, di una vieppiù marcata tendenza a condurre ricerche basate sugli archivi

²⁹ «Mi limitai a dire – scrisse Orsenigo – che era voce abbastanza diffusa e sorretta da testimoni attendibili che si stavano compiendo crudeltà contro persone affatto innocenti e che si potevano supporre innocenti, perché se vi erano stati degli eccessi riprovevoli da principio anche da parte dei polacchi contro persone civili, certo i colpevoli erano o fuggiti o già puniti».

³⁰ Orsenigo a Maglione, 23 dicembre 1939, vol. III, doc. 77, citato *ibidem*, p. 369

³¹ *Ibidem*, p. 370 e nota 27. Sulle frequenti proteste del Consigliere dell'Ambasciata tedesca in Vaticano, Menhausen, cfr. ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia*, cit., p. 39 e nota 35 *ivi*; nonché ADSS, vol. IV: *Le Saint-Siège et la guerre en Europe, juin 1949-juin 1941*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1967, doc. 118.

vaticani, e riguardanti gli aspetti più disparati della diplomazia pontificia³².

Un secondo importante contributo agli studi sulla situazione polacca venne dalla pubblicazione del terzo volume (in due tomi) degli *Actes et Documents du Saint-Siège*, dedicato alla situazione religiosa in Polonia e nei Paesi baltici³³, che fu presentato alla stampa a fine maggio del 1967. Di questo volume padre Angelo Martini riassunse i contenuti sulla *Civiltà Cattolica*, evidenziando la natura della doppia occupazione della Polonia, tedesca e sovietica. Il Terzo Reich provvide a germanizzare, espellendo i polacchi dal *Warthegau*, la zona oggetto della sperimentazione del “nuovo ordine hitleriano”, o deportandoli in campi di lavoro tedeschi, e richiamando i tedeschi presenti nei Paesi baltici.

Non diversa nei metodi fu l'occupazione sovietica. Il problema per la Santa Sede fu quello di mantenere i contatti con le diocesi polacche e con la nunziatura, nonostante le difficoltà create dall'occupazione e le azioni di annientamento predisposte e rinforzate «da una propaganda insidiosa, tendente a persuadere i polacchi che la loro causa era ormai abbandonata da tutti, anche dal Papa, del quale non si riportavano fedelmente parole ed atti, sostituendoli con comunicati stravolti o inventati, che lo mostravano consenziente con il nuovo ordine hitleriano, senza interesse per le sorti del popolo polacco»³⁴. Come osserva Duce:

³² Un esempio è il libro di un docente di storia della diplomazia pontificia, mons. GIUSEPPE DE MARCHI, *Le nunziature apostoliche dal 1800 al 1956*, Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1957. In esso si hanno cenni alla guerra civile spagnola (pp. 241 ss.) e alla situazione della Cecoslovacchia, prima e dopo la dissoluzione di questa (pp. 84 e 233). Notava padre Cavalli, recensendo questo libro: «Non sempre così solenne, né altrettanto noto è l'intervento della diplomazia vaticana in favore della pace sia nel primo, sia nel secondo conflitto mondiale. Solo un piccolo spiraglio di luce illumina qualcuno dei passi compiuti. Per il resto dirà lo storico futuro quante volte e con quale zelo i nunzi apostolici siano stati ministri del Papa nell'opera da Lui svolta per ristabilire la concordia fra i popoli». “La Civiltà Cattolica”, a. 109, 1958, vol. II, p. 516.

³³ Cfr. ADSS, vol 3: *La situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes (1939-1945)*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1967, in due tomi.

³⁴ ANGELO MARTINI S.I., *La situazione religiosa in Polonia e negli Stati baltici durante la seconda guerra mondiale*, in “La Civiltà Cattolica”, a. 118, 1967, vol. II, pp. 441-455 (la citazione è a p. 445). Nello stesso senso G. WARSZAWSKI, *Una prima tappa della lotta di Pio XII nella Polonia durante la seconda guerra mondiale*, in “La Civiltà Cattolica”, a. 116, 1965, pp. 435-446.

Tedeschi e russi non hanno combattuto la “grande Polonia” per ridurne l'estensione, ma per decretarne il decesso: avrebbero potuto limitarsi i primi a riassorbire le minoranze tedesche, a rioccupare Danzica e il corridoio, e i secondi ad annullare gli effetti del conflitto russo – polacco degli anni Venti per riportare la frontiera sulla linea Curzon. Invece proseguono la distruzione politica dello Stato polacco: si ritorna alla spartizione che aveva prevalso al congresso di Vienna³⁵.

Non possiamo soffermarci sul dettaglio degli eventi; gioverà dire che l'articolo di Martini segue di pari passo gli *Actes*, notando alcune differenze tra l'occupazione sovietica e quella tedesca, senza tuttavia sminuire i deleteri effetti di entrambe³⁶.

L'azione della Santa Sede in favore della Polonia, sulla base dei documenti oramai disponibili, si poteva così descrivere:

L'azione di difesa si svolse su una duplice via: con la enunciazione dei principi, e con l'intervento presso le istanze responsabili. Mons. Tardini, in un lucido esame della situazione, espose i pericoli dell'una e dell'altra. La parola aperta e pubblica correva il rischio di essere snaturata e sfruttata a scopi di parte o di persecuzione, se fosse stata una dura condanna; l'intervento presso le istanze responsabili di non ottenere risultato positivo e concreto³⁷.

Il riserbo era necessario per il fatto che indubbiamente la Santa Sede aveva una libertà di manovra molto ristretta rispetto alla Germania nazista, che era all'apice delle sue conquiste. Nondimeno, la nota del card. Maglione a Ribbentrop, del 2 marzo 1943, in cui si riassumevano alcuni capi di accusa contro la Germania nazista, costituì «l'espressione più alta di questo atteggiamento»³⁸. Né si fu disposti a riconoscere le avvenute conquiste; pertanto ogni discussione con i tedeschi, diversamente da quanto avrebbero desiderato alcuni responsa-

³⁵ ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia*, cit., pp. 83-84.

³⁶ ANGELO MARTINI S.I., *La situazione religiosa in Polonia e negli Stati baltici*, cit., p. 446.

³⁷ ANGELO MARTINI S.I., *La situazione religiosa in Polonia e negli Stati baltici*, cit., p. 449. Sulla figura del Cardinale Tardini, si veda CARLO FELICE CASULA, *Domenico Tardini (1888-1961). L'azione della Santa Sede nella crisi fra le due guerre*, Roma: Edizioni Studium, 1988.

³⁸ ANGELO MARTINI S.I., *La situazione religiosa in Polonia e negli Stati baltici*, cit., p. 450. Nello stesso senso, PIETRO PASTORELLI, *Pio XII e la politica internazionale*, in Andrea Riccardi (a cura di), *Pio XII*, cit., p. 133. La nota di Maglione a Ribbentrop del 2 marzo 1943 trovasi ora in ADSS, vol. III, t. II, cit., doc. 480.

bili locali e lo stesso cardinale Bertram, avrebbero dovuto svolgersi non ufficialmente, ma in via locale, e perfino privata. Vi era insomma l'animo diviso «tra la coscienza di dover agire, la volontà di fare e la penosa condizione di aver di fronte un avversario volutamente sordo, ed incline ad accrescere i mali per rappresaglia».

Peggiora era la situazione rispetto all'URSS, con cui non v'era alcun contatto ufficiale; il che rendeva ardua la difesa dei cattolici nei paesi baltici. Lo stesso governo statunitense ritenne controproducente usare i suoi buoni uffici, richiesti dal Vaticano, in favore dell'amministratore apostolico di Estonia, mons. Profitlich.

Se la difesa non poteva raggiungere l'estensione e ottenere l'efficacia desiderate, restava ancora il campo del conforto e del soccorso. La pubblicazione o la lettura isolata di parecchie lettere del Papa a gruppi di vescovi o a singoli, in occasione di speciali avvenimenti, soprattutto di giubilei e di ricorrenze, può causare l'impressione di un discorso ufficiale, al di fuori del contesto tragico nel quale vivevano gli attori del dialogo. Il trovarle inserite nell'insieme della documentazione, la presenza soprattutto degli altri interlocutori con le loro lettere, permette di comprendere il significato e la portata di quel carteggio, in quegli anni. Per la Santa Sede si trattava di mostrare il costante ricordo e la quotidiana sollecitudine per le loro necessità. Ciò vale soprattutto per le lettere personali, gratulatorie. Ma si trattava pure di impartire direttive, essere accanto ai vescovi nelle preoccupazioni del ministero, svolto tra pericoli e difficoltà crescenti. L'episcopato di mostrò all'altezza della situazione, e molto spesso si trattava di incoraggiare approvando le iniziative e i provvedimenti adottati. Ma non mancano, tra i documenti pubblicati, prudenti accenni perché taluno raggiungesse la sede dovuta abbandonare, e richiami ai doveri superiori dell'ufficio spirituale³⁹.

Il Vaticano nel primo anno di guerra

L'occasione per occuparsi della Santa Sede nel primo anno di guerra venne offerta alla *Civiltà Cattolica* dall'uscita di una raccolta di documenti curata da mons. Alberto Giovannetti⁴⁰. Di questo volume la rivista pubblicò una recensione di padre Fiorenzo Cavalli.

³⁹ ANGELO MARTINI S.I., *La situazione religiosa in Polonia e negli Stati baltici*, cit., p. 451.

⁴⁰ *Il Vaticano e la guerra (1939-1940)*. Note storiche a cura di Alberto Giovannetti, Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1960.

L'opera di Giovannetti attingeva a fonti inedite vaticane. «Anche senza giustificarsi con riferimenti d'archivio – spiegava padre Cavalli – essa reca un contributo d'indubbia autenticità e di grande valore per la storia di quei due anni cruciali»⁴¹.

Una delle prime cose interessanti del volume è l'accento ad una poco nota missione di Pacelli (allora Segretario della Sacra Congregazione per gli Affari Straordinari) presso Francesco Giuseppe, nel gennaio 1915, su incarico di Benedetto XV, che era un tentativo d'indurre l'Austria-Ungheria a rinunciare al Trentino per scongiurare un conflitto con l'Italia. Per Cavalli fu questo il prologo di un ruolo ben più vasto di Pacelli, in qualità di Papa, per la difesa della pace⁴².

Pio XII rispose all'ansia dei popoli, non con i gesti clamorosi che qualcuno presumeva di suggerirgli. Vi fu chi si aspettò di vedere il Papa in abiti pontificali nella *terra di nessuno*, tra le linee Maginot e Sigfrido. Altri giunse al punto di dare per finita la guerra il giorno in cui Pio XII, "schierandosi arditamente" a fianco della Gran Bretagna, dichiarasse che da questa parte si difendeva il Cristianesimo e imponesse sotto pena di scomunica ai cattolici tedeschi e dei paesi dominati dalla Germania di resistere al nazismo⁴³.

Da inviato di Benedetto XV in favore della causa della pace (presso l'Imperatore asburgico e presso il Kaiser), fin dal 1915 Pacelli aveva capito quanto inutile fosse mirare a soluzioni particolari. Da Papa

⁴¹ FIORENZO CAVALLI S.I., *Il Vaticano e la guerra (1939-1940)*, in "La Civiltà Cattolica", a. 111, 1960, vol. IV, p. 512. Dello stesso tenore fu il commento dell'"Osservatore Romano" del 16 settembre 1960. Non si dimentichi che Giovannetti era consigliere di nunziatura e che certamente fu autorizzato dalla Santa Sede ad accedere all'Archivio Segreto Vaticano. Ricordando la sua esperienza di curatore degli *Actes*, padre Blet ha rivelato che in un primo momento la Santa Sede pensò di affidare la cura editoriale dei suoi documenti anche a mons. Giovannetti; si pensò altresì di chiedere la collaborazione di storici appartenenti ai diversi ordini religiosi. Fu per diretto intervento di Paolo VI che la cura degli *Actes* fu poi affidata ai soli gesuiti. Testimonianza di padre Pierre Blet S.I., in un'intervista rilasciata all'autore.

⁴² Sull'attività diplomatica di Pacelli in Germania durante e dopo la prima guerra mondiale, si veda EMMA FATTORINI, *Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande Guerra e la Repubblica di Weimar*, Bologna: Il Mulino, 1992. Per un quadro più ampio: STEWART A. STEHLIN, *Weimar and the Vatican, 1919-1933. German-Vatican Diplomatic Relations in the Interwar Years*, Princeton: UP, 1983.

⁴³ FIORENZO CAVALLI S.I., *Il Vaticano*, cit., p. 513. Cfr. "L'Osservatore Romano", 15 settembre 1939.

ora egli doveva puntare sulle questioni universali, sul patrimonio di autorità morale della Chiesa nel favorire la concordia fra i popoli. La via d'uscita non poteva esser dunque un'allocuzione partigiana, ma un tentativo di studiare soluzioni onorevoli per tutti. Fu con i suoi ripetuti appelli in tal senso che Pio XII «rinnovò nei tempi moderni il gesto del Pontefice che si fece scudo contro le orde di Attila»⁴⁴. Il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede gli diede piena testimonianza di quest'esemplare condotta⁴⁵. E nella risposta del Pontefice vi è l'essenza del suo pensiero:

In nessuna occasione abbiamo voluto dire anche una parola sola che non fosse giusta, o venir meno al nostro dovere di condannare ogni iniquità, ogni atto degno di riprovazione, evitando tuttavia, anche quando i fatti l'avrebbero giustificata, questa o quella espressione, che potesse fare più male che bene, specialmente alle popolazioni innocenti, curve sotto la verga dell'oppressore. Fu nostra premura assidua di arrestare un conflitto così funesto alla povera umanità. Per questo, particolarmente, nonostante certe pretensioni tendenziose, ci guardammo bene dal lasciarci sfuggire dalle labbra o dalla penna nemmeno una parola, un indizio di approvazione o di incoraggiamento in favore della guerra intrapresa nel 1941 contro la Russia⁴⁶.

Le missioni di Padre Tacchi Venturi presso Mussolini, a partire

⁴⁴ FIORENZO CAVALLI S.I., *Il Vaticano*, cit. p. 514. Anche «per Mons. Tardini la S. Sede e la Chiesa, viventi ed operanti nel mondo, non potevano e non dovevano soggiacere alla tentazione di confondere gli interessi superiori delle anime e dell'umanità scendendo a battaglia a fianco dei combattenti. Per questo non si stancava di esporre e di ripetere i principi che guidavano l'atteggiamento e l'azione della S. Sede». ANGELO MARTINI S.I., *Il Cardinale Tardini e la seconda guerra mondiale*, in «La Civiltà Cattolica», a. 119, 1968, pp. 108-118 (p. 113 per la citazione).

⁴⁵ Attraverso le parole del suo Decano, pronunciate nel corso dell'udienza del 25 febbraio 1946. Cfr. «La Civiltà Cattolica», a. 107, 1946, vol. I, p. 432.

⁴⁶ *Discorsi e radiomessaggi di S.S. Pio XII*, 20 voll., Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1941-1959, vol. VII, pp. 403-404. In altra occasione, Papa Pacelli ebbe a dire: «Scrutate gli agitati dodici anni del nostro pontificato, indagate ogni parola sgorgata dalle nostre labbra, ogni periodo uscito dalla nostra penna: voi non troverete che incitamenti alla pace [...] Il Vicario di Cristo non conosce dovere più santo, né più grata missione che di essere instancabile propugnatore di pace. Così abbiamo fatto in passato. Così faremo in futuro, finché al Divino Redentore della Chiesa piacerà di lasciare sulle nostre deboli spalle la dignità e il peso di supremo pastore». *Ibidem*, vol. XII, pp. 387-388.

dal maggio-agosto 1939 venivano precisate nel libro di Giovannetti⁴⁷. *La Civiltà Cattolica* ne evidenziava una novità: il sondaggio per la pace, compiuto da Pio XII il 28 giugno 1940 presso Berlino, Roma e Londra, rimasto senza esito⁴⁸. Inutile era stato in precedenza il tentativo di agire presso Mussolini tramite il Nunzio in Italia, per scongiurare il pericolo di un ingresso in guerra del paese. Ma da quel momento «la Segreteria di Stato e le nunziature di Parigi, di Berlino e di Varsavia furono il punto d'incontro dove diplomatici e politici trovarono consiglio, incoraggiamento ed aiuto in tutti i passi volti a favorire le trattative e le intese»⁴⁹. Infaticabile fu l'opera della Santa Sede per risolvere le varie questioni che opponevano i tedeschi ai polacchi. E furono profuse parole d'incoraggiamento alla Francia, all'indomani della sua disfatta.

Da Giovannetti fu poi pubblicato per la prima volta il resoconto di due colloqui tra il Segretario di Stato card. Maglione e il ministro degli esteri nazista von Ribbentrop, del febbraio 1940, in preparazione dell'udienza di Ribbentrop presso Pio XII, dell'11 marzo successivo. In questi colloqui la Santa Sede inutilmente cercò di ottenere il beneplacito dei tedeschi a svolgere un'opera di soccorso e di protezione in favore della popolazione polacca; né essa prese per buone le assicurazioni di Ribbentrop circa la sua sorte, che voleva appurare direttamente, date le tristi notizie che di continuo giungevano in Vaticano⁵⁰. Stessa protezione la Santa Sede invocò per i cattolici tedeschi, non nascondendo Maglione che la Chiesa era perseguitata dal regime hitleriano⁵¹.

Il lettore – questa la conclusione della *Civiltà Cattolica* – vi troverà anche

⁴⁷ Elementi sui rapporti tra la Santa Sede e l'Italia nel periodo considerato sono ricavabili anche dai *Documenti Diplomatici Italiani* (d'ora in poi: DDI), Ottava Serie, voll. XII e XIII, a cura di Mario Toscano, Roma: Libreria dello Stato, 1952 e 1953.

⁴⁸ Cfr. DDI, Nona Serie, vol. V, a cura di Mario Toscano, Roma: Libreria dello Stato, 1965, docc. 25, 161 (dove, alle pp. 149-150, si fa riferimento al passo vaticano in un colloquio tra l'ambasciatore italiano Alfieri e Hitler, del 1° luglio 1940), e 188 (in cui si trova la risposta evasiva italiana al passo). Cfr. *Documents on German Foreign Policy 1918-1945*, Series D, vol. X. doc. 48. Si veda anche ADSS, vol. I, doc. 363.

⁴⁹ FIORENZO CAVALLI S.I., *Il Vaticano*, cit., p. 516.

⁵⁰ *Il Vaticano e la guerra*, cit., pp. 103-105. Giovannetti, presumibilmente perché non autorizzato, non forniva gli estremi archivistici di questi documenti.

⁵¹ *Ibidem*, pp. 100-104. Cfr. ADSS, vol. I, docc. 254-260.

la testimonianza del consenso che l'opera di Pio XII ha incontrato presso i governi travolti dalla guerra, escluse soltanto la dittatura sovietica e nazista, e, per un certo periodo e per certi riguardi, quella fascista. Tutto ciò non basterà a placare il settario che si ostina sulla «collusione di Pio XII con fascisti e nazisti», e sulla pretesa inerzia del Papa di fronte ai loro misfatti⁵². Così ci si discosta poco dall'accusa «mostruosa e assurda», sparsa tra «il popolo, soprattutto nel ceto operaio, che il Papa ha voluto la guerra e fornisce il denaro per continuarla; che il Papa non ha fatto nulla per la pace»⁵³.

La tesi di un Papa “co-belligerante”, di un Papa che “benedice le armi”, non è sopravvissuta nei suoi presupposti fantasiosi alla contingenza delle polemiche faziose. L'effigie di un pontefice “neo-crociato” accanto ad un Hitler, da lui benedetto nell'avanzata fra le steppe russe, era un “canone inverso” oleografico, residuo di un anticlericalismo che fondeva pensiero liberale, concezioni massonico-borghesi, e dottrina marxista-leninista. Era un'immagine colorita ma proprio per questo inverosimile. L'altra di “colpevole silenzio”, fatta gravare su Pio XII, si è mantenuta invece integra sino ai nostri giorni, nonostante la pubblicazione degli *Actes et Documents*. L'idea di un papa taciturno, e per ciò stesso passivo di fronte all'Olocausto, era infatti più consona alla personalità riservata di Pio XII, e quindi in grado di attecchire anche nelle frange dei cattolici più convinti; il cui fervore sfociò in un “meaculpismo” acritico, che alla morte di Pio XII fu vera e propria “resa incondizionata” alle ragioni della “depacellizzazione”. Un tale processo avrebbe assunto così la veste di liturgia collettiva, di “compromesso storico culturale” in grado di sanare le ferite di passati scontri politici tra laici e cattolici, in nome di un dialogo ancora di là da venire.

Dal crollo della Francia all'attacco tedesco all'URSS

Nel 1968 apparve sulla *Civiltà Cattolica* una lunga recensione, a firma di padre Martini⁵⁴, del quarto volume degli *Actes*, relativo al periodo tra il giugno 1940 e il giugno 1941⁵⁵; dalla quale traspariva

⁵² Quest'accusa *La Civiltà Cattolica* desuniva da un articolo apparso su “Il Mondo”, il 22 novembre 1960.

⁵³ FIORENZO CAVALLI S.I., *Il Vaticano*, cit., p. 518. L'ultima citazione tra virgolette è tratta dai *Discorsi e radiomessaggi*, cit., vol. V, p. 89.

⁵⁴ ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra in Europa dal giugno 1940 al giugno 1941*, in “La Civiltà Cattolica”, a. 119, 1968, vol. I, pp. 8-22.

⁵⁵ ADSS, vol. IV: *Le Saint-Siège et la guerre en Europe (juin 1940-juin 1941)*, cit.

«quanto esigua, per non dire nulla, fosse la possibilità di un'azione concreta e costruttiva per la pace»⁵⁶.

La pratica impossibilità di stabilire un discorso di pace tra i contendenti costituì per la S. Sede una rinuncia ad un'opera veramente congeniale alla sua natura e alla sua missione. Ma è soltanto una componente del quadro reale: la rinuncia all'azione era accompagnata dal continuo pericolo dell'isolamento⁵⁷.

Donde proveniva questo pericolo di isolamento? Dalle ovvie limitazioni relative al tempo di guerra, ma anche da complessi problemi, come quello della nazionalità italiana dei nunzi e dei delegati apostolici in paesi in guerra con l'Italia; o come l'altro relativo ai diplomatici di tali paesi, accreditati presso la Santa Sede ma residenti in Italia in virtù dell'art. 12 del Trattato del Laterano. Altro problema fu quello della chiusura di alcune nunziature e delegazioni in paesi occupati o annessi (come fu il caso del Belgio, dell'Olanda e dei Paesi baltici). A tutto ciò andavano aggiunti i problemi dovuti alla lentezza delle comunicazioni postali e all'insicurezza dei vari altri mezzi per comunicare.

Questa situazione indusse Maglione a studiare l'ipotesi di alcune misure da prendere, nel caso in cui alla Santa Sede fosse stato definitivamente impedito di comunicare con i suoi rappresentanti all'estero. In tal caso sarebbero state concesse loro «eccezionali facoltà» di supplenza e di decisione⁵⁸; anche in ragione del fatto che voci insistenti volevano Hitler determinato a chiedere all'Italia l'allontanamento del Papa dal Vaticano e dall'Europa, o altrimenti il suo completo isolamento.

Al crollo della Francia era di poco preceduto l'accreditamento in Vaticano del nuovo ambasciatore francese, nella persona di Wladimir d'Ormesson. Il nuovo ambasciatore presentò le sue lettere credenziali il giorno prima dell'entrata in guerra dell'Italia; sarebbe rimasto in Vaticano solo cinque mesi.

D'Ormesson rilasciò, ventitre anni dopo, un'intervista a padre Graham, rimasta inedita per dieci anni, e apparsa sulla *Civiltà Cattolica* in occasione della morte dell'ambasciatore, avvenuta il 15 settembre

⁵⁶ ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra*, cit., p. 9.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 10.

⁵⁸ ADSS, vol. IV, doc. 340.

1973. In detta intervista, il diplomatico ormai a riposo mostrò di aver apprezzato i tentativi esperiti dalla Santa Sede per evitare che l'Europa piombasse definitivamente nel baratro⁵⁹.

La Santa Sede fu criticata anche per le trasmissioni della Radio Vaticana riguardanti la Germania, sulle quali torneremo. Per ora basti dire che dette trasmissioni offrirono al consigliere dell'ambasciata tedesca, Menhausen, occasione di ripetute e virulente rimostanze, ma che non impedirono alla Santa Sede di mantenere il suo atteggiamento critico nei confronti del nazismo⁶⁰; anche se si dovè prendere atto della circostanza (segnalata dal nunzio a Berlino, Orsenigo) che ogni minima notizia sulla Germania, data dalla Radio Vaticana, veniva ingrossata e distorta ad arte; il che metteva i cattolici tedeschi in una difficile posizione. E lo stesso avveniva nella Lituania sovietica, al punto da spingere l'arcivescovo di Kaunas a pregare che da quel momento la radio ignorasse le notizie riguardanti la Lituania per non aggravare la situazione⁶¹. Naturalmente la sospensione delle trasmissioni radiofoniche riguardanti la Germania provocò le critiche degli alleati, e l'accusa che il Vaticano si fosse messo d'accordo con Hitler, facendo tacere la sua emittente in cambio del consenso tedesco alla diffusione dell'*Osservatore Romano* in Germania, o ventilando un qualche altro accordo con l'Asse; insinuazioni respinte ufficialmente dalla Santa Sede⁶².

⁵⁹ ROBERT A. GRAHAM S.I., *La missione di W. D'Ormesson in Vaticano nel 1940*, in "La Civiltà Cattolica", a. 124, 1973, vol. IV, pp. 145-148.

⁶⁰ Per la casistica a tal riguardo, ADSS, vol. IV, cit., docc. 118, 121, 126, 127, 140, 169 e 374.

⁶¹ *Ibidem*, doc. 257.

⁶² «In alcuni luoghi – recitava una nota della Segreteria di Stato al Ministro inglese Osborne, del 28 giugno 1941 – sono stati pure messi in circolazione estratti di radioemissioni vaticane, i quali, separati dal contesto che li integra e presentando numerose e gravi inesattezze, danno un'idea non rispondente a verità delle questioni eccezionalmente complesse e delicate, trattate dalla Radio Vaticana. Da tali relazioni, inesatte, tendenziose e, a volte, del tutto false, la propaganda ha preso pretesto per attaccare la Santa Sede e contestarne presso l'opinione pubblica l'indipendenza e l'imparzialità, dando in tal modo origine a polemiche destinate ad ingenerare malintesi, malumori e lagnanze fra gli stessi cattolici. La Santa Sede non poteva, evidentemente, non preoccuparsi di tali procedimenti e delle conseguenze, che ne provenivano a danno degli interessi religiosi e degli stessi principi dottrinali, dei quali ad Essa incombe la suprema tutela. Né poteva la Santa Sede permettere che un'iniziativa, destinata ad illuminare e dirigere i cattolici, servisse alla propaganda precisamente per confonderli e dividerli, né che delle manovre intraprese dalla propaganda medesima nell'intento di attribuire alle emissioni della Radio vaticana un carattere parziale ch'esse non hanno

Un altro problema fu arrecato dai governi che cercarono d'interferire nell'amministrazione delle diocesi. Lo fece la Gran Bretagna in relazione alla designazione di un vescovo ausiliare a Malta; lo fece la Germania per la diocesi di Budejovice, nel "protettorato" boemo⁶³.

Un caso particolare riguardò la Transilvania, ceduta dalla Romania all'Ungheria con il secondo arbitrato di Vienna del 28 agosto 1940. In seguito ad esso, il governo di Budapest avrebbe voluto eliminare le diocesi cattoliche di rito rumeno, nell'ambito di una completa "magiarizzazione" della Transilvania. Come scriveva *La Civiltà Cattolica*:

La questione trascendeva il caso concreto: entravano in giuoco non solo gli interessi delle anime, ma lo stesso atteggiamento della S. Sede di fronte alla guerra, ai potenti che sconvolgevano a piacimento le carte geografiche, e ai popoli, privati dei loro diritti, ignari dei propri destini⁶⁴.

Per collocare nel giusto contesto le polemiche sull'opera della Santa Sede nella seconda guerra mondiale e sui "silenzi" di Pio XII, occorrerebbe tener presente proprio il caso delle diocesi transilvane e le osservazioni di Tardini in proposito. Questi considerava enormi le pretese ungheresi, ispirate da principi politici, cioè da un punto di vista che la Santa Sede non poteva considerare; come non poteva considerare tutto ciò che era dannoso per il bene delle anime («fare troppi e troppo frequenti cambiamenti nella circoscrizione e, in genere, nell'organizzazione ecclesiastica [...] contraddire e ferire i sentimenti nazionali di un popolo [...] Ormai i piccoli popoli oppressi sono... troppi»). Le conclusioni erano pertanto facilmente tratte: «Che potrà fare la Santa Sede? Quel che ha fatto sempre: riaffermare e difendere la propria libertà; tutelare fermamente i propri diritti di fronte alle imposizioni dei governi quando siano pregiudizievoli al bene delle anime. I popoli saluteranno con piacere quest'apostolica saldezza della S. Sede e si stringeranno sempre più a Lei – come ad unica banditrice della verità divina e ad unica tutrice della dignità umana»⁶⁵.

Le considerazioni di mons. Tardini – osservava *La Civiltà Cattolica* – co-

mai avuto, dovessero proprio essere religiosi e fedeli di molti paesi a portarne le dure conseguenze». *Ibidem*, doc. 431.

⁶³ *Ibidem*, docc. 30, 41, 92, 117, 184.

⁶⁴ ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra*, cit., p. 16.

⁶⁵ ADSS, vol. IV, doc. 139.

stituiscono un documento importante, rivelatore dei principi che guidavano il Papa e i suoi più vicini collaboratori, e della loro posizione morale di fronte al conflitto. Alla loro luce vanno osservate le vicende concrete dei rapporti coi potenti del mondo, e vanno pure letti i documenti pubblici (messaggi, omelie, discorsi) nei quali il Papa si rivolse ai fedeli e al mondo intero⁶⁶.

Importanti furono, durante il conflitto, i contatti fra la Santa Sede e gli Stati Uniti, specialmente in merito alla richiesta di questi ultimi che il Papa aderisse ai principi formulati da Roosevelt nel suo discorso sulle "quattro libertà"⁶⁷. A tal proposito, nel preparare la risposta vaticana, «Mons. Tardini [...] fece rilevare che gli stessi principi erano riaffermati in base alle superiori e soprannaturali dottrine della Chiesa cattolica. Intendeva con ciò mettere in risalto che il Papa non era guidato da considerazioni politiche, né poteva confondere la propria azione con quella dei gruppi politici»⁶⁸.

Questa posizione richiamava tutta l'impostazione di politica estera, sia di Tardini, sia della Santa Sede in generale, sui problemi della guerra e della futura pace. Per Tardini la pace «doveva nascere nelle coscienze degli individui, estendersi alle famiglie, dilatarsi nelle singole nazioni con la collaborazione di tutti i gruppi per il bene comune, e cementare tutti i popoli per i superiori interessi della famiglia umana»⁶⁹. Occorreva inoltre ribadire il seguente concetto: «Il Papa e la Santa Sede si son posti a fianco dei vinti, degli oppressi e ne hanno

⁶⁶ ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra*, cit., p. 17. Nelle pagine successive si danno vari esempi degli interventi pubblici del Papa in merito al conflitto in corso. Cfr. ADSS, vol. IV, docc. 209, 316, 383. Per il consenso che le parole del Papa riscuoterono doc. 415. Doc. 421 (risposta di Pio XII al Presidente della Repubblica polacca, in esilio a Londra, la cui lettera è riprodotta nel doc. 312). Docc. 83, 110, 130, 145 (sull'esigenza di salvaguardare la città di Roma, questione che complicò i rapporti tra la Santa Sede e la Gran Bretagna, cfr. docc. 10, 108, 110, 165, 167, 183, 188, 190, 191, 194, 293, 296).

⁶⁷ Cfr. ADSS, vol. IV, docc. 203, 277, 282, 315, 319. Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X, a cura di Pietro Pastorelli, Roma: Libreria dello Stato, 1990, docc. 500 e 503.

⁶⁸ ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra*, cit., p. 22. «Il testo del telegramma del Presidente – osservava Tardini – tende ad associare il Papa nell'affermazione di principi contro la Germania. In questo progetto di risposta i principi sono riaffermati ma in base alle superiori e soprannaturali dottrine della Chiesa cattolica». ADSS, vol. IV, pp. 459-460.

⁶⁹ Così ANGELO MARTINI S.I., *Il Cardinale Tardini e la seconda guerra mondiale*, cit., p. 109.

rivendicato con la voce della giustizia e della fede i diritti inalienabili»⁷⁰.

Non meno importante (anzi congeniale al suo ruolo) fu per Pio XII inserire la preghiera nei suoi pubblici discorsi e nella sua azione esterna, in un'ora in cui si decidevano i destini di tanti popoli⁷¹.

Queste prese di posizione ufficiali, alla luce dei documenti pubblicati, che rivelano spesso il cammino del pensiero nelle correzioni apportate ai testi già da lui preparati, danno un quadro unitario alla sua figura, e rivelano una personalità religiosa che si manifesta ugualmente nel trattamento degli affari, nel contatto coi potenti del mondo, nel ministero di guida e di conforto, in una luce di fede soprannaturale⁷².

I mesi più duri del conflitto

Uno dei periodi più duri del conflitto fu quello che andò dal luglio 1941 all'ottobre 1942, ovvero il periodo preso in analisi dal quinto volume degli *Actes*⁷³. Infatti, «l'invasione dell'URSS da parte di Hitler, e l'attacco agli Stati Uniti per opera del Giappone operarono un incredibile sconvolgimento, allineando la dittatura sovietica alle democrazie occidentali, e determinando la conseguente distinzione di assalitori e di assaliti, di aggressori e di vittime, che si concludeva nella personificazione dei campi opposti nel bene e nel male, nel giusto e nell'ingiusto»⁷⁴.

Emerse chiaramente, in quest'arco di tempo, il tentativo tedesco di ottenere l'appoggio della Santa Sede alla "crociata antibolscevica"; inutile tentativo, giacché la Santa Sede chiarì di essersi già espressa in merito al comunismo, mentre era proprio la Germania nella scomoda posizione di dover imbastire un'autodifesa dopo il patto Ribbentrop-Molotov.

Cercare di coinvolgere la Santa Sede nella "crociata antibolscevica"

⁷⁰ *Ibidem*, p. 110.

⁷¹ ADSS, vol. IV, docc. 177, 189, 205, 323, 432.

⁷² ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e la guerra*, cit., p. 19.

⁷³ ADSS, vol. V: *Le Saint-Siège et la guerre mondiale - Juillet 1941 - Octobre 1942*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1969. Cfr. ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e i mesi più duri della seconda guerra mondiale*, in "La Civiltà Cattolica", a. 120, 1969, vol. II, pp. 7-21.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 8.

non era altro che una mossa propagandistica di chi aveva ben altre intenzioni nei confronti del cattolicesimo, che averlo alleato contro Stalin⁷⁵. Nell'altro campo, potenze come gli Stati Uniti cercavano un' "interpretazione autentica" dell'Enciclica *Divini Redemptoris* di Pio XI, emanata il 19 marzo 1938. Una sorta di "combinato disposto" fra i paragrafi 24 e 58 dell'Enciclica faceva concludere che la Santa Sede non era contraria al popolo russo, ma soltanto al comunismo materialistico. Anche in questo caso, tuttavia, la Santa Sede era stata talmente chiara da non aver bisogno di pronunciarsi ulteriormente, se non nella forma di indicazioni da fornire qua e là all'episcopato americano, perché ne rendesse edotti i fedeli. Ad ogni modo, Pio XII si sarebbe pronunciato in linee generali in occasione di un prossimo messaggio natalizio⁷⁶.

La posizione della Santa Sede in merito ai principi generali della pace non avrebbe mai dovuto esser confusa con quella di altri. «Anche per la sua missione di pace la Santa Sede dovette procedere con cautela, per restare fedele al proprio indirizzo e parlare un linguaggio superiore agli interessi ed alle suggestioni del momento, poiché i contendenti cercavano non tanto un maestro da ascoltare, quanto un alleato disposto a convalidare con il proprio prestigio morale le loro tesi»⁷⁷.

⁷⁵ Si veda, ad esempio, ADSS, vol. V, doc. 74. Furono anche i dispacchi di Weizsäcker dal Vaticano a mettere fuori strada il ministero degli esteri tedesco; l'ambasciatore comunicò erroneamente a Berlino che la Santa Sede era disposta ad incoraggiare la pace ad Occidente in prospettiva di un fronte comune contro il bolscevismo. ROBERT A. GRAHAM S.I., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, cit., p. 243. Sui tentativi italiani di guadagnare il Papa alla "crociata antibolscevica": ROBERT A. GRAHAM S.I., *Bernardo Attolico e la guerra antibolscevica*, in "La Civiltà Cattolica", a. 143, 1992, vol. III, pp. 263-271, basato su carte dell'Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e dell'Archivio Centrale dello Stato. Garzia ha rilevato che «l'osservatorio, il ruolo e l'orizzonte d'azione del Vaticano erano però differenti e l'avanzare previsioni, sulla base di facili equazioni, circa la pretesa volontà di impartire benedizioni ed indire crociate si rivelò ben presto operazione assai azzardata». ITALO GARZIA, *Pio XII e l'Italia*, cit., p. 197. Cfr. ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia*, cit. pp. 210-211.

⁷⁶ Cfr. ADSS, vol. V, doc. 172 (messaggio natalizio). Ma si vedano anche i docc. 56, 57, 59, 69, 72, 74, 79-81, 87, 93, 131. Cfr. PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale negli archivi vaticani*, Roma: Edizioni San Paolo, 1999 (Ed. orig.: Paris: Librairie Académique Perrin, 1997), pp. 161 ss.

⁷⁷ Cfr. ANGELO MARTINI S.I., *La Santa Sede e i mesi più duri della seconda guerra mondiale*, cit., p. 19.

Che cosa pensava il Papa del nazismo?

La questione di quale fosse l'idea che Pio XII aveva del nazismo riveste particolare attualità, alla luce delle ricorrenti accuse di essere stato egli "il Papa di Hitler"⁷⁸. È ancora merito dell'infaticabile Graham l'aver trovato un documento relativo all'udienza concessa, il 3 aprile 1943, da Pio XII al presidente del consiglio ungherese Kallay. Il documento fa parte della *Hungarian Collection*, un corpo di documenti diplomatici ungheresi raccolti dal governo Szalassi delle "croci frecciate", e conservati presso i National Archives di Washington, dopo essere stati catturati dagli americani alla fine della guerra. Il documento è stato utilizzato da padre Martini per un articolo sulla *Civiltà Cattolica*⁷⁹.

Venendo in visita in Italia, Kallay teneva ad esporre al Papa il suo punto di vista sul "pericolo bolscevico", evidentemente per sensibilizzare il pontefice sull'argomento. Ciò aveva fatto oggetto di un appello di Kallay del 24 febbraio 1943, «più esplicito e appassionato per una crociata antisovietica», quale la Santa Sede mai aveva visto dal giugno 1941⁸⁰. Restava ad ogni modo un appello ideale, privo di legami reali e non in grado di creare una vera solidarietà. In effetti, nella sua risposta del 7 marzo, Pio XII non nascose al barone Apor, rappresentante magiaro in Vaticano, che accanto al pericolo bolscevico c'era anche il pericolo nazista; non si poteva condannare l'uno senza condannare anche l'altro⁸¹.

La questione della progettata visita di Kallay in Italia è documentata in un riassunto fatto da questi dei suoi colloqui a Roma e in Vaticano, conservato nella *Hungarian Collection*⁸². In tale documento ri-

⁷⁸ JOHN CORNWELL, *Hitler's Pope: The Secret History of Pious XII*, New York: Viking Press, 1999. Va notato che l'editore francese di questo libro ha osato meno dal punto di vista lessicale, intitolando il libro di Cornwell *Le Pape et Hitler*; ma ha osato di più dal punto di vista iconografico, sovrapponendo in copertina l'immagine di una svastica nazista a quella di Pio XII. Per l'ed. it., Milano: Garzanti, 2000.

⁷⁹ ANGELO MARTINI S.I., *Un giudizio sconosciuto di Pio XII sul nazismo*, in "La Civiltà Cattolica", a. 128, 1977, vol. II, pp. 324-338.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 327. Se ne veda il testo in ADSS, vol. VII: *Le Saint-Siège et la guerre mondiale, novembre 1942-décembre 1943*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1973, doc. 126.

⁸¹ Appunto di Maglione del 7 marzo 1943, *ibidem*, p. 262.

⁸² Sulla visita, più volte rinviata, di Kallay in Italia e sulle sue conversazioni con Mussolini del 1° aprile 1943, DDI, Nona Serie, vol. X, cit., docc. 175 e 176.

sulta chiaro che, ricevendo la personalità ungherese, Pio XII condannò anche la Germania, per la sua persecuzione verso gli ebrei, e che addirittura se ne mostrò disgustato. Permanendo i metodi disumani nazisti, non sarebbe stato possibile alla Chiesa mediare tra i belligeranti. «La risposta del Papa all'appello di Kallay – scrive Martini – sembrava, dunque, eluderne la problematica e le richieste. Kallay aveva parlato di pericolo bolscevico, il Papa rispondeva mettendo in stato d'accusa la Germania. Il comportamento di questa era tale che gli occidentali avevano perduto ogni fiducia nei suoi confronti. In tal caso come avrebbero potuto realizzare un'azione concreta nei confronti dell'alleato sovietico?». Tuttavia Pio XII accettava che il suo punto di vista venisse conosciuto, per il tramite di Kallay, da Mussolini⁸³.

Emergeva poi, oltre alla saldezza di giudizio di Pio XII sul problema dei rapporti col nazismo, anche la distinzione che egli faceva tra questo movimento e il popolo tedesco, tra ideologia nazista e comunità umana; un po' come gli accadde di fare nel caso dell'Unione Sovietica, alla vigilia della coalizione fra i "Tre Grandi"⁸⁴. Il tutto, comunque, non poteva autorizzare affatto l'ipotesi che Pacelli fosse il "Papa di Hitler". Illuminante, a tal proposito, è il resoconto di una conversazione tra il direttore dell'agenzia d'informazione "Stefani", Suster, ed il capo della Propaganda tedesca all'estero, Megere, del 7 aprile 1943.

I tedeschi – faceva notare Suster al suo interlocutore – rimproverano alla Santa Sede di non aver presa nettamente posizione contro il bolscevismo schierandosi alla testa della crociata iniziata dall'Asse contro Stalin. Ma come poteva il Papa far ciò se da tutti i cattolicissimi paesi occupati quale Polonia, Belgio, Francia, giungono continue e documentate denunce di atrocità e di

⁸³ ANGELO MARTINI S.I., *Un giudizio sconosciuto di Pio XII sul nazismo*, cit., p. 332. L'Autore aggiunge: «Non ci sembra invece accettabile l'affermazione di Kallay, secondo la quale in Vaticano si riteneva che l'ostacolo ai negoziati stesse non tanto nel regime nazista, quanto nel sistema di governo da esso instaurato in Germania. Una simile opinione è del tutto inconciliabile col giudizio negativo di Pio XII sulla natura del nazionalsocialismo, sufficientemente noto anche da fonti diplomatiche portate alla luce nel corso di questi anni» (p. 334). Sulle conversazioni di Kallay in Vaticano, si vedano anche i DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 192.

⁸⁴ Cfr. ANDREA RICCARDI, *Il Vaticano e Mosca 1940-1990*, Bari-Roma: Laterza, 1992; nonché ROBERT A. GRAHAM S.I., *The Vatican and Communism in World War II. What really happened?*, San Francisco: Ignatius Press, 1996.

violenze che lasciano dubbiose perfino le massime autorità spirituali se per le masse sia male peggiore il potere di Mosca o quello di Berlino?⁸⁵

Il fattore ideologico, inoltre, esisteva ed andava soppesato; di fronte alla virulenza delle “idee-forza”, che cosa avrebbero potuto gli uomini? E la Chiesa?

All’aspetto ideologico della seconda guerra mondiale – ha rilevato Graham con l’usuale perspicacia – non è stata data l’importanza che esso merita. Troppo spesso gli statisti e gli storici descrivono gli eventi solo da un punto di vista politico e militare. L’ideologia è come l’asino di Buridano: gli storici la lasciano ai filosofi e i filosofi la considerano una pseudoscienza, un trastullo dei giornalisti e dei demagoghi. Ma l’ideologia totalitaria asservì l’Europa per buona parte della seconda guerra mondiale. È proprio il rapporto delle idee con la politica, con l’interpretazione degli eventi contemporanei, con la cultura che fa l’ideologia. Essenzialmente esclusiva, essa non tollera opposizione né rivali. Era inevitabile che, sin dall’inizio, entrasse in violento conflitto con la religione nel campo delle idee. Ciò che era secondario o irrilevante per gli storici e i filosofi era una questione di vita o di morte per la Chiesa cattolica⁸⁶.

Era inevitabile che, in questa lotta per la vita e per la morte, agli occhi di Hitler il Cristianesimo dovesse scomparire dall’Europa del “nuovo ordine”: chiesa cattolica e chiesa evangelica sarebbero state accomunate da uno stesso destino⁸⁷.

La “guerra delle onde”. La Radio Vaticana e i suoi nemici

Dalla *Civiltà Cattolica* apprendiamo anche aspetti particolari degli eventi bellici, come la “guerra delle onde” scatenata alla Radio Vaticana da altre radio clandestine, che a volte si camuffavano esse stesse da

⁸⁵ DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 202.

⁸⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Ideologia nazi-comunista nella seconda guerra mondiale*, in “La Civiltà Cattolica”, a. 145, 1994, vol. II, pp. 359-366. La citazione è alle pp. 361-362.

⁸⁷ Del programma nazista di estinzione del Cristianesimo, espresso in “13 Punti”, Graham ha fornito le prove documentali, servendosi degli archivi tedeschi catturati dagli americani e depositati presso i National Archives. ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il piano straordinario di Hitler per distruggere la Chiesa*, in “La Civiltà Cattolica”, a. 146, 1995, vol. I, pp. 544-552.

Radio Vaticana o da emittenti vicine al Papa, onde distorcerne il pensiero e fuorviare i cattolici. La Radio Vaticana aveva una funzione tecnica, nel senso che non era "organo" della Santa Sede. Retta dai gesuiti, il suo carattere era meramente informale. Ma, come osserva Graham, «questo carattere d'informalità, ovviamente, non poteva continuare di fronte alle esigenze delle trasmissioni in tempo di guerra. Poiché di fatto la Radio divenne uno degli strumenti chiave di cui il Papa disponeva per presentare al mondo il vero stato di persecuzione religiosa in Germania e nei territori polacchi e francesi occupati dai nazisti»⁸⁸.

Il punto è: divenne la Radio Vaticana utile strumento per diffondere il pensiero del Papa, o non divenne un ennesimo megafono dei suoi "silenzi"? Gli accusatori di Pio XII propendono naturalmente per la seconda tesi. *La Civiltà Cattolica* ha preferito far parlare le stesse vittime dell'occupazione nazista in Polonia, e in particolare il vescovo di Katowice, mons. Stanislaw Adamski, uno dei coraggiosi pastori rimasti in patria a capo del loro gregge. Mons. Adamski affidò la sua testimonianza ad un opuscolo clandestino, intitolato *Pio XII e la Polonia*, i cui estratti più significativi sono stati riprodotti da padre Warszawski sulla rivista dei gesuiti⁸⁹. Val la pena citarli in questa sede:

Durante i primi mesi della guerra la radio del Vaticano citava tutti i giorni dei casi di assassinii, di arresti, di rappresaglie contro i polacchi, soprattutto nei campi di concentramento. In seguito si rinunciò a dare informazioni così particolareggiate. Perché? La ragione è che per molte vie erano giunte in Vaticano domande di cessare la trasmissione di tali notizie, perché dopo ogni audizione di tal genere, preti e religiosi in prigione ricevevano altre staffilate supplementari ed erano maltrattati con maggiori crudeltà. Si dichiarava loro apertamente: «Questo è come compenso per il fatto che il vostro papa o il vostro cardinale hanno di nuovo parlato contro di noi». Ed ogni volta un certo numero di prigionieri vi perdeva la vita, ed altri contraevano gravi malattie⁹⁰.

⁸⁸ ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Radio Vaticana tra Londra e Berlino. Un dossier della guerra delle onde: 1940-1941*, in "La Civiltà Cattolica", a. 127, 1976, vol. I, pp. 132-150 (la citazione è a p. 134).

⁸⁹ "La Civiltà Cattolica", a. 116, 1965, vol. III, p. 542.

⁹⁰ In ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Radio Vaticana tra Londra e Berlino*, cit., p. 136, nota 4. Padre Graham scrive più oltre: «Una diligente ricerca intorno alle trasmissioni per il periodo cruciale del 1940-41 ci mette di fronte a una denuncia notevolmente massiccia delle persecuzioni e oppressioni in Germania e nei territori occu-

Di conseguenza fu impartito al Padre Generale dei gesuiti, ma non prima dell'aprile del 1941 (quando le critiche radiofoniche alla Germania ebbero toccato l'acme con la diffusione in lingua tedesca della lettera pastorale dei vescovi olandesi), l'ordine di evitare nelle trasmissioni della Radio Vaticana ogni riferimento alla Germania: non solo per le documentate rappresaglie nei confronti delle popolazioni nei territori occupati, ma anche per l'uso distorto che le opposte coalizioni avevano fatto e continuavano a fare di quelle trasmissioni. Al punto che, quando non protestarono i tedeschi, fu la volta degli inglesi levare la loro voce per accusare la Santa Sede di "tacere". «L'urto, il malcontento e perfino la costernazione creati al *Foreign Office* dall'ordine del Papa oggi ci sorprendono, ma indicano, da soli, la misura del valore propagandistico che allora si attribuiva alle trasmissioni vaticane»⁹¹.

Servendosi delle carte archivistiche del Public Record Office, Graham è riuscito a documentare alcune non trascurabili circostanze: 1) il ministro britannico in Vaticano Osborne fu tempestivamente informato della decisione papale (presumibilmente dal generale dei gesuiti, padre Ledochowski, che era polacco e in certa confidenza col ministro britannico); 2) al Foreign Office giungevano false notizie prese per vere, come quella secondo cui il Papa avrebbe dichiarato che gli italiani dovevano morire per il loro paese; notizie prese per oro colato da alcuni "consiglieri" di *Whitehall*; 3) il ministro degli esteri Halifax non condivideva i pesanti giudizi sul Papa, espressi da eminenti diplomatici come Vansittart (per il quale Pio XII era un pusillanime); 4) il di lui successore, Eden, la pensava ben diversamente, ma travisava i dispacci dell'inviato britannico in Vaticano, Osborne, giungendo a sostenere che l'ordine di sospensione delle trasmissioni sulla Germania era stato impartito alla Radio Vaticana su pressione diretta di Hitler⁹².

Rivelatore è, proprio a tal proposito, un dispaccio di Osborne, trovato negli archivi londinesi e pubblicato da Graham; nel dispaccio risulta evidente che nessun accordo era mai stato preso con i tedeschi per far cessare le trasmissioni; l'eccessiva franchezza di queste aveva

pati dalle truppe tedesche. Le trasmissioni emesse dalla Radio Vaticana, a quel tempo, derivanti spesso da fonti segrete, costituiscono un vero *corpus* d'informazioni» (p. 138).

⁹¹ *Ibidem*, p. 147.

⁹² *Ibidem*, note 34 e 35 alle pp. 147 e 148.

tuttavia esposto a dure rappresaglie i polacchi e le altre popolazioni soggette ai tedeschi⁹³.

Il Vaticano e gli aiuti umanitari: il caso emblematico della Grecia nel 1941

Mentre padre Angelo Martini stava conducendo le sue ricerche archivistiche per la pubblicazione dell'ottavo volume degli *Actes et Documents*⁹⁴, s'imbatté in alcune carte molto interessanti, riguardanti il problema dell'approvvigionamento alimentare della Grecia nel 1941. Egli pensò quindi di ricavarne un articolo, a causa delle molte questioni che il tema racchiudeva, tanto da poterlo definire come caso emblematico degli sforzi umanitari della Santa Sede, in certo modo complementari a quelli profusi in favore degli Ebrei (di cui si dirà appresso). Fra l'altro, i documenti in esame contenevano anche traccia dell'impegno personale dell'allora Delegato Apostolico ad Atene, mons. Roncalli, il futuro Giovanni XXIII⁹⁵.

Tutto cominciò con un rapporto di Roncalli a Maglione, datato 6 agosto 1941, e pervenuto al Segretario di Stato il 23 successivo. Vi erano enumerate le immani sofferenze dei greci a causa dell'occupazione italiana, delle depredazioni operate dai tedeschi, e dell'impossibilità di accedere a forniture alimentari acquistate in precedenza, a causa del blocco alleato nel Mediterraneo (le derrate si trovavano immobilizzate in Egitto). L'iniziativa di chiedere l'aiuto della Santa Sede

⁹³ *Ibidem*, p. 149. Scrive ancora Graham: «Osborne disse di mettere in dubbio le affermazioni del Papa, ma non spiega in che senso» (p. 149). Il riferimento archivistico del dispaccio di Osborne è: Public Record Office, FO 371/30177.

⁹⁴ ADSS, vol. VIII: *Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier 1941-décembre 1942*.

⁹⁵ ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941 nella testimonianza dei documenti inediti vaticani*, in "La Civiltà Cattolica", a. 118, 1967, vol. I, pp. 213-227. Su Roncalli diplomatico si vedano: STEFANO TRINCHESE, *Roncalli diplomatico in Grecia e in Turchia*, in ANDREA RICCARDI (a cura di), *Pio XII*, cit., pp. 231-264; nonché: ETIENNE FOUILLOUX, *Straordinario Ambasciatore? Parigi 1944-1953*, in GIUSEPPE ALBERIGO (a cura di), *Papa Giovanni*, Bari-Roma: Laterza, 1987, pp. 67-95. Si vedano anche: ROBERTO MOROZZO DELLA ROCCA, *Roncalli diplomatico in Turchia e in Grecia*, in "Cristianesimo nella storia", VIII, n. 2, pp. 33-72; FRANCESCA DELLA SALDA, *Obbedienza e pace. Il Vescovo A.G. Roncalli visitatore apostolico in Bulgaria (1925-1934)*, Bologna: Il Mulino 1988; ALBERTO MELLONI, *Fra Istanbul, Atene e la guerra. La missione di A.G. Roncalli (1935-1944)*, Bologna: Il Mulino, 1993.

per far sbloccare la situazione provenne da alcune eminenti personalità elleniche, con un appello redatto dall'ex ministro della Pubblica Istruzione Luvaris e consegnato, dopo contatti preliminari, l'8 settembre 1941. Ma ancor prima di ricevere l'appello, appena letto il rapporto di Roncalli, il 23 agosto Tardini preparò un memorandum per il Segretario di Stato e per Pio XII:

Con una visione assai realistica, egli non nascondeva che dopo le continue spogliazioni tedesche, ben difficilmente gli inglesi avrebbero attenuato il blocco, adducendo l'argomento già portato quando la S. Sede si era rivolta per casi analoghi del Belgio e della Francia: che cioè gli occupanti hanno il dovere di nutrire le popolazioni dei territori occupati⁹⁶.

La Santa Sede ad ogni modo si rivolse al governo britannico per il tramite del ministro in Vaticano, Osborne, al quale la Segreteria di Stato consegnò una nota, il 20 settembre 1941. Del pari si chiese al governo americano, per il tramite del rappresentante personale di Roosevelt in Vaticano, Myron Taylor, di usare tutta la sua influenza a Londra per il buon esito dell'iniziativa⁹⁷. Si studiò però anche l'alternativa d'inviare generi alimentari alla Grecia attraverso territori non soggetti al blocco inglese. Si sentirono all'uopo i nunzi a Berna, a Budapest e il delegato apostolico a Sofia. L'intento della Santa Sede era tanto quello di aggirare il blocco, quanto quello di procurare quel grano che, date le premesse, non sarebbe mai arrivato dall'Egitto⁹⁸.

Il cardinale Tardini era stato facile profeta, perché il 17 ottobre Osborne consegnò a Maglione la risposta negativa del governo britannico.

Era un netto rifiuto – riassume *La Civiltà Cattolica* anticipando la pubblicazione del documento – Avendo ripetutamente insistito sulla inviolabilità del blocco nei casi di tutti i territori occupati dai nemici, non poteva dipartirsi da questo principio nel caso della Grecia. Più dure ancora erano le osserva-

⁹⁶ ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941* cit, pp. 215-216. Cfr. ADSS, vol. VIII, docc. 126 e 134.

⁹⁷ Sull'opera di Myron Taylor in Italia, si veda ENNIO DI NOLFO, *Vaticano e Stati Uniti 1939-1952 (dalle carte di Myron C. Taylor)*, Milano: Franco Angeli, 1978.

⁹⁸ Sarebbe stato poi organizzato, nel maggio 1942, un invio alla Grecia di grano canadese per mezzo del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Sulle difficoltà di un simile progetto: DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 67, 107 e 133,

zioni che precedevano e seguivano il rifiuto. L'Italia, quale potenza occupante, aveva il dovere di pensare al vettovagliamento, tanto più che aveva permesso ai tedeschi di saccheggiare il paese riducendolo all'attuale situazione. E la S. Sede avrebbe fatto bene a richiamare l'Italia ad usare ai civili greci lo stesso trattamento che il governo britannico riservava ai civili italiani dell'Africa Orientale⁹⁹.

La risposta inglese suscitò in Maglione una «pena profonda». Una pena che non lo fece desistere dal mettere a punto una risposta adeguata: una risposta in cui, a parte le varie osservazioni che si sarebbero potute muovere alla nota di Londra, andasse rimarcato il fatto che le questioni di diritto dovevano cedere di fronte a considerazioni sulla gravità della situazione greca. Del resto, la Santa Sede si era appellata solo alla magnanimità del Governo di Sua Maestà. In questi termini si esprime la nota vaticana presentata a Osborne il 21 ottobre 1941.

Nell'anticipare il contenuto dei volumi di *Actes* ancora in elaborazione, padre Martini è riuscito anche a dare un'idea della profondità di analisi di Tardini, nel suo diuturno lavoro al fianco di Maglione. Proprio il caso greco ne è una prova inconfutabile; come si evince dai commenti di Tardini alla nota britannica del 17 ottobre 1941, e riprodotti dalla *Civiltà Cattolica*¹⁰⁰:

Il Governo Inglese pensa (a torto, ma lo pensa) che la Santa Sede sia un po' troppo proclive verso l'Italia. Anche qualche frase di S.E. il Ministro Osborne ha espresso lo stesso pensiero. Perciò bisogna mettere in evidenza che se la S. Sede si interessa tanto per la Grecia, non lo fa perché sollecitata dall'Italia, o per togliere questa da un suo impaccio, ma soltanto per ragioni superiori di umanità e di carità. Perciò nelle modifiche che ho creduto opportuno suggerire [nel progetto di risposta alla nota britannica n.d.r.]: 1) ho tolto tutto ciò che poteva sembrare anche lontanamente apologia dell'Italia. 2) ho messo in evidenza che il Delegato Apostolico, sollecitato dai greci, è venuto a Roma per supplicare il S. Padre, a nome dei greci. Quindi l'iniziativa è dovuta ai greci e al Delegato Apostolico, non all'Italia. 3) ho sottolineato che il Santo Padre si è interessato e si interessa di altri popoli, ma attualmente la situazione dei greci è la più dolorosa e la più bisognosa di ingenti aiuti.

La Gran Bretagna poteva esser stata indotta nell'errore di credere

⁹⁹ ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941*, cit., p. 218. Cfr. ADSS, vol. VIII, doc. 174. Cfr. doc. 177 per la risposta vaticana.

¹⁰⁰ ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941*, cit., p. 219. Cfr. ADSS, vol. VIII, p. 321.

ad una sorta di *liaison dangereuse* tra Santa Sede e Italia in quanto le informazioni sull'indigenza alimentare della Grecia erano state fornite alla Segreteria di Stato dal Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Vaticano, anche se erano purtroppo confermate da altre fonti non sospette. Di fronte a queste notizie il card. Maglione, su istruzioni di Pio XII, aveva moltiplicato i passi a Londra, facendo ventilare a quel governo persino un appello diretto al Re d'Inghilterra. Ma a fine ottobre, la rigida attitudine del ministro degli esteri britannico Anthony Eden rimaneva immutata. L'11 novembre Osborne presentò la nota del suo Governo, che conteneva un duplice rifiuto e un'asserzione. Si rifiutava di considerare la Grecia un caso a parte nelle vicende belliche, e l'occupazione italiana in quel paese diversa da quella tedesca altrove. L'asserzione era che il Governo di Washington condivideva le vedute di quello londinese.

Ponendo in evidenza il carattere "italiano" dell'occupazione, – commentava padre Martini – passava completamente sotto silenzio l'appello dei notabili in nome di tutto il popolo greco, che pure era stato fatto risaltare nei documenti pontifici e nei due incontri personali di mons. Godfrey col ministro Eden. L'italianità dell'occupazione dava anzi l'opportunità a motivare il rifiuto di distinguerla dalle occupazioni tedesche, con alcune osservazioni piuttosto pesanti sugli effetti del "nuovo ordine" di Hitler sulle economie degli alleati e dei satelliti della Germania. Anzi ribadiva indirettamente l'insinuazione, già presentata precedentemente, che la S. Sede agisse per suggestione ed insistenza dell'Italia. Supposizione falsa, perché, a parte le dichiarazioni fatte dal ministro Ghisi, capo dell'amministrazione civile italiana in Atene, al Delegato Apostolico, né in Grecia né a Roma il governo aveva compiuto dei passi ufficiali od ufficiosi per spingere la S. Sede ad un particolare intervento a favore del vettovagliamento della Grecia. Sotto un certo aspetto, più duro ancora era il tentativo di dimostrare l'identità di vedute e di giudizio del governo inglese con quello degli Stati Uniti, mediante la citazione di una lettera del Segretario di Stato al Presidente del Comitato per gli Affari Esteri del Senato americano [*peraltro non pubblicata nella collezione dei documenti diplomatici americani*] [...] Non si può stabilire con certezza che questa citazione di un documento americano volesse essere una risposta indiretta ai passi che la S. Sede aveva sollecitato dal governo statunitense, con la nota all'ambasciatore Taylor e le istruzioni inviate al delegato apostolico a Washington, Cicognani. Sta però il fatto che in quel tempo gli Stati Uniti non erano ancora in guerra, ed in quelle stesse settimane visite in Grecia di diplomatici americani dell'ambasciata a Roma confermavano la fondatezza del grido di allar-

me pontificio e concludevano alla stessa necessità di urgenti soccorsi per ogni via.¹⁰¹

La nota britannica produsse una pessima impressione in Santa Sede. Difatti essa era piuttosto debole nelle sue argomentazioni. L'affermazione secondo cui spettava allo stato occupante sfamare le popolazioni di uno stato occupato, anche quando era evidente l'impossibilità di farlo (ad esempio, per la pluralità degli occupanti, per le razzie compiute da alcuni di essi, per l'esistenza di un blocco navale, ecc.) equivaleva infatti a comportarsi come la Francia nel 1920-23, quando pretese che la Germania pagasse le riparazioni di guerra al di là di ogni sua capacità finanziaria.

La misura di ogni cosa risiedeva nella possibilità concreta di adempiere, in tempo di pace e di guerra, ad obblighi giuridici liberamente contratti dagli Stati. Se le convenzioni sul trattamento dei civili in tempo di guerra dovevano essere adempiute, non spettava solo ad uno dei firmatari ora belligeranti, bensì a tutti, di adempierle. Il blocco britannico intorno alla Grecia, nella fattispecie, era la causa principale che impediva agli stessi occupanti, gli italiani, di sfamare gli occupati. Ed era una delle cause che impedivano l'attuazione delle predette convenzioni internazionali, poiché veniva inibito persino l'intervento di autorità morali, di paesi neutrali e di organizzazioni internazionali umanitarie, in favore delle vittime civili di guerra.

La pretesa identità di vedute tra governo inglese e governo americano espose inoltre gli inglesi ad alcune critiche moleste. Infatti una tale pretesa implicava che gli Stati Uniti condividessero l'acquiescenza inglese nei confronti dell'occupazione sovietica della Polonia; e, più schiettamente, che accettassero quella sorta di *ius loci* che gli inglesi riconoscevano all'URSS nella zona polacca da lei occupata. A parte la difficoltà di sostenere un simile assunto, va detto che l'occupazione sovietica in Polonia significò, nelle sue forme più dure, deportazione e russificazione forzata a danno soprattutto di inermi civili; in aiuto dei quali naturalmente Londra non venne. Ma c'è un secondo aspetto della questione dei civili in tempo di guerra: la "competenza" dell'Unione Sovietica andava riconosciuta anche nei Paesi baltici? E come conciliare un tale riconoscimento, che da parte inglese certamente vi era,

¹⁰¹ *Ibidem*, p. 222. Cfr. ADSS, vol. VIII, doc. 198, per la nota britannica.

con il fatto che gli Stati Uniti consideravano come non avvenuta, e perciò priva di ogni effetto giuridico, la “spontanea” adesione di Estonia, Lettonia e Lituania alla federazione sovietica?

C'è infine un terzo elemento da considerare. Nel promuovere l'idea degli “affitti e prestiti”, che avrebbe consentito alla Gran Bretagna di far fronte alle enormi esigenze belliche dopo il crollo della Francia, il presidente Roosevelt aveva fatto, alla fine del 1940, un pittoresco confronto: «Se la casa del vostro vicino brucia, non negoziereste con lui la vendita del vostro estintore di cui egli ha urgente bisogno. Voi glielo prestereste chiedendogli di ridarvelo una volta spento l'incendio»¹⁰². In buona sostanza, al di sopra del dato giuridico (l'essere o no gli Stati Uniti, in quel momento, belligeranti), per Roosevelt importavano lo stato di emergenza, l'urgente contingenza e il pericolo che la Germania mietesse altre vittime, allargando l'area dei popoli oppressi. Per questo solo motivo, e al di là di ogni altra considerazione, gli Stati Uniti avrebbero dovuto diventare «l'arsenale delle democrazie». Ora, a nostro avviso, il caso greco creava una situazione piuttosto simile, che esigeva di prescindere dal formalismo legalistico, onde soccorrere un popolo oppresso e allo stremo. In una tale situazione, guardare alla titolarità di un diritto o di un obbligo giuridico significava procrastinare a mai più un doveroso intervento umanitario. In pratica, *mutatis mutandis*, la Gran Bretagna stava impedendo l'applicazione alla Grecia di quegli stessi principi che avevano ispirato negli Stati Uniti il varo della legge “affitti e prestiti” in proprio favore.

Non diversamente potrebbero leggersi le osservazioni di Tardini, il quale era stato incaricato di mettersi subito al lavoro per «replicare bene» alla nota inglese. Dopo aver ricordato che occorreva porre in doveroso risalto che l'iniziativa era partita dai greci, Tardini così scriveva in un appunto del 25 ottobre 1941:

Contro la fredda asserzione che il dar da mangiare spetta al potere occupante, è ricordato il principio umano e cristiano che, nei bisogni di estrema urgenza, chiunque può, è obbligato ad aiutare. Non è il tempo di perdersi in argomenti, quando è necessario dare gli alimenti; contro la ripetuta dichiarazione che il blocco ha lo scopo di impedire che i Tedeschi prolunghino la

¹⁰² Cfr. JEAN-BAPTISTE DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 281.

guerra, è dimostrato che il passaggio di viveri per la Grecia avrebbe soltanto prolungato la vita di tanti innocenti¹⁰³.

Sulla scorta di queste osservazioni fu approntata la nota vaticana, consegnata alla legazione britannica il 24 novembre 1941. In essa si diceva che, pur essendo la Santa Sede superiore a qualsiasi conflitto armato, essa non era indifferente all'umano dolore cagionato dalla guerra; per cui, senza entrare in questioni politiche o militari, essa aveva dedicato ogni sforzo a lenire le sofferenze di tanti innocenti «ovunque ve ne fosse bisogno, per ogni genere di miserie e di privazioni, senza distinzione di razze o di nazionalità, a vantaggio dei cattolici ed anche di coloro che cattolici non fossero, riconoscendo nel comune dolore un titolo particolare al benevolo interessamento della Sede Apostolica». Dopo aver enumerato alcuni esempi di intervento umanitario della Santa Sede, la nota si soffermava sul caso greco, per cui essa aveva profuso appelli in ogni dove, ricevendo in particolare l'aiuto dei vescovi e dei cattolici degli Stati Uniti. Ma non erano mancati anche gli appelli ai vari governi, fossero essi in buoni o in cattivi rapporti con il Vaticano, intrattenessero o no con esso normali relazioni diplomatiche. «Di più la Santa Sede nel soccorrere e nel chieder soccorsi non è stata mossa, comunque, da particolari riguardi verso l'una o l'altra delle potenze occupanti, ma ha sempre adottato la norma di dar la precedenza alle popolazioni, le cui necessità fossero più gravi ed urgenti, lasciando da parte ogni altra considerazione. Così è accaduto di recente per la Grecia». Significativamente la nota aggiungeva: «Il popolo greco ha ben meritato della Gran Bretagna, dalla quale ebbe lodi ed incoraggiamenti durante la lotta da lui sostenuta con valore fino alle estreme possibilità – quando cioè, impari a resistere da solo a forze preponderanti, fu costretto a cedere»¹⁰⁴.

Ricevuta una prima versione della nota, Osborne propose a Tardi-

¹⁰³ Appunto di Tardini del 25 ottobre 1941 allegato alla bozza di nota della Santa Sede alla Gran Bretagna. Una sintesi in ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia*, cit., p. 223. Cfr. anche ANGELO MARTINI S.I., *Il Cardinale Tardini e la seconda guerra mondiale*, in "La Civiltà Cattolica", a. 119, 1968, vol. II, pp. 108-118, e spec. p. 111, dove parte dell'appunto è riprodotta. Si veda anche ADSS, vol. VIII, nota 1 al doc. 207.

¹⁰⁴ Nota della Segreteria di Stato di Sua Santità alla Legazione di S.M. Britannica presso la S. Sede, 24 novembre 1941, n. 8765/41, riprodotta in ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia*, cit., pp. 223-224. Cfr. ora ADSS, vol. VIII, doc. 207.

ni, con il quale era in cordiali rapporti, di eliminare la parola “alone” dal testo che aveva davanti¹⁰⁵. La correzione, necessaria per evitare dei risentimenti a Londra, fu approvata da Tardini, il quale tuttavia fece presente a Osborne che con Halifax, predecessore di Eden al Foreign Office, il tono delle comunicazioni con il governo inglese era molto diverso. Tardini spiegò nuovamente anche il senso della nota vaticana:

Suo principio informatore è la carità; sue norme sono: aiutare chi soffre (senza distinzioni), chiedere la collaborazione di chiunque; preferire coloro che soffrono di più e il cui bisogno è più urgente¹⁰⁶.

Lo stesso Osborne, il quale «era gentiluomo e onesto», riconobbe come giusti gli assunti della posizione vaticana anche perché, come rivela Martini nel suo articolo, il ministro inglese, il 24 novembre 1941, «aveva già consegnato al card. Maglione il *memorandum* avuto da Tittmann che confermava, piuttosto aggravando il tono, le notizie fornite dal Vaticano»¹⁰⁷. Detto memorandum proveniva da Nurton Y. Berry, secondo segretario dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma (Roma e Washington mantenevano ancora relazioni diplomatiche ufficiali, pur essendo la prima belligerante al fianco di Hitler e la seconda un “arsenale delle democrazie”), che si era recato in Turchia e in Grecia per verificare la gravità della situazione alimentare. Il suo rapporto per Tittmann (e per Myron Taylor) contraddiceva appieno gli assunti inglesi sulla questione greca:

Disperate – scriveva il Berry – is the only word that describes the need to-day for foodstuffs in Greece [...] I know that during a bread famine in Athens 80% of the Italian army stocks of wheat were made available to the Greek population though the personal order of Mussolini [...] All this work is in the right direction but it lacks the volume to breast the situation [...]

¹⁰⁵ Il passo diceva che «Greece received from Great Britain praise and encouragement during the fighting which they continued with valor to the very last possible moment, when, no longer able to resist, alone, the preponderant forces which opposed them, they were forced to yield». Nota della Segreteria di Stato di Sua Santità alla Legazione di S.M. Britannica, cit., p. 7 dell'originale (*il corsivo è nostro*).

¹⁰⁶ Nota di Tardini del 24 novembre 1941, citato in ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941*, cit., p. 225; ora in ADSS, vol. VIII, p. 358.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 226. Cfr. OWEN CHADWICK, *Britain and the Vatican during the Second World War*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 192.

Without immediate help from these *reserves of the wheat stored in Egypt* or other sources the country of Greece may be turned this winter into one vast cemetery¹⁰⁸.

A riprova del fatto che Osborne riteneva fondata la posizione vaticana, avvalorata dalle informazioni di fonte statunitense, valga la constatazione che egli inoltrò al suo governo un lungo telegramma in cui chiedeva di consentire il passaggio del grano dall'Egitto alla Grecia; un messaggio personale a Eden fu allegato a questo telegramma¹⁰⁹.

Nulla però fu fatto da Londra, fino all'anno successivo, quando si decise di consentire l'invio di grano in Grecia, ma senza menzionare l'operato della Santa Sede. Inutili furono peraltro i tentativi di aggirare l'ostacolo ricorrendo ad altri aiuti, avendo la Svizzera reso noto che sarebbe stato impossibile inviare medicinali e vitamine. Il governo elvetico suggerì di rivolgersi a quello di Washington, il quale però non poté più favorire alcun invio, essendo varie merci necessarie per l'uso interno, con gli Stati Uniti ormai in guerra dopo Pearl Harbor.

Il capitolo delle vicende greche è importante perché ci fa comprendere atteggiamenti della Santa Sede che non sono facilmente riducibili alla formula del "silenzio di Pio XII"; tanto più che esso non dà un quadro edificante dell'atteggiamento di alcuni paesi in lotta contro il nazi-fascismo.

Come ha scritto il Chadwick:

Italy was technically responsible for the Greek famine but had no food to help, and the Germans who had food would not help. If Britain let food into Greece the act helped Italy, and even gave a little help to Germany. The Vatican could plead the suffering of the innocent. And the Italians could see, as they read Osborne's reports, how the Vatican, supported by Osborne touched stony hearts with compassion [...] But here was a point where the existence of the Vatican, and of the British legation inside the Vatican, helped Italy, could be seen to help Italy, and marginally helped the

¹⁰⁸ Berry a Tittmann, 23 novembre 1941, citato in ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941*, cit., nota 35 a p. 226 (*il corsivo è nostro*). Per alcune annotazioni non proprio chiare di Taylor sul caso greco, nel periodo considerato, cfr. ENNIO DI NOLFO, *Vaticano e Stati Uniti*, cit., pp. 168-169, doc. 56 (Annotazione di Taylor. Argomenti da discutere con il presidente Roosevelt, 7 ottobre 1941).

¹⁰⁹ Ne dava notizia lo stesso Berry a Tittmann, con una lettera del 4 dicembre 1941. ANGELO MARTINI S.I., *La fame in Grecia nel 1941*, cit., nota 36 a p. 226.

war-effort of the Italians against Britain. For the interest of Italy in Greece happened to coincide with the interests of Christian charity¹¹⁰.

Roma Città Eterna, Roma Città Aperta

I primi studi della *Civiltà Cattolica* su Roma durante la seconda guerra mondiale uscirono negli anni Cinquanta¹¹¹. Pio XII, non condividendo l'euforia fascista di una vittoria finale, si preoccupava della sorte della città di cui era Vescovo. Riflettendo sugli avvenimenti, il 10 giugno 1945, Papa Pacelli ritornò con la memoria al dolore provato non solo per la sorte di Roma, ma anche per quella di altre città. Roma era tuttavia una città unica, di contenuto universale, votata ad una missione soprannaturale, la «Madrepatria di tutti i cattolici sparsi su tutta la superficie del globo». Il problema di Roma era dunque quello della difesa di una città santa, alla stregua di Gerusalemme, della Mecca o di Medina; un problema avvertito fin dall'entrata in guerra dell'Italia. Ad esso si abbinava l'altro della difesa dello Stato della Città del Vaticano¹¹².

Quale fu la risposta degli alleati? Essa, com'è noto, consisté nelle più formali assicurazioni per il rispetto della Città del Vaticano, ma non per Roma. E la riserva riguardo a Roma fu molto più ampia in seguito alla partecipazione italiana al bombardamento di Londra¹¹³. Una partecipazione, notava *La Civiltà Cattolica*, esigua per numero di aerei, ma per la quale «era già pronta la parola di ritorsione». Ma, come evidenziava la stessa rivista, il problema della Città del Vaticano non era separabile da quello della Città Santa ed Eterna sita al di là delle Mura Leonine, il cui carattere sacro non veniva diminuito dal fatto di risiedervi un potere civile¹¹⁴.

Le premure di Pio XII furono estese anche ad Atene, dopo l'attacco italiano alla Grecia del 28 ottobre 1940. Ma naturalmente *La Civiltà Cattolica* non diceva niente di più, salvo segnalare un colloquio

¹¹⁰ OWEN CHADWICK, *Britain and the Vatican*, cit., p. 193.

¹¹¹ Cfr. FIORENZO CAVALLI S.I., *Ricordando l'opera di Pio XII per la salvezza di Roma*, «La Civiltà Cattolica», a. 105, 1954, vol. II, p. 492.

¹¹² Lettera del 20 luglio 1943 di Pio XII al card. Maglione, citata in «La Civiltà Cattolica», 1945, vol. III, 1945, a. 96, pp. 153-154, nell'articolo di cui alla nota precedente.

¹¹³ Cfr. ITALO GARZIA, *Pio XII e l'Italia*, cit., pp. 233-238; 278 ss.

¹¹⁴ FIORENZO CAVALLI S.I., *Ricordando l'opera di Pio XII*, cit., p. 493.

tra Pio XII e gli ambasciatori d'Italia, di Gran Bretagna e di Grecia. L'attacco alla Grecia e la minaccia sul Cairo, tuttavia, esponevano sempre più Roma a ritorsioni britanniche (come testimoniavano una dichiarazione del Governo di Sua Maestà del 19 aprile 1941, e una successiva dichiarazione di Winston Churchill, il 30 settembre successivo).

Roosevelt aveva mostrato di pensarla diversamente sul punto: pur senza dare assicurazioni al nemico fascista, aveva fatto sapere che da parte degli Stati Uniti non si voleva affatto bombardare Roma.

Verso la fine del 1942, la Santa Sede chiese al governo italiano di spostare gli obiettivi militari lontano da Roma¹¹⁵. Mussolini promise di farlo ma non fece niente, provocando una rimostranza ufficiale della Santa Sede. Uno scambio di note ebbe luogo tra l'Ambasciata d'Italia e il Vaticano sul problema¹¹⁶; ma nessun preciso documento veniva citato dalla *Civiltà Cattolica*¹¹⁷. Si era ancora lontani, infatti, da un'esplícita autorizzazione della Santa Sede a pubblicare sistematicamente tutti i documenti riguardanti la seconda guerra mondiale.

Veniva ricordata, ad ogni modo, l'indignata reazione di Pio XII al bombardamento di Roma, del 19 luglio 1943¹¹⁸. Il giorno stesso il Vaticano chiese al Governo italiano di considerare l'Urbe città aperta¹¹⁹, e annunciò quello che poi avrebbe fatto il giorno dopo: elevare di nuovo la sua voce per chiedere agli Alleati di risparmiare alla città nuove distruzioni¹²⁰.

¹¹⁵ Cfr. DDI, Nona Serie, vol. IX, a cura di Pietro Pastorelli, Roma: Libreria dello Stato, 1989, doc. 410, allegati I e II al doc. 425; e doc. 431.

¹¹⁶ Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 63.

¹¹⁷ Ma cfr. *ibidem*, doc. 382.

¹¹⁸ Per un qualche sentore dell'imminente bombardamento, *ibidem*, doc. 460. Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 539. Cfr. ADSS, vol. VII, docc. 302, 303, 305, 306 e 307.

¹¹⁹ La Segreteria di Stato di Sua Santità all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, 26 luglio 1943, DDI, Nona Serie, vol. X; cfr. docc. 550 e 571. Cfr. ADSS, vol. VII, doc. 314. Per la risposta del Governo italiano (ormai presieduto da Badoglio), favorevole alla dichiarazione di Roma "città aperta", doc. 583. Di questa decisione il nuovo ministro degli esteri italiano, Raffaele Guariglia, informò il collega tedesco Ribbentrop (l'Italia era ancora formalmente in guerra a fianco della Germania), nell'incontro al Tarvisio del 6 agosto 1943: docc. 610, 612, 613. Circa le misure concrete da adottarsi: doc. 627. Sul problema di Roma "città aperta" vi è anche la testimonianza di RAFFAELE GUARIGLIA, *Ricordi*, Napoli: E.S.I., 1950, pp. 721-725.

¹²⁰ Cfr. ADSS, vol. VII, cit., doc. 303. La Santa Sede fece anche presente al governo italiano che da molte parti gli si imputava la responsabilità di non aver voluto

La caduta di Mussolini e la formazione del governo Badoglio, con Guariglia agli Esteri, non salvarono Roma da una nuova incursione aerea, il 13 agosto; benché la Santa Sede avesse fatto comunicare ai governi di Washington e di Londra, per mezzo delle sue nunziature, la decisione del Governo Badoglio di dichiarare Roma "città aperta"¹²¹; e benché sembrasse che almeno il governo americano avesse preso in maggiore considerazione, rispetto a quello inglese, il proposito italiano¹²². Del resto l'Italia era ancora formalmente alleata della Germania e del Giappone. Nondimeno, il Cardinal Maglione informò le autorità italiane di aver comunicato a vari governi la dolorosa sorpresa di fronte al nuovo disastro piombato sulla capitale¹²³. Il 15 agosto 1943, senza troppe formalità, il Governo italiano procedette a dichiarare ufficialmente Roma "città aperta"¹²⁴.

Per illustrare le divergenze di idee fra gli Alleati sul bombardamento di Roma, *La Civiltà Cattolica* pubblicava uno stralcio del secondo volume della storia della Royal Air Force (RAF), in cui si leggeva che gli inglesi non volevano affatto rinunciare a bombardare Roma, nonostante i dubbi degli americani e la loro propensione alla soluzione "città aperta"; prevalse dunque l'opinione dei primi; di modo che «guardando retrospettivamente a questi due attacchi, è difficile dire che sotto l'aspetto militare essi fossero indispensabili»; anzi sarebbero stati del tutto superflui se si fossero intensificati gli attacchi agli scali di Napoli, Salerno, Battipaglia e Foggia¹²⁵.

L'avanzata degli Alleati dopo lo sbarco nel sud d'Italia alimentò in Vaticano la preoccupazione che Roma divenisse campo di battaglia; fu questo il senso dell'appello a Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma «i belligeranti si palleggiavano la responsabilità di quanto sarebbe accaduto, gli uni dicendosi assaliti e quindi costretti a difendersi, gli altri affermando di dover colpire l'avversario là dove si trovava»¹²⁶.

spostare i comandi militari da Roma, facilitando così il bombardamento della capitale. DDI, Nona Serie, vol. X, doc. 541.

¹²¹ *Ibidem*, doc. 638. Da confrontare con il doc. 627.

¹²² *Ibidem*, doc. 645.

¹²³ *Ibidem*, doc. 657. Cfr. ADSS, vol. VII, docc. 341, 345, 347 e 349.

¹²⁴ *Ibidem*, doc. 664. Per le misure attuative concrete, adottate dal Governo italiano per Roma "città aperta", cfr. doc. 694.

¹²⁵ *Royal Air Force 1939-1945*. Vol. II: *The Fight Avails* by Denis Richards and Hilary St. G. Saunders, London, 1954, p. 319; citato in FIORENZO CAVALLI S.I., *Ricordando l'opera di Pio XII*, cit., p. 499.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 500.

Così si pervenne alla distruzione dell'Abbazia di Monte Cassino (15 febbraio 1944) e al bombardamento di Castel Gandolfo. «Qui, come a Monte Cassino, non v'era un solo tedesco, benché le radio alleate avessero affermato che la Villa Pontificia era addirittura satura di forze germaniche»¹²⁷.

Fu necessario un nuovo appello di Pio XII agli Stati Uniti, per risparmiare Roma da nuove rovine, ora che gli alleati erano ad Anzio. «Consapevole della sua alta missione spirituale – questa la parafrasi fatta dalla *Civiltà Cattolica* dell'appello del Papa a Roosevelt – il Santo Padre non voleva perciò assumersi la responsabilità davanti al popolo e al Presidente degli Stati Uniti di non aver detto la verità e di aver trascurato di richiamare le due parti belligeranti ai sentimenti di umana e civile comprensione. Né la Santa Sede taceva con le autorità germaniche, per la violazione del carattere di città aperta assunto da Roma», carattere di continuo violato¹²⁸. Identiche premure per la sorte di Roma Pio XII mostrò nel suo discorso del 12 marzo 1944, anniversario della sua Incoronazione¹²⁹. Padre Cavalli, già dal 1954, parlava di nuove insistenze e rilievi della Santa Sede ai belligeranti; si trattava evidentemente di documenti allora inediti in cui la Segreteria di Stato chiedeva che non si coinvolgesse Roma, con il suo patrimonio di civiltà universale, nelle operazioni belliche o addirittura in una battaglia aperta¹³⁰. I tedeschi affermarono di aver ristretto al massimo le guarnigioni di stanza o di passaggio per Roma; Roosevelt non credeva affatto a queste affermazioni. «Facendosi in tal modo sempre più grave il pericolo, per iniziativa di un Governo neutrale (la rivista non specificava quale), fu suggerita la nomina di una commissione internazionale che verificasse la verità delle affermazioni tedesche o almeno suggerisse una via pratica d'intesa. La Santa Sede avrebbe appoggiato questa proposta»¹³¹. Il nulla di fatto in proposito non fece cessare gli sforzi

¹²⁷ *Ibidem*, p. 501.

¹²⁸ *Ibidem*, pp. 501-502. Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X cit., doc. 392. I tedeschi avrebbero riconosciuto Roma "città aperta" il 20 marzo 1944: DDI, Decima Serie, vol. I, a cura di Pietro Pastorelli, Roma: Libreria dello Stato 1992, doc. 171. Cfr. ADSS, vol. XI, doc. 41.

¹²⁹ Pubblicato in "La Civiltà Cattolica", a. 95, 1944, vol. II, n. p. 4. Estratto in ADSS, vol. XI, doc. 94.

¹³⁰ Cf. DDI, Serie Nona, vol. X, cit., doc. 478.

¹³¹ Questa la parafrasi del documento fatto da FIORENZO CAVALLI S.I., *Ricordando l'opera di Pio XII*, cit., p. 503.

di Pio XII, che chiese ai tedeschi di rinunciare a difendere Roma e agli Alleati di attaccarla. Uno spiraglio s'ebbe con la dichiarazione di Churchill del 26 maggio 1944, che si diceva favorevole a risparmiare Roma da altri orrori bellici; cosa che la Santa Sede accolse con soddisfazione. Nell'imminenza dell'arrivo degli alleati, il Vaticano raccomandò calma e disciplina alla popolazione romana, per il tramite dei parroci, e chiese ai tedeschi di mantenere la parola data e di evitare ogni provocazione (era ancora vivo il ricordo delle Fosse Ardeatine). Molta sollecitudine per le condizioni materiali della popolazione civile Pio XII mostrò poi in un nuovo messaggio a Roosevelt (31 maggio 1944).

Il 4 giugno 1944 Roma città aperta diveniva anche città liberata. «Il giorno seguente, fin dalle prime ore, – narra *La Civiltà Cattolica* – molti romani si radunarono in Piazza San Pietro per acclamare il Santo Padre. Erano le voci di un amore tradizionale, ed insieme le prime espressioni di una gratitudine profondamente sentita nei cuori», che esplose vivissima nel pomeriggio all'apparire di Pio XII alla Loggia centrale della Basilica¹³². Il 6 giugno, una nota del Vaticano all'ambasciata tedesca rilevò «con soddisfazione il proposito delle autorità tedesche di far sì che Roma – almeno nelle zone non periferiche – non divenisse campo di battaglia, al momento in cui le truppe lasciavano la Città Eterna». Pari soddisfazione il Papa esprime ricevendo in udienza il Generale Mark W. Clark, comandante della Quinta Armata¹³³.

Quali le prime conclusioni che si potevano trarre? Per il governo fascista Roma "città aperta" fu un dilemma dell'imminente sconfitta: bisognava lasciare la capitale o vederla condannata alla distruzione delle forze nemiche? Inoltre il nuovo governo italiano, guidato da Badoglio, era sorpreso nel constatare che gli alleati si accanivano contro Roma, mentre perfino il governo fascista non aveva posto condizioni per risparmiare Atene e Il Cairo, che pure erano quartier generali d'importanti comandi militari. «Si osservi inoltre – era questo il giudizio conclusivo della *Civiltà Cattolica* – che, per ciascuno dei belligeranti, prendere unilateralmente impegni tali da garantire la salvezza di Roma avrebbe significato scoprire i propri disegni e quindi permettere

¹³² Cfr. ITALO GARZIA, *Pio XII e l'Italia*, cit., p. 312.

¹³³ FIORENZO CAVALLI S.I., *Ricordando l'opera di Pio XII*, cit., p. 505. La frase riportata in citazione è quella della nota vaticana, su cui però non si davano maggiori ragguagli. Ma vedasi ora: ADSS, vol. XI, docc. 213 e 218.

al rivale di trarsi dal disagio prodotto dall'incertezza circa le mosse avversarie. Per gli uni mantenere Roma, e per gli altri conquistarla, divenne poi di notevolissima importanza politica e psicologica davanti alle truppe e al proprio paese»¹³⁴.

Sullo stesso tema della salvezza di Roma *La Civiltà Cattolica* intervenne qualche anno dopo recensendo il libro di mons. Giovannetti su *Roma città aperta*, basato anch'esso, come il precedente pubblicato due anni prima¹³⁵, su carte d'archivio vaticane¹³⁶. E a proposito di accesso a tali fonti, la rivista dei gesuiti annotava:

Si sa che la Santa Sede non ama procedere alla divulgazione sistematica dei documenti dei propri archivi, né ha fretta di affidarli agli studiosi. È un criterio dettato dall'indole particolare e dalla funzione degli organi supremi della Chiesa, cui sovrani e governanti, ecclesiastici e politici, studiosi e persone private di ogni categoria si rivolgono con un'apertura, che sarebbe ben altrimenti misurata se non potesse contare su un riserbo pieno e diuturno, quale non è da attendersi dalle cancellerie degli Stati. Per gli avvenimenti ancora vicini, la Santa Sede è, inoltre, ancora più cauta, volendo evitare di dar esca a polemiche o a recriminazioni, da cui non sarebbe avvantaggiata la causa di quella pace e di quell'armonia tra i popoli ch'è uno dei suoi obiettivi più cari. Avviene per tal modo che rimangano a lungo nell'oscurità anche pagine di grande lustro per la Chiesa¹³⁷.

Se il libro di Giovannetti era sfuggito a questa regola, «e non senza una "speciale concessione"», ciò si doveva al fatto che alla salvezza di Roma Pio XII aveva indissolubilmente legato tutto il suo prestigio¹³⁸.

Erano dunque chiari i termini della questione. Gli archivi vaticani avevano natura particolare, trattando argomenti rientranti tanto *in temporalibus* quanto *in spiritualibus*; tutto ciò rendeva necessario un attento riserbo quanto al loro utilizzo, fosse pure per motivi di serena e non polemica disamina. I gesuiti sapevano bene che da più parti, tanto nel laicato quanto negli ambienti curiali, si levavano voci per l'a-

¹³⁴ *Ibidem*, p. 506.

¹³⁵ *Il Vaticano e la guerra (1939-1940)*, cit.

¹³⁶ ALBERTO GIOVANNETTI, *Roma città aperta*, Milano: Ancora, 1962.

¹³⁷ FIORENZO CAVALLI S.I., *L'attività della Santa Sede per l'incolumità di Roma nella seconda guerra mondiale*, in "La Civiltà Cattolica", a. 113, 1962, p. 536.

¹³⁸ *Ibidem*.

pertura di quegli archivi. Ma l'Ordine di Sant'Ignazio, attraverso la sua prestigiosa rivista e le considerazioni appena esposte, si faceva latore della posizione ufficiale della Santa Sede; facendo capire altresì che la polemica sul ruolo di Pio XII era vivissima, al punto che una divulgazione sistematica dei documenti vaticani ancora segreti avrebbe aggiunto benzina sul fuoco.

Ma un'altra considerazione valeva su tutte: all'inizio degli anni Sessanta si era ancora vicini agli eventi bellici e ciò costituiva un impedimento alla diffusione documentaria, tanto per la Santa Sede quanto per gli altri Stati. Certamente più per la Santa Sede, nei cui archivi si registravano non solo attività strettamente internazionali e burocratiche, ma anche attinenti al suo ministero spirituale e pastorale nel mondo. Era palese, ad ogni modo, la volontà di difendere strenuamente Pio XII, e in maniera inoppugnabile, dalle varie accuse che sempre più di frequente, a partire dagli anni Sessanta, gli venivano mosse.

Il Vaticano e gli Ebrei

Quanto abbiamo appena detto ci porta su un terreno delicato, come quello del rapporto tra la Santa Sede e gli Ebrei durante la seconda guerra mondiale. Non ci diffonderemo sull'aspetto indubbiamente antisemita di alcune tradizionali concezioni cattoliche, ricavate dall'abusata idea degli ebrei come "popolo deicida", che per ciò stesso era da considerare un *minus habens* rispetto agli altri popoli. *La Civiltà Cattolica* non si sottrasse a questa corrente di pensiero, anche al di là del magistero pontificio¹³⁹. Oggi questo elemento non viene

¹³⁹ Casi di antisemitismo fuori luogo e fuori tempo furono quelli degli articoli di Oreglia di Santo Stefano, dedicati fra l'altro all'assassinio di Simoncino da Trento, avvenuto nel 1474 (circa il quale la Chiesa s'era già pronunciata varie volte, condannando l'accusa fatta gravare sugli ebrei di aver commesso il delitto) e di Raffaele Ballerini, autore di articoli squilibrati e apocalittici (nonostante la cautela della Curia romana), come quelli dedicati fra il 1890 e il 1910 ad alcuni noti casi politici, come l'affare Dreyfus in Francia e l'altro riguardante il forte antisemitismo del sindaco di Vienna Lùger. Per questo e per altri casi: GIACOMO MARTINA S.I., "La Civiltà Cattolica" e la questione ebraica, in "La Civiltà Cattolica", a. 151, 2000, vol. II, pp. 263-268. La cautela della Santa Sede rispetto alle leggi razziali italiane è rilevata anche da RENZO DE FELICE, *Storia degli Ebrei italiani sotto il Fascismo*, nuova edizione ampliata, Torino: Einaudi, 1993, pp. 477-478.

celato né taciuto dagli stessi suoi redattori¹⁴⁰; ma neppure va trascurato che certi articoli sugli ebrei, apparsi sulla rivista in era fascista, furono strumentalizzati dal fascismo, a giustificazione delle leggi razziali del 1938¹⁴¹.

L'avvento della seconda guerra mondiale e la necessaria analisi delle fonti a tal riguardo costituisce senz'altro uno dei capitoli più interessanti della produzione scientifica della *Civiltà Cattolica*. Basato certamente su documenti d'archivio vaticani è l'articolo dedicato agli ebrei di Slovacchia da padre Fiorenzo Cavalli¹⁴².

Si esaminava in esso la negativa reazione della Santa Sede al "codice ebraico" varato dal governo slovacco il 9 settembre 1941. Reazione concretatasi in una nota del 12 novembre di quell'anno, rimessa dalla Segreteria di Stato al ministro slovacco Sidor. Della nota vaticana si riproducevano alcuni stralci. Si guardavano poi gli sviluppi della vicenda, con l'ottimistica risposta slovacca dell'8 maggio 1942, notificata alla Santa Sede il successivo 23. Anche di questa risposta il lettore trova ampie parti.

Uno dei punti interessanti della questione è la seguente:

In quel maggio 1942 conosceva il governo slovacco lo sterminio, che i nazisti andavano già sistematicamente attuando contro gli ebrei ch'esso stesso metteva nelle sue mani? [...] Ma anche ammettendo che gli uomini politici di Bratislava siano stati ingannati circa la via sulla quale nel 1942 Hitler intendeva giungere alla «soluzione finale del problema ebraico», essi non si sono,

¹⁴⁰ GIACOMO MARTINA S.I., "La *Civiltà Cattolica*" e la questione ebraica, cit. Questo articolo è molto utile sia per la caratterizzazione delle varie fasi dell'antisemitismo della rivista dei Gesuiti, sia perché offre una pacata riflessione su un recente libro che affronta l'argomento: R. TARADEL – B. RAGGI, *La segregazione amichevole. "La Civiltà Cattolica" e la questione ebraica (1850-1945)*, Roma: Editori Riuniti, 2000. Fra l'altro il Martina nota (a p. 264) che in tema di antisemitismo la Rivista francese dei gesuiti *Etudes* fu molto più prudente della consorella italiana.

¹⁴¹ In particolare, "Il Regime Fascista" di Roberto Farinacci pubblicò, il 30 agosto 1938, un articolo in cui giustificava la legislazione razziale italiana servendosi degli articoli intitolati *Della questione giudaica in Europa*, pubblicati da Raffaele Ballerini sulla "Civiltà Cattolica" del 22 settembre, 4 novembre e 9 dicembre 1890. Cfr. GIUSEPPE DE ROSA S.I., *La Civiltà Cattolica. 150 anni al servizio della Chiesa, 1850-1999*, Roma: Edizioni La Civiltà Cattolica, 1999, pp. 93-95.

¹⁴² FIORENZO CAVALLI S.I., *La Santa Sede contro le deportazioni degli Ebrei della Slovacchia durante la seconda guerra mondiale*, in "La Civiltà Cattolica", a. 112, 1961, vol. III, pp. 3-18.

però, arrestati dinanzi all'iniquità costituita anche solo dal semplice fatto delle deportazioni compiute per di più tra gravi brutalità¹⁴³.

Tutto ciò costringe ad aprire una parentesi sulla vessata questione di ciò che effettivamente si sapeva a proposito della sorte degli ebrei. Il drammaturgo Rolf Hochhuth avrebbe sostenuto, nelle "precisazioni storiche" allegate al suo dramma *Il Vicario* del 1963, che la Santa Sede da tempo sapeva tutto e che tacque colpevolmente¹⁴⁴. Una delle sue basi di accusa è il libro di Poliakov, *Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei*, che però non avvalorava la tesi colpevolista di Hochhuth. Vi si legge infatti quanto segue:

Il velo di un segreto assoluto aleggiava sull'opera di sterminio e coloro che vi prendevano parte erano obbligati a osservare, sotto pena di morte, il più assoluto silenzio¹⁴⁵.

La Civiltà Cattolica rilevava la diffusa l'incertezza sulla sorte degli ebrei; anche se la Santa Sede aveva chiarito, come vedremo più oltre, che la deportazione equivaleva a condanna a morte sicura. Non si dimentichi che lo stesso Poliakov, vessillo degli accusatori di Pio XII, riporta nel suo libro una fonte del tutto incerta e parziale, ossia il testo di una conferenza stampa nazista dell'aprile 1944, in cui viene affermato quanto segue:

Gli ebrei inabili al lavoro sono trasferiti nei ghetti per famiglie; tutti gli altri sono utilizzati a seconda della loro preparazione professionale, seguendo

¹⁴³ *Ibidem*, pp. 9-10. Cfr. ADSS, vol. VIII, docc. 199, 153 e 173.

¹⁴⁴ Per una risposta a queste tesi: ANGELO MARTINI S.I., "Il Vicario". *Una tragedia cristiana?*, in "La Civiltà Cattolica", a. 114, 1963, vol. II, pp. 313-315; ID., *La vera storia e "il Vicario" di Rolf Hochhuth*, in "La Civiltà Cattolica", a. 115, 1964, vol. II, pp. 437-454.

¹⁴⁵ LÉON POLIAKOV, *Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei*, Torino: Einaudi, 1955, p. 280. In verità Hochhuth crede di avvalorare le sue accuse anche sulla base dello storico israelita Pinchas Lapide, ma senza riuscirci; tanto più che il Lapide nei suoi scritti ha non di rado difeso l'opera di Pacelli durante la seconda guerra mondiale. Cfr. ROLF HOCHHUTH, *Il Vicario*, cit., nota 3 a p. 447; PINCHAS LAPIDE, in "Die Zeit", 31 marzo 1963. Si veda anche PINCHAS E. LAPIDE, *The last three Popes and the Jews*, London: Souvenir Press, 1967.

la norma di dare alle coppie la stessa dimora. L'abitazione e il nutrimento sono uguali a quelli degli altri lavoratori¹⁴⁶.

Ancora Poliakov narra che il presidente del consiglio slovacco Tuka, interpellato dal nunzio a Bratislava, mons. Burzio, sulla sorte degli ebrei slovacchi, disse: «Non ho informazioni dirette che mi autorizzino a credere a simili dicerie diffuse dalla propaganda ebraica [la "diceria" era quella dell'esistenza dei Lager *n.d.r.*]. Però è mio proposito d'inviare una commissione a informarsi di presenza della condizione degli ebrei deportati dalla Slovacchia. Se queste notizie di atrocità risultassero vere, non permetterei che un ebreo di più varcasse la frontiera slovacca»¹⁴⁷.

Padre Cavalli informa il lettore di quanto era allora a conoscenza della Santa Sede, e in particolare del nunzio a Bratislava, il quale s'era scontrato con i responsabili governativi slovacchi proprio in merito al piano di deportazione degli ebrei fissato dal "codice" del 1941. L'articolo in tal senso è una vera anticipazione delle notizie che ora possiamo desumere dagli *Actes et Documents*¹⁴⁸.

Il nunzio aveva chiarito al governo slovacco, e in termini energici, che consentire la deportazione degli ebrei slovacchi avrebbe significato condannarli a morte sicura¹⁴⁹. I passi successivi della Segreteria di Stato, a sostegno di questa opinione e nel tentativo di evitare le partenze forzate degli ebrei, sono bene illustrati e concordano con le informazioni documentarie successive: nota vaticana al ministro slovacco (14 marzo 1942)¹⁵⁰; corrispondenza tra la Santa Sede e la nunziatura a Bratislava sui casi di giovani ebree rapite (24 marzo 1942); convocazione del ministro slovacco Sidor per evitare che le giovani ebree venissero avviate a case di tolleranza; appello di Maglione, tramite Burzio, ai sentimenti di sacerdote del presidente slovacco, mons. Tiso (27 marzo 1942); udienza concessa da Maglione al ministro slovacco (11

¹⁴⁶ LÉON POLIAKOV, *Il nazismo e lo sterminio degli Ebrei*, citato in FIORENZO CAVALLI S.I., *La Santa Sede contro le deportazioni degli Ebrei della Slovacchia durante la seconda guerra mondiale*, nota 7 a p. 9.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ Cfr. ADSS, vol. VIII, doc. 298; vol. IX, doc. 85.

¹⁴⁹ Nello stesso senso PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale*, cit., pp. 224-225.

¹⁵⁰ ADSS, vol. VIII, cit., doc. 305.

aprile 1942)¹⁵¹. Nell'articolo di Cavalli venivano altresì riprodotti i passi salienti della lettera dell'episcopato slovacco ai fedeli, pubblicata dal *Katolícke Noviny*, nella quale si assumeva la difesa degli ebrei battezzati, ma anche quella dei non battezzati, uomini e donne come altri e pertanto aventi diritto ad essere trattati umanamente¹⁵². I documenti avrebbero poi reso pubblico anche un caustico appunto del sostituto alla Segreteria di Stato, card. Tardini: «Non so se i passi riusciranno a fermare... i pazzi! E i pazzi sono due: Tuka che agisce e Tiso... – sacerdote – che lascia fare!»¹⁵³. Emergono in quest'articolo, uscito ben prima della pubblicazione degli *Actes et Documents*, i tratti salienti dei tempestosi rapporti tra la Santa Sede e la Slovacchia durante la seconda guerra mondiale; e si legge già chiaramente l'ambigua posizione di mons. Tiso, costretto a barcamenarsi tra la sua idea di patriottismo e la dipendenza dai tedeschi, che quell'idea avevano contribuito a realizzare dissolvendo la Cecoslovacchia¹⁵⁴.

La questione degli Ebrei romani appare paradigmatica degli sforzi compiuti dalla Santa Sede per aiutare le persone di stirpe israelitica ovunque ce ne fosse bisogno¹⁵⁵. Fritz Kolbe, un funzionario tedesco che durante la guerra passò documenti ai servizi segreti americani (e su cui torneremo), ha lasciato traccia di sé negli archivi di Washington, in un fondo denominato "Kappa", le cui carte riguardano il Vaticano. Vi si trova, fra l'altro, anche una comunicazione dell'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, von Weizsäcker, resa nota da padre Graham sulle pagine di *Civiltà Cattolica*¹⁵⁶. Il documento racconta di una visita dell'ambasciatore in Vaticano per discutere la politica militare tedesca, proprio due giorni dopo la protesta elevata dalla Santa

¹⁵¹ *Ibidem*, docc. 317, 322, 332 e 346.

¹⁵² *Ibidem*, doc. 360. Non si dimentichi, tuttavia, che la dichiarazione episcopale conteneva alcuni tradizionali elementi di critica all'Ebraismo, propri di un'epoca che oggi definiremmo "pre-conciliare". Cfr. pp. 518-519.

¹⁵³ Citato in PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale*, cit., p. 226. Aggiungiamo però che a nostro avviso "La Civiltà Cattolica" metteva alquanto in sordina lo stato sacerdotale del "dottor" Tiso. Cfr. ADSS, vol. VIII, p. 479.

¹⁵⁴ Maggiori informazioni in PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale*, cit., pp. 223-236.

¹⁵⁵ Si veda la testimonianza di padre Leiber, il gesuita stretto collaboratore di Pio XII: ROBERT LEIBER, *Pio XII e gli Ebrei di Roma 1943-44*, in "La Civiltà Cattolica", a. 112, 1961, vol. I, pp. 449-458.

¹⁵⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, cit., pp. 241-244.

Sede, il 16 ottobre 1943, per la retata compiuta da Kappler nel quartiere ebraico di Roma¹⁵⁷. Il dispaccio di Weizsäcker rivelava una forma involuta che autorizzava Graham, documenti alla mano, ad una sola conclusione:

Egli non aveva mai riferito, per ragioni che giudicava valide, che il Vaticano aveva protestato il 16 ottobre, usando un linguaggio indiretto, destinato poi ad essere male interpretato nel dopoguerra. A quel tempo egli si limitò a dire che «la Curia è particolarmente preoccupata a causa di quanto era accaduto, per così dire sotto la finestra del Papa», senza fare menzione di un'esplicita convocazione del cardinale Segretario di Stato. L'obliquo e apparentemente casuale ritorno su questo argomento, due giorni dopo, è rivelatore del metodo di Weizsäcker, che disorientò più tardi gli storici¹⁵⁸.

Non ripeteremo qui quanto altri hanno già detto in merito alla gratitudine di molte comunità ebraiche nei confronti di Pio XII, del quale riconobbero il diuturno impegno per la loro causa, dispiegato indifferentemente per gli ebrei battezzati e no¹⁵⁹. Giova soffermarsi invece su un particolare non trascurabile ma spesso taciuto: che lo stesso Rabbino Capo di Roma, Israel Zolli, il quale aveva sentito molto vicino Papa Pio XII (specialmente quando si trattò di raccogliere cinquanta chili d'oro richiesti dai nazisti per rinunciare alla deportazione degli ebrei romani), e dopo un personale cammino di riflessione teologica si convertì al cattolicesimo, battezzandosi con il nome di Eugenio in omaggio a Pacelli¹⁶⁰.

L'opera della Santa Sede in favore degli Ebrei, anche di quelli ita-

¹⁵⁷ Cfr. ADSS, VIII, doc. 368. La protesta era stata annunciata dal Rettore di Santa Maria dell'Anima, mons. Luigi Hudal, in una lettera al generale tedesco Rainer Stahel. Cfr. *La razzia degli ebrei del 16 ottobre 1943 a Roma*, in "Israel", 29 ottobre 1959, citato in RENZO DE FELICE, *Storia degli Ebrei italiani sotto il Fascismo*, cit., p. 478.

¹⁵⁸ ROBERT A. GRAHAM S.I., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, cit., p. 242. Cfr. dello stesso GRAHAM: *La strana condotta di Ernst von Weizsäcker, ambasciatore del Reich in Vaticano*, in "La Civiltà Cattolica", a. 121, 1970, vol. II, pp. 455-471.

¹⁵⁹ Cfr. PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale*, cit., *passim*; ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia* cit. Per dare un'idea dell'opera di assistenza della Chiesa cattolica nei confronti degli Ebrei, si vedano i documenti riprodotti dal De Felice in allegato al suo studio: RENZO DE FELICE, *Storia degli Ebrei italiani sotto il Fascismo*, cit., Appendice, documenti 40 e 41.

¹⁶⁰ Cfr. EUGENIO ISRAEL ZOLLI, *Why I became a Catholic*, Fort Collins, Co. s.d. Cfr. ADSS, vol. IX, doc. 353.

liani, è documentata negli *Actes et Documents du Saint-Siège*¹⁶¹. Non per questo è cessato il dibattito storiografico (e, diremmo, politico) sulla natura, l'intensità e l'efficacia dei vari interventi pontifici. Ciò si deve in parte alla permanenza di un inamovibile residuo sul fondo del barile delle polemiche. Del resto, quella che è considerata la madre di tutte le battaglie "antipacelliane", ossia il dramma di Rolf Hochhuth intitolato *Il Vicario*, vede protagonisti anche degli ebrei romani, deportati ad Auschwitz sotto gli occhi del Papa. Ciò spiega forse perché gli *Actes* non contribuirono affatto a placare il processo di "depacellizzazione" in corso nel panorama culturale italiano; anzi l'*intelligentsija*, subito propensa a dubitare dell'affidabilità delle fonti vaticane e dei criteri della loro selezione, tenne ad enunciare senza indugio il suo «dubito ergo sum»¹⁶². Il dubbio sistematico divenne cioè sinonimo dell' "antirevisionismo" più strenuo nei confronti di Pacelli.

Nondimeno *La Civiltà Cattolica* tentò di mantenere una certa serenità di analisi, come dimostrano le pagine di un altro articolo di padre Graham, pubblicato nel 1987¹⁶³. In esso è stata esaminata l'opera di assistenza della Chiesa in favore degli Ebrei italiani a rischio di deportazione: banco di prova per la riuscita dell'intento fu assistenza agli Ebrei nella Jugoslavia occupata dagli italiani dopo il marzo 1941. Vari appelli furono inviati alla Santa Sede in favore degli ebrei internati a Porto Re. I tedeschi richiedevano alle autorità italiane la loro consegna. Graham ha sottolineato come gli italiani frapposero ogni possibile ostacolo contro tale pretesa.

Per quanto Mussolini avesse poi deciso di consegnare ai tedeschi

¹⁶¹ *Actes et Documents du Saint-Siège*, vol. VIII: *Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier 1941-décembre 1942*; vol. IX: *Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier-décembre 1943*; vol. X: *Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier 1944-juillet 1945*, cit.

¹⁶² Si vedano, a tal proposito, le illuminanti osservazioni di PIERRE BLET S.I., *La leggenda alla prova degli archivi. Le ricorrenti accuse contro Pio XII*, in "La Civiltà Cattolica", 21 marzo 1998, vol. I, n. 3546, pp. 531-541. "Prova d'intelligentsija" è l'articolo di PAOLO SYLOS-LABINI, *Quella miscela esplosiva che condannò gli Ebrei*, in "Corriere della Sera", 6 gennaio 1998. L'efficace confutazione delle tesi di Sylos-Labini, oltre che nell'articolo di Blet già citato, può trovarsi nell'altro dello stesso Autore: *Myth vs. Historical Fact*, in "L'Osservatore Romano" (edizione inglese), n. 17, 29 aprile 1998. Per un cenno nell'ampia trattazione su Pio XII: PIERRE BLET S.I., *Pio XII e la seconda guerra mondiale negli archivi segreti vaticani*, cit.

¹⁶³ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano e gli Ebrei profughi in Italia durante la guerra*, in "La Civiltà Cattolica", a. 118, 1987, vol. I, pp. 429-443.

gli Ebrei croati¹⁶⁴, tale provvedimento non venne mai attuato¹⁶⁵. Non-dimeno, la Santa Sede ritenne d'intervenire opportunamente presso il Governo italiano¹⁶⁶.

Nessuna consegna di ebrei ai tedeschi venne comunque effettuata; e ciò si può dire tanto per il caso degli ebrei in Croazia quanto per quelli sulla Riviera francese, che non era zona occupata ma solo "presidiata" dagli italiani¹⁶⁷. E la Santa Sede si mosse anche per gli ebrei nei territori francesi controllati dall'Italia. Più tragico fu il destino di coloro che si trovavano nella Zona Operativa del Litorale Adriatico, ricavata dai tedeschi da territorio italiano sottratto alla Repubblica di Salò. La zona fu infatti oggetto delle attenzioni dei carnefici di Treblinka, giunti sul posto per una "bonifica".

Anche in questo caso, tuttavia, la Chiesa si mosse. Ad una sua coraggiosa omelia, pronunciata nella cattedrale di Trieste il 3 novembre 1943, l'arcivescovo della città, mons. Antonio Santin, fece seguire una lettera al comandante militare tedesco di Trieste, in favore degli ebrei dell'*Adriatische Küstenland*¹⁶⁸. La Santa Sede allo stesso fine, il 26 novembre, convocò l'ambasciatore tedesco, rimettendogli una nota verbale¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Come ha provato il Carpi nella sua relazione alla seconda conferenza internazionale sull'Olocausto, tenuta a Gerusalemme nel 1977. *Ibidem*, nota 8 alle pp. 432-433.

¹⁶⁵ Cfr. ADSS, vol. IX: *Le Saint-Siège et les victimes de la guerre, janvier-décembre 1943*, p. 183.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 195.

¹⁶⁷ Nel caso degli Ebrei sulla Riviera francese, l'Italia mise in atto un vero e proprio ostruzionismo nei confronti dei tentativi tedeschi di ottenere la loro consegna. Per questi Ebrei anzi le autorità italiane decisero, a dispetto della *Gestapo*, il trasferimento sul territorio nazionale o nelle zone direttamente controllate dall'Italia. ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano e gli Ebrei profughi in Italia durante la guerra*, cit., pp. 435-437. Cfr. anche nota 6 a p. 437, con una testimonianza del rappresentante degli ebrei della Riviera francese, Angelo Donati, di gratitudine verso gli italiani.

¹⁶⁸ Cfr. ADSS, vol. IX, doc. 441. Sulla figura e l'opera dell'arcivescovo di Udine: P. ZOVATTO, *Il vescovo Antonio Santin e il razzismo nazifascista a Trieste (1938-1945)*, Quarto d'Altino, 1977. Mons. Santin era un profondo conoscitore di cose giuliane e considerato da Alcide De Gasperi uomo di straordinario valore e profondo conoscitore del problema della delimitazione del confine orientale; al punto che De Gasperi ritenne utile procurargli un incontro con i rappresentanti politici e diplomatici alleati in Italia. DDI, Decima Serie, vol. II, a cura di Ennio Di Nolfo, Roma: Libreria dello Stato, 1992, nota 1 a p. 348. Ma si veda anche Santin a De Gasperi, 3 settembre 1945, *ibidem*, doc. 488.

¹⁶⁹ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano e gli Ebrei*, cit., p. 442. Cfr. ADSS, vol. IX, cit., p. 578.

Riguardo a mons. Santin e ai rapporti tra la Chiesa giuliana e i nazi-fascisti, i documenti italiani ci forniscono un'interessante appendice, ovvero il resoconto di un colloquio tra il canonico lateranense, mons. Luigi Fogar, e il sottosegretario italiano agli esteri, Visconti Venosta:

Il vescovo di Trieste, Monsignor Santin, è ora in pessimi rapporti con le autorità tedesche. Anche nel Goriziano la situazione è confusa e dolorosa. Tale situazione è stata aggravata da una gaffe dell'Arcivescovo di Gorizia il quale ha spedito a Mussolini un suo collaboratore, un prelado italiano, per invocare dal «Duce della Repubblica Sociale» aiuto e protezione per la popolazione contro i partigiani. Mussolini ha dato al collaboratore dell'Arcivescovo un milione di lire, e la cosa è stata pubblicata dalla stampa. Da un prelado che è stato rappresentante della Santa Sede in Turchia – ha soggiunto Monsignor Fogar – ci si poteva attendere un po' più di diplomazia¹⁷⁰.

Paradossalmente la caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943, e l'assunzione da parte dei tedeschi del controllo della capitale, di parte del paese e dei territori occupati dall'Italia, espose maggiormente gli ebrei italiani al tragico pericolo della deportazione (come dimostrò anche il caso di Roma).

La ricerca storica – ha scritto Padre Graham – ha finora trascurato di approfondire come si conviene i motivi per i quali diversi attori – cittadini medi e soldati, funzionari ufficiali, diplomatici o polizia, e soprattutto lo stesso Mussolini – adottarono unanimemente questo atteggiamento di resistenza. Una politica contraria alla deportazione fu chiara fin dalle prime fasi. Era espressione di un istintivo sentimento antitedesco? Quanto si conosceva realmente dell'ultima destinazione dei deportati ebrei?

Dalle fonti archivistiche italiane, e anche dai documenti italiani conservati presso i *National Archives* di Washington, consultati da Graham, emerge benissimo il dubbio che l'ultima destinazione degli ebrei fosse la morte sicura; ma certamente si trattava di notizie ancora

¹⁷⁰ Colloquio del Sottosegretario agli Esteri, Visconti Venosta con Monsignor Fogar, 14 agosto 1944, DDI, Decima Serie, vol. I, doc. 343. L'arcivescovo di Gorizia, autore della gaffe, era mons. Carlo Margotti, predecessore di Roncalli come delegato apostolico in Grecia e in Turchia. Sulla figura di mons. Fogar, Vescovo titolare di Patrasso, goriziano di origine e in passato fautore dell'unità fra cattolici istriani, italiani e slavi, cfr. LILIANA FERRARI, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XLVIII, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, *ad vocem*, pp. 416-420.

sporadiche e frammentarie¹⁷¹. Come poter chiarire meglio un dramma collettivo di cui nemmeno si conoscevano le proporzioni? Come poter pronunciare chiaramente la parola “Olocausto” quale capo d'accusa contro un oppressore non ancora sconfitto, e padrone di immensi territori dai quali non filtravano che deboli voci? Queste domande chiamano direttamente in causa anche Pio XII:

Dovrebbe essere chiaro, dalle circostanze del tempo, – scrive Graham – perché il Santo Padre non poteva essere più preciso, indicando espressamente Mussolini, per esempio. La sorte di migliaia di ebrei sotto il controllo italiano (inclusi quelli più lontani in Grecia e in Tunisia) pesava sulla bilancia. A una diretta e aperta chiamata in causa da parte della Santa Sede, Mussolini avrebbe potuto reagire con una sfida gelosa. Quanti, nel Governo, lo consigliavano per la non consegna degli ebrei sarebbero rimasti disarmati, mentre a Berlino Hitler, urtato per l’“interferenza” del Vaticano, avrebbe potuto raddoppiare le sue pressioni su Mussolini con un virtuale *ultimatum*. Questi elementi erano evidenti e chiari a quel tempo, e dovrebbero anche esser chiari a ogni storico di oggi¹⁷².

Su questi temi padre Graham è tornato qualche anno dopo, affrontandolo nelle sue linee generali ma con non minor rigore metodologico¹⁷³.

Basandosi sugli *Actes*, Graham ha visto il problema sotto l'aspetto dell'impegno della Santa Sede per favorire l'emigrazione degli Ebrei (quando questa era ancora possibile) attraverso un complesso sistema di visti di uscita o di transito, individuali o collettivi, e di procura di passaporti rilasciati da paesi “sicuri” (ovvero dell'America Latina).

Il Miccoli ha scritto che la questione dell'emigrazione ebraica fece emergere la netta contrarietà della Santa Sede al trasferimento massiccio degli Ebrei europei in Palestina¹⁷⁴. Pur non volendo sottovalutare tale elemento, non ci sembra che la questione dei Luoghi Santi fosse prevalente in un momento di grande emergenza umanitaria, in cui si richiedeva senso pratico, rimandando al dopoguerra complesse que-

¹⁷¹ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano e gli Ebrei*, cit., p. 439 e nota 30 per i riferimenti archivistici.

¹⁷² *Ibidem*, p. 443.

¹⁷³ ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e la difesa degli Ebrei durante la seconda guerra mondiale*, in “La Civiltà Cattolica”, a.141, 1990, vol. III, pp. 209-226.

¹⁷⁴ GIOVANNI MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Milano: Rizzoli, 2000, pp. 88 ss.

stioni politiche che non potevano interessare solo gli Ebrei, ma anche gli Arabi e la Gran Bretagna, potenza mandataria in Palestina. E non si dimentichi che proprio Londra era contraria ai trasferimenti di massa di Ebrei in Palestina, che non tardò a definire "illegali"¹⁷⁵. Salvare vite umane, salvarle subito e nel maggior numero possibile, era dunque tutto ciò che contava. Se i paesi dell'America Latina offrivano una qualche *chance*, occorreva dunque rivolgersi a loro; senza discutere sul grado di stabilità dei nuovi insediamenti ebraici oltre Atlantico.

«Negli anni dal 1942 in poi si trovò a stento un Paese o un angolo dell'Europa in cui l'intervento del Papa non venisse sollecitato e accordato»¹⁷⁶. Fu un'azione molto pratica, aliena dalle plateali enunciazioni di giudizi e di condanne prive di esito, che pur da qualche parte si reclamavano dal Papa.

Nel 1939 – rileva acutamente Graham – gli inglesi e i francesi non riuscivano a capire perché il Papa non scomunicasse i loro nemici; nella crisi della guerra l'una e l'altra nazione dimenticarono i loro lunghi anni di *No Popery* e di anticlericalismo, per tornare alla concezione medievale, certamente anacronistica, di un Bonifacio VIII che minacciava gli anatemi di Roma contro i malfattori. Il Vaticano non si lasciava impressionare da queste tardive deferenze verso "l'autorità morale" del Capo della Chiesa cattolica: le motivazioni essenzialmente politiche di esse erano fin troppo evidenti. Neppure essi probabilmente li prendevano sul serio, ma servivano per un'eccellente piattaforma propagandistica. L'invito al Papa a condannare i crimini nazisti in nome della sua autorità religiosa non includeva un analogo invito a stigmatizzare i crimini commessi al di fuori degli stretti confini indicati unilateralmente dai richiedenti¹⁷⁷.

Al tema del salvataggio degli Ebrei è connesso l'altro dei "silenzi" (e, come qualcuno ha aggiunto, dei "dilemmi") di Pio XII. Di recente, il Miccoli ha osservato:

Resistendo alle pressioni che reclamavano un suo intervento, Pio XII, dopo alcune oscillazioni, si attestò dunque su una linea avvolta dal riserbo

¹⁷⁵ Si veda il resoconto del colloquio tra Bevin e Sforza del 28 ottobre 1947, in DDI, Decima Serie, vol. VI, a cura di Pietro Pastorelli, Roma: Libreria dello Stato, 1997, doc. 660.

¹⁷⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e la difesa degli Ebrei*, cit., p. 212.

¹⁷⁷ *Ibidem*, p. 215.

diplomatico, punteggiata da alcuni interventi pubblici che esprimevano compassione per le vittime e deprecazione per i mali cui erano costrette¹⁷⁸.

Commentando poi l'atteggiamento della Santa Sede di fronte a queste richieste, lo studioso ha aggiunto che si trattava della «antica sapienza di un costume diplomatico, capace di destreggiarsi e svincolare tra spinte e reclami contrastanti». Richiamandosi ai propri testi senza smentirli, il Vaticano non ne vedeva la contraddittorietà insita nella loro formale esattezza; il che palesava «le crescenti difficoltà di comporre i condizionamenti e le logiche dei rapporti diplomatici con le esigenze attese del proprio pubblico ministero»¹⁷⁹.

In nota al passo citato¹⁸⁰, si informa il lettore d'una serie documentata di richieste alla Santa Sede per un pubblico pronunciamento contro il nazismo. Avanzate anche dal governo polacco in esilio, queste richieste diedero luogo ad aspre tensioni con il Vaticano, evidentemente perché non le si riteneva esaudite.

Per smentire un tale assunto basterebbe ripercorrere il lavoro di Graham, che si è servito dell'Archivio del Governo polacco in esilio a Londra, conservato presso il *Sikorski Institute*, e segnatamente delle carte dell'ambasciatore polacco in Vaticano, Casimir Papée. Un resoconto delle conversazioni tra Pio XII e quest'ultimo si è rivelato molto interessante. Il Presidente Raczkiewicz aveva chiesto di nuovo al Papa una chiara condanna del nazismo; avendo il diplomatico comunicato ciò, ne seguirono l'irritazione e le amare constatazioni del Pacelli, di non godere della gratitudine dei polacchi dopo le parole fin lì spese per il loro paese. Da qui l'imbarazzo dell'ambasciatore, il quale comunque ricavò dall'incontro con Pio XII le seguenti impressioni:

Andando via dall'udienza mi sentivo rinsaldato nella convinzione che Pio XII è sinceramente e profondamente convinto di avere detto chiaramente ed esplicitamente tutto quanto era possibile dire in difesa del nostro Paese e che gli si chiede l'impossibile¹⁸¹.

¹⁷⁸ GIOVANNI MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, cit. p. 52.

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 58.

¹⁸⁰ *Ibidem*, nota 119 a p. 426.

¹⁸¹ Citato in ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e la difesa degli Ebrei*, cit. p. 222. Sulle richieste polacche di pubblica condanna del nazismo, cfr. ITALO GARZIA, *Pio XII e l'Italia*, cit., p. 169 e ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia*, cit., pp. 224-225; 226. Cfr. ROBERT A. GRAHAM S.I., *The Pope and Poland in World War Two*, cit.

A che cosa sarebbero servite plateali dichiarazioni contro il nazismo? Esse avrebbero non solo nociuto ai cattolici tedeschi e alle popolazioni nei territori occupati, ma anche ostacolato enormemente l'opera di soccorso della Chiesa e delle istituzioni internazionali a carattere umanitario. Anche il Comitato della Croce Rossa Internazionale pensò che fosse tempo di azione e non di proteste. «Ma l'idea di una protesta "pubblica" pose un dilemma e provocò divisione in seno al Comitato. Furono consultate anche altre organizzazioni di assistenza, compresa la Nunziatura pontificia in Svizzera». Il progetto di una pubblica protesta della Croce Rossa Internazionale fu elaborato e redatto con cautela di termini, usando circonlocuzioni specialmente con riguardo al problema ebraico. Max Huber, presidente del Comitato, da buon giurista internazionalista, era del resto in grado di disperdere la sostanza nella forma verbale. Ma, pur con tutte le cautele, il progetto di dichiarazione venne definitivamente respinto e archiviato il 14 ottobre 1942; e in tal senso fu determinante il parere dei responsabili ginevrini del *World Jewish Congress*¹⁸².

Altro tema connesso al salvataggio degli Ebrei è quello indotto dalla domanda: che cosa si sapeva esattamente dell'Olocausto? L'ultimo articolo lasciatoci da Graham indaga proprio questo aspetto, occupandosi del famoso "protocollo di Auschwitz", ossia del documento che due scampati ai campi di concentramento tentarono di far conoscere al mondo nel 1944¹⁸³. Il documento venne tradotto in varie lingue nel 1944; ne erano destinatari il *Jewish Agency Center* di Istanbul, il capo del Movimento giovanile ebraico di Ginevra, il responsabile per il Comitato per la Liberazione degli Ebrei, con sede a Budapest, e naturalmente il Vaticano, per mezzo del consigliere di nunziatura a

¹⁸² ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e la difesa degli Ebrei*, cit., pp. 223-224. Commentando più oltre le pretese degli alleati di una pubblica dichiarazione di Pio XII contro la Germania nazista, Graham aggiunge: «Gli Alleati, capeggiati dai polacchi, cercavano, e non sarebbero stati soddisfatti da nient'altro che da una provocazione, senza tener conto delle conseguenze. Era questo un atteggiamento temerario che il Papa non poteva accettare – per le conseguenze di cui egli avrebbe portato una responsabilità personale. Gli veniva chiesto di aprire il vaso di Pandora con il suo tragico impatto». Senza considerare che «lo sperato "messaggio morale" sarebbe stato ridotto a una mera azione politica, specialmente quando l'inevitabile uso del messaggio pontificio sarebbe diventato tema preponderante della propaganda alleata» (pp. 225-226).

¹⁸³ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il "Protocollo di Auschwitz" e il Vaticano nel 1944*, in «La Civiltà Cattolica», a. 147, 1996, vol. IV, pp. 330-337.

Bratislava, mons. Giuseppe Burzio, che lo inviò alla Segreteria di Stato, con valigia diplomatica, il 22 maggio. A questo punto si è aperta la polemica sulla data di arrivo di questo documento, e in pratica su quando effettivamente il Vaticano seppe dell'esistenza del "protocollo di Auschwitz".

Miccoli ha criticato l'ipotesi avanzata dai gesuiti curatori di *Actes et Documents*, secondo i quali il documento non giunse a Roma prima dell'ottobre 1944. «Il fatto non pare del tutto probabile – egli sottolinea – anche se si può pensare a un ritardo dovuto allo spostamento del fronte di guerra che portò, ai primi di giugno, alla liberazione di Roma»¹⁸⁴.

Temiamo che questo Autore sottovaluti alquanto la portata degli sconvolgimenti causati dai mutamenti bellici del 1944, che furono decisivi per l'esito finale del conflitto in Europa. Non c'era solo la liberazione di Roma, ma anche lo sbarco in Normandia, preparato dagli alleati con mille precauzioni, in modo da evitare una "nuova Dunkerque"¹⁸⁵. Il "protocollo di Auschwitz" si perse momentaneamente nel vortice dei mutamenti. «A causa di circostanze imprevedute il documento venne infatti trascinato dagli eventi del *D-day* e della liberazione di Roma. Per ragioni di sicurezza, gli Alleati bloccarono il traffico aereo da Madrid a Berna e inoltre vietarono l'invio e il ricevimento di corrispondenza diplomatica, da parte delle ambasciate neutrali, a Roma». Un provvedimento che, da provvisorio, «si protrasse per mesi»¹⁸⁶. Se pensiamo ai problemi che oggi un semplice sciopero dei controllori di volo può causare alla corrispondenza internazionale (ivi compresa quella che viaggia in valigia diplomatica), siamo portati a condividere la tesi di Graham¹⁸⁷.

¹⁸⁴ GIOVANNI MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, cit., p. 380. Cfr. ADSS, vol. X, p. 50 e doc. 204.

¹⁸⁵ Allo sbarco in Normandia, del giugno 1944, seguì quello in Provenza, di metà agosto. Tutto ciò era il prodromo della definitiva disfatta tedesca.

¹⁸⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il "Protocollo di Auschwitz" e il Vaticano nel 1944*, cit., p. 331.

¹⁸⁷ La fondatezza delle tesi di Graham è dimostrata anche dal suo diario personale nel quale, alla data del 20 ottobre 1973, si legge: «At this moment I have the bozze of volume VIII [of the *Actes* n.d.r.], humanitarian work for 1943. Schneider says I should now prepare the introduction, which will have to be very good, because of the nature of the documentation, naturally on the Jewish question and relief in Rome. I said there is the whole documentation of letters sent to the Pope after 16 Oct (none of which indicated the knowledge of what was in store). And then the whole

Altro importante elemento da considerare è il fatto che, non appena si cominciò a sussurrare del “protocollo di Auschwitz” negli ambienti ginevrini, «la censura elvetica da principio ne impedì la divulgazione da parte della stampa, poiché era da considerarsi nel modo più assoluto una “storia di atrocità” proibita»¹⁸⁸.

La tardiva conoscenza del “protocollo di Auschwitz” non significa che la Santa Sede non fosse consapevole del fatto che gli ebrei deportati rischiavano la morte. Fin dal giugno 1944 s'intensificarono gli appelli al Vaticano per un pubblico appello di Pio XII in favore degli ebrei. Si studiò un telegramma diretto al reggente magiaro Horthy, con un testo «avvolto in circonlocuzioni», ma «perfettamente chiaro al destinatario», e che sortì effetto¹⁸⁹.

Intanto cominciavano a diffondersi compendi del “protocollo di Auschwitz”, ma col risultato di non chiarire ulteriormente la situazione alle agenzie di soccorso, assolutamente impreparate all'agghiacciante realtà dello sterminio di massa di cui ora apprendevano i primi dettagli. Né la stampa fu più celere a diffondere il contenuto del documento. “Cautela” fu la parola d'ordine.

Come nota Graham:

Gli archivi di Berna, che ora è possibile consultare, rivelano la particolare attenzione che i censori dedicarono alle pubblicazioni riguardanti gli ebrei. Un gran numero di “segni verdi” esigevano la revoca di notizie discutibili diramate, ad esempio, dalla JUNA, l'agenzia d'informazione ebraica¹⁹⁰.

Ma chi conosceva il “protocollo” nei dettagli? Dalla nunziatura di Berna giunse a Bratislava, forse su sollecitazione di Burzio, mons. Martillotti, che incontrò uno degli autori, Rudolf Vrba (il quale narra di questo colloquio nelle sue memorie¹⁹¹), dal cui racconto rimase colpito e commosso, promettendo di riferirne alla Croce Rossa. Graham ha notato che non esiste una documentazione vaticana su questa mis-

list of appeals [for the] brothers, arrested in the fall of 43. Society of Jesus, Archives of the California Province (d'ora in poi ACPSJ), *Graham Papers*.

¹⁸⁸ ROBERT A. GRAHAM S.I., *La Santa Sede e la difesa degli Ebrei*, cit. p. 331.

¹⁸⁹ *Ibidem*, p. 333.

¹⁹⁰ *Ibidem*. La censura riguardò anche i bollettini parrocchiali, come quello che in un articolo si occupò di Auschwitz, il cui autore venne prontamente redarguito per aver pubblicato notizie «false e non verificabili» (p. 336). Il fondo utilizzato da Graham nell'Archivio federale di Berna è il n. 4450.

¹⁹¹ RUDOLF VRBA, *I cannot forgive*, New York: Grove, 1964, p. 256.

sione di Martillotti, e che ciò si deve probabilmente al blocco delle comunicazioni di cui si è parlato¹⁹².

Condivisibili, per quanto sopra, sono allora le sue conclusioni:

Il caso del "Protocollo di Auschwitz" dimostra quanto sia stato difficile per questo e altri messaggi del genere raggiungere l'opinione pubblica, e spiega perché ancora oggi possano sorgere polemiche sulla sua veridicità storica [...] Ci fu una manifesta riluttanza da parte dei Governi nel prendere in considerazione rapporti che sembravano eccessivi o propagandistici, e per una lunga serie di ragioni anche la comunità ebraica mondiale fu lenta nel percepire la realtà. In conclusione, risultò impossibile credere alla verità, ben lontana da qualunque storia che un propagandista nato o uno scrittore di racconti dell'assurdo potesse mai avere inventato¹⁹³.

Le possibili vie della pace

Alcuni aspetti poco noti del secondo conflitto mondiale sono stati illustrati in vari articoli della *Civiltà Cattolica*. Uno dei non trascurabili dettagli di questa storia riguarda i reali o supposti tentativi di pace che, se riusciti, avrebbero potuto mutare il corso degli eventi. Dobbiamo al Padre Graham vari contributi sul tema.

Un interessante resoconto riguarda, ad esempio, i contatti di pace fra americani e giapponesi in Vaticano, verso la fine della seconda guerra mondiale¹⁹⁴.

Almeno in due occasioni i giapponesi condussero dei tentativi ufficiosi di pace con gli americani attraverso la Svizzera. Ma si trattava di passi compiuti senza l'appoggio del governo nipponico. Merito di padre Graham è stato anche di aver raccontato la storia del progetto "Vessel", concepito da un rappresentante statunitense con il delegato nipponico in Vaticano. Il tentativo non portò a risultati concreti, in

¹⁹² ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il "Protocollo di Auschwitz" e il Vaticano nel 1944*, cit., p. 335.

¹⁹³ *Ibidem*, p. 337. Giova ricordare che il "protocollo di Auschwitz" fu deliberatamente tenuto fuori dai documenti per l'istruttoria del Processo di Norimberga ai criminali di guerra.

¹⁹⁴ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Contatti di pace fra americani e giapponesi in Vaticano nel 1945*, in "La Civiltà Cattolica", a. 122, 1971, pp. 31-42.

quanto il governo giapponese non vi dimostrò interesse. La storia del progetto "Vessel" è comunque servita a dimostrare l'inesattezza delle tesi sostenute da alcuni autori americani¹⁹⁵, secondo i quali il Giappone chiese al Papa un intervento presso gli Stati Uniti.

Pur tenendo in dovuta considerazione – scrive Graham – che questi scrittori hanno avuto accesso a informazioni speciali grazie al posto confidenziale da loro occupato durante la guerra, e col dovuto rispetto per le loro buone intenzioni, si può ritenere che *queste notizie* intorno ai sondaggi nipponici, siano da considerare fondate su informazioni completamente false e immaginarie. In tutti questi anni non ci sono state prove della loro veridicità, mentre sin dall'inizio apparivano chiaramente i segni di un astuto imbroglio perpetrato da qualche "vaticanista" privo di scrupoli. È stato dimostrato dal carteggio diplomatico, pubblicato recentemente dal Dipartimento di Stato, che nei primi mesi del 1945 l'OSS [*l'Ufficio per i Servizi Strategici, ovvero il predecessore dell'attuale CIA*] riceveva false informazioni, e già al principio di gennaio 1945 l'OSS stava inviando informazioni al Dipartimento di Stato sui cosiddetti sondaggi di pace del Giappone presso il Papa¹⁹⁶.

«È evidente – tiene a precisare Graham, fornendone le prove – come l'OSS venisse costantemente ed egregiamente fuorviato dal suo informatore confidenziale in Vaticano»¹⁹⁷.

L'informatore confidenziale non poteva che essere l'abile "vaticanista falsario" Virgilio Scattolini, autore di un *Notiziario* che all'epoca fu molto conteso da ambasciate e legazioni accreditate presso il Vaticano e il Quirinale. Scattolini, giornalista e agente dell'OVRA, condannato alla reclusione per le sue mendaci attività nell'estate del 1948, fu in grado di mettere fuori strada persino i servizi segreti americani, i quali senza ombra di dubbio presero per buone le sue notizie circa le *avances* dei giapponesi presso la Segreteria di Stato. Graham si è diffuso

¹⁹⁵ Il riferimento è al libro *The Story of an Intelligence Officer* di Ellis M. Zacharias (New York, 1946) e all'altro di LADISLAW SARAGO, *Burn after Reading*, New York, 1960.

¹⁹⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Contatti di pace fra americani e giapponesi in Vaticano nel 1945*, cit. p. 35. *Il corsivo è nostro*.

¹⁹⁷ *Ibidem*, p. 36.

su questo, e su altri temi afferenti allo spionaggio e ai depistaggi in tempo di guerra¹⁹⁸, in vari saggi apparsi sulla *Civiltà Cattolica*¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Va ricordato che l'interesse per il tema delle azioni "coperte" in tempo di guerra indusse Graham a partecipare, all'inizio del 1970, ad un progetto di film sullo spionaggio nazista in Vaticano, per il quale egli stilò una lista di personaggi e di situazioni possibili. *Cast of Characters for a possible film around the theme of Nazi espionage in Vatican*, 26 February 1970, ACPSJ, *Graham Papers*, cit.

¹⁹⁹ Per altri ragguagli su Scattolini si veda ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il vaticanista falsario. L'incredibile successo di Virgilio Scattolini*, in "La Civiltà Cattolica", a. 124, 1973, vol. III, pp. 467-478. Il tema è ripreso dallo stesso Autore (unitamente alla descrizione di altri casi) nell'articolo *Una trappola per gli storici. I falsi sul Vaticano: 1939-1945*, in "La Civiltà Cattolica", a. 143, 1992, vol. I, pp. 232-237. Si vedano anche i seguenti articoli: ROBERT A. GRAHAM S.I., *Spie naziste intorno al Vaticano durante la seconda guerra mondiale*, in "La Civiltà Cattolica" a. 121, 1970, vol. I, pp. 311-315; nonché ID., *Goebbels e il Vaticano. Un enigma risolto*, in "La Civiltà Cattolica", a. 125, 1974, vol. IV, pp. 130-140; ID., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, in "La Civiltà Cattolica", a. 137, 1986, vol. II, pp. 233-246; ID., *Lettere pastorali vere e false in tempo di guerra. Il caso del cardinale Serédi*, in "La Civiltà Cattolica", a. 143, 1992, vol. IV, pp. 121-130, basato su carte d'archivio tedesche, inglesi e su quelle dell'ambasciatore polacco presso la Santa Sede, Papée, conservate presso il *Sikorski Institute* di Londra. Si veda ancora ID., *Documenti di guerra da Mosca: spionaggio nazista anti-vaticano*, in "La Civiltà Cattolica", a. 144, 1993, vol. IV, pp. 542-550. Tornando al caso di Virginio Scattolini, questi ha ammesso le sue responsabilità in sede giudiziale nel 1948, riconoscendo la falsità delle sue "rivelazioni" contenute in due volumi dal titolo: *Documenti segreti della diplomazia vaticana*. Vol. 1: *Il Vaticano e la democrazia italiana*; vol. II: *Il Vaticano contro la pace mondiale*, Lugano: SCOE, 1948. Ad essere tratti in inganno dalle sue bugie furono anche autorevoli agenzie di stampa come la *United Press*, ed autorevoli giornali quali il *Times*, il *New York Times*, e la *Neue Zürcher Zeitung*. Furono quindi ingannati tutti coloro che si appoggiarono a quelle fonti. A proposito delle falsificazioni, a conclusione del citato articolo su Scattolini, padre Graham osservava: «Ciò che più sconcerta nel "caso Scattolini" [...] non è tanto l'audacia dell'imbroglione, quanto la credulità dei suoi numerosi clienti. Sarebbe bastato leggere più attentamente solo pochi numeri del *Notiziario*, per rendersi conto che si trattava di un falso. Ciononostante, il mondo dell'informazione – giornalisti, diplomatici, agenti dei servizi segreti – si sono lasciati ingannare facilmente, in gran numero. Come negare una certa omertà negli ambienti giornalistici, per permettere che un imbroglione operasse impunemente per dieci anni? Oppure si deve riconoscere così poca stima per le informazioni riguardanti il Vaticano, da trascurare le norme più elementari della prudenza professionale? [...] Qualcuno potrebbe obiettare che i giornalisti sono stati costretti a ricorrere a "fonti private" di informazione, dato che era impossibile ottenerle direttamente dal Vaticano. Ma ciò non giustifica affatto la credulità da essi riposta nei dispacci del *Notiziario*» (p. 478). Sui depistaggi autorizzati dal governo britannico: ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano nella guerra psicologica inglese 1939-1945. La storia dei "sib", cioè delle "bugie autorizzate"*, in "La Civiltà Cattolica", a. 129, 1978, vol. I, pp. 113-133, dove trovasi anche una serie di dicerie riguardanti il

Quanto si è appena detto non toglie che venisse comunque esperito un tentativo, dallo stesso rappresentante diplomatico giapponese presso la Santa Sede, Ken Harada, di sondare il suo governo onde por fine onorevolmente alla guerra. Tentativo che purtroppo non ebbe esito.

Anni dopo sempre padre Graham ha fornito un interessantissimo quadro dei rapporti tra Vaticano e Giappone in tempo di guerra, servendosi della collezione *Magic*, ossia dei dispacci diplomatici inviati a Tokio dai rappresentanti giapponesi, e decrittati dagli americani²⁰⁰.

Promuovere relazioni strette con la Santa Sede; erano queste le istruzioni date a Ken Harada, accreditato il 25 aprile 1942 come Delegato Speciale nipponico presso la Santa Sede. Il delegato avrebbe dovuto raccogliere ogni tipo di informazione utile, vista la posizione strategica che il Vaticano poteva avere anche riguardo ai problemi della pace. Dai dispacci di Harada emerge tutto il ruolo spirituale della Santa Sede, e l'impossibilità per essa di compromettersi prendendo posizione nell'attuale situazione mondiale; con ciò si spiegava la scrupolosa neutralità conservata dal Vaticano sin dallo scoppio della guerra. Ad una medesima condotta d'imparzialità il Giappone avrebbe dovuto ispirare tutta la sua politica nella zona d'influenza in Estremo Oriente, onde colpire positivamente la Santa Sede²⁰¹.

Ispirandosi a una tale linea di condotta, il governo giapponese tene così a proteggere i "lavoratori cattolici" (ossia i missionari) presenti nei territori conquistati, e a presentare nella migliore luce la sua politica religiosa (anche se nei Mari del Sud erano ricorrenti le voci di massacri); ad esempio assicurando che i cattolici non pericolosi non sarebbero stati internati.

Sui problemi della pace risulta evidente la differenza d'impostazione tra il rappresentante nipponico in Vaticano Harada e i suoi "colleghi-nemici" anglo-americani, i quali scrissero ai rispettivi governi che

Vaticano. Interessanti sono anche i casi di falsi che trassero in inganno lo stesso presidente americano Roosevelt: ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Presidente Roosevelt e i falsi di guerra. Il destino di una bugia*, in "La Civiltà Cattolica", a. 136, 1985, vol. III, pp. 112-125.

²⁰⁰ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Giappone e il Vaticano in tempo di guerra. Corrispondenza diplomatica inedita*, in "La Civiltà Cattolica", a. 131, 1980, vol. IV, pp. 11-25. Interessanti sono anche i rilievi di Graham sull'origine e sul carattere di questa raccolta, di cui alla nota 1.

²⁰¹ *Ibidem*, pp. 14-15.

bisognava temere che l'Asse si servisse della Santa Sede per un'iniziativa di pace. Harada invece non credeva possibile una tale evenienza, e si diffuse ampiamente nello spiegare le ragioni del suo convincimento²⁰².

Risulta evidente che Washington non fece buon uso di questa importante massa di informazioni, che avrebbe davvero potuto portare ad una pace senza la tragedia di Hiroshima; all'epoca il governo americano era piuttosto stordito dal continuo arrivo di notizie contrastanti, specialmente da quelle inviate dall'OSS le quali, come abbiamo visto, erano prezzolate e per giunta false.

Il capitolo dei tentativi di pace non è costellato solo da attività spionistiche e da depistaggi, ma anche dall'attività di singoli individui i quali, in buona fede ma con un'ingenuità che in tempo di guerra può essere del pari nociva e pericolosa, attribuirono alla Santa Sede disegni diplomatici che essa non ebbe (o non poteva perseguire, date le circostanze); e a se stessi qualità e capacità tali da poter contribuire a realizzarli²⁰³.

Tale fu uno strenuo promotore della pace come il giornalista napoletano Domenico Russo, entrato in contatto con gli ambienti antifascisti all'estero, e con lo stesso Conte Sforza, fin dagli anni Trenta²⁰⁴. L'attività "para-diplomatica" di Russo alimentò, nel 1942-43, le voci di

²⁰² La vicenda dei contatti di pace in Vaticano, come abbiamo visto, era stata già trattata da Graham nell'articolo sui *Contatti di pace fra americani e giapponesi*. «Ma tale articolo – scriveva l'Autore – era basato su di una semplice testimonianza orale, senza l'appoggio di documentazione. Si può immaginare quindi la soddisfazione di chi scrive nel trovare in *Magic* i relativi telegrammi inviati da Ken Harada. La documentazione, i telegrammi intercettati, confermano nelle sue linee principali e anche nei particolari quanto avevamo scritto allora». *Ibidem*, p. 23.

²⁰³ Una trattazione a parte Graham ha dedicato all'attività sotterranea svoltasi sotto le mura vaticane in favore dei prigionieri di guerra britannici. R. A. GRAHAM S.I., *La "Primula rossa del Vaticano" e l'"Intelligence Service". Assistenza o spionaggio?* in "La Civiltà Cattolica", a. 125, 1974, vol. II, pp. 230-238. A tal proposito l'Autore, notando come da parte britannica sia stato riconosciuto il contributo determinante della popolazione italiana, scrive: «Non pare, purtroppo, che nel trattato di pace e nella loro condotta susseguente verso gli italiani, gli inglesi se ne ricordassero molto!» (nota 15 alle pp. 237-238). Sullo spionaggio in generale: ROBERT A. GRAHAM S.I., *Il Vaticano e lo spionaggio*, in "La Civiltà Cattolica", a. 142, 1991, vol. IV, pp. 350-361.

²⁰⁴ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Voleva Hitler che fosse Pio XII a negoziare la pace? I viaggi utopistici di Domenico Russo*, in "La Civiltà Cattolica", a. 127, 1976, vol. IV, pp. 219-233.

tentativi clamorosi della Santa Sede per porre fine alla guerra²⁰⁵. L'insussistenza delle sue premesse è stata ampiamente documentata nella *Civiltà Cattolica* da padre Graham, che ha potuto servirsi tanto delle carte del Public Record Office, quanto di una *Mémoire* dello stesso Russo, messaggi a disposizione dalla famiglia. Emerge così che l'amicizia personale del giornalista napoletano con il card. Maglione, suo conterraneo, non fu affatto sufficiente a consentire al primo di attuare il suo disegno pacifista, che avrebbe dovuto culminare in una conferenza internazionale presieduta dalla Santa Sede. Di questa iniziativa Graham ha fornito tutte le spiegazioni sul perché essa fosse inattuabile; e come si rivelasse del tutto infondata l'ipotesi, poi formulata da alcuni sulle base dell'attività del Russo, che Hitler avrebbe addirittura accettato una mediazione pontificia per porre termine al conflitto. Fu un ufficiale tedesco di stanza a Roma, Hermann Keller, ad autorizzare Russo a compiere ben quattro tentativi di "negoziato sotterraneo" di pace fra i belligeranti. Dell'ipotesi d'intervento papale Graham ha trovato tracce perfino negli archivi diplomatici tedeschi, e segnatamente in una missiva, datata 29 aprile 1943, dell'ambasciatore in Vaticano Diego von Bergen a Ribbentrop, il quale ordinò a Bergen di ignorare tutto²⁰⁶. Graham ha inoltre dimostrato come la falsa notizia di una mediazione vaticana presso Hitler, recepita da alcuni organi di stampa quali il *Journal de Genève* (nell'edizione del 21-22 febbraio 1943), sia stata poi acriticamente accettata in alcuni studi posteriori²⁰⁷. Il settimo volume degli *Actes* ha naturalmente chiarito che Russo agiva di sua iniziativa e senza alcun incarico, ufficiale o ufficioso, del Vaticano²⁰⁸.

Perché gli ambienti diplomatici furono sconvolti da questa missione non autorizzata, anzi recisamente smentita, dai tedeschi?

L'«operazione Russo» fu un capolavoro del controspionaggio tedesco. In Russo la *Gestapo* ebbe un agente insospettato ed insospettabile, con accesso

²⁰⁵ Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X, cit., doc. 540.

²⁰⁶ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Voleva Hitler che fosse Pio XII a negoziare la pace?*, cit., nota 9 p. 225. Riportiamo i riferimenti archivistici forniti dal Graham: Archivi politici del Ministero degli Esteri, Bonn, *Staats-Sekretariat*, Serie 819, n. 277752.

²⁰⁷ *Ibidem*, nota 10 a p. 225. Gli studi chiamati in causa da Graham sono di P. DUCLOS, *Le Vatican et la Seconde Guerre Mondiale. Action doctrinale et diplomatique en faveur de la paix*, Paris, 1955 (alle pp. 28-29), e di F. L'HUILLIER, *Le Vatican et la crise mondiale*, in "Revue de l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale", ottobre 1957, pp. 14-15.

²⁰⁸ ADSS, vol. VII, nota 6 a p. 228. Cfr. DDI, Nona Serie, vol. X, doc. 547.

personale e diretto al cardinal Segretario di Stato, se non al Papa [...] Lo spionaggio nazista era particolarmente interessato al Vaticano, per i sospetti – di fatto ben fondati – che alcuni tedeschi cercassero di negoziare la pace con l'Inghilterra tramite il Vaticano. Proprio come esisteva una *Rote Kapelle*, cospirazione capeggiata da comunisti tedeschi, così c'era pure una *Schwarze Kapelle*, che, agli occhi dei nazisti, consisteva in un gruppo di "clericali" in seno alle forze armate e all'*Abwehr*, con legami in Vaticano²⁰⁹.

Con ben altri rischi personali, e puramente ispirata da afflato ideale, fu l'attività condotta da un piccolo funzionario del ministero degli esteri tedesco, Fritz Kolbe, che decise di diventare informatore dei servizi segreti americani, cui trasmise una copiosa documentazione che fu poi denominata e archiviata con l'iniziale del suo cognome²¹⁰. Kolbe (nome in codice "George Wood") era un antinazista convinto che rese i suoi servigi senza scopi di lucro, ma retto solamente dalla convinzione che fosse ormai necessario abbattere la dittatura hitleriana. Egli accrebbe la sua credibilità grazie alle rivelazioni su un caso di fuga di notizie dall'ambasciata britannica ad Ankara, in favore dell'ambasciata tedesca nella stessa capitale ("caso *Cicero*").

Ma ogni tentativo di mediazione della Santa Sede doveva escludersi fin dal 1940, per le chiare risposte negative che i belligeranti avevano dato al Papa; risposte che erano anche inviti dissuasivi dal riprovarci²¹¹. «In breve: un intervento papale non sarebbe stato interpretato come imparziale e dettato da sentimenti umanitari, ma come una presa di posizione tendenziosa a favore dell'uno o dell'altro campo, secondo la situazione militare del momento»²¹².

Quale pace voleva dunque Pio XII? La domanda, che padre Graham si era posto già nel 1944²¹³, è stata dallo stesso riformulata in chiave storiografica alla giusta distanza dagli eventi²¹⁴.

²⁰⁹ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Voleva Hitler che fosse Pio XII a negoziare la pace?* cit., pp. 230-231.

²¹⁰ ROBERT A. GRAHAM S.I., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, cit., p. 241.

²¹¹ Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, vol 34 (1942), pp. 164-165.

²¹² ROBERT A. GRAHAM S.I., *Voleva Hitler che fosse Pio XII a negoziare la pace?* cit., p. 233.

²¹³ ROBERT A. GRAHAM S.I., *What Peace does the Pope want?* In "America" (New York), 24 giugno 1944.

²¹⁴ ROBERT A. GRAHAM S.I., *Quale pace cercava Pio XII? La Santa Sede negli ultimi anni di guerra*, in "La Civiltà Cattolica", a. 133, 1982, vol. II, pp. 218-233.

Nell'intrecciarsi di iniziative diplomatiche e di pubblici appelli, – ha scritto Graham anni dopo – si riconosce la speranza del Papa di indurre le potenze belligeranti ad abbreviare la guerra ormai troppo lunga, di salvare vite umane e di ridurre al minimo sofferenze già troppo atroci. Ma allo stesso tempo egli doveva stare attento ad evitare d'essere giudicato come “disfattista” in Germania, o come “apologista” in America e in Inghilterra. Il suo scopo era quello di cercare la formula adatta per portare a una pace che non fosse origine di un'altra guerra, ma che, al contrario, avesse la capacità di lenire le ferite della comunità europea. Per questa ragione il Papa considerava suo dovere non lasciar nulla d'intentato per ottenere una rapida fine delle ostilità in termini onorevoli²¹⁵.

Questo naturalmente non salvò Pio XII, com'è noto, dalle critiche per aver esplicitamente rigettato il principio della “resa incondizionata”, considerato all'epoca la chiave di volta della pace²¹⁶. Graham è rimasto dell'idea che aveva formulato anni prima, ma stavolta rafforzata dalla consultazione diretta dei documenti diplomatici pontifici e di quelli di altri paesi; dai quali risultava inoppugnabilmente che Pacelli non voleva una pace ad ogni costo, né aveva mai sostenuto la permanenza di Hitler e del nazismo in Germania. Pacelli chiedeva, fra l'altro, la restituzione dei territori illecitamente annessi o occupati; e ciò valeva anche per l'URSS. Egli, in pratica, invitava le Potenze a non ripetere l'errore di Versailles.

Che cos'altro, invece, poteva essere la “resa incondizionata” se non l'annuncio di un nuovo *Diktat* a carico della Germania? Come uscire da questa situazione evitando che i tedeschi potessero nutrire nuovi sentimenti di vendetta?²¹⁷ I concetti di “colpa di guerra” e di “riparazioni” non potevano che essere alieni alla mente di Pio XII, che aveva vissuto di persona, da nunzio in Germania, gli effetti devastanti della dislocazione sociale prodotta dai trattati di pace. Come aliena gli era sempre stata la prospettiva di un intero continente sotto il giogo della

²¹⁵ *Ibidem*, pp. 218-219.

²¹⁶ Sulle critiche vaticane al principio della “resa incondizionata” formulato dagli alleati alla conferenza di Casablanca del gennaio 1943, cfr. ADSS, vol. VII, doc. 153. Erroneamente l'ambasciatore tedesco in Vaticano, von Weizsäcker, ipotizzò un appello diretto di Pio XII ai popoli dei paesi vincitori. ROBERT A. GRAHAM S.I., *L'uomo che tradì Ribbentrop*, cit., p. 243.

²¹⁷ Cfr. ad esempio il discorso di Pio XII al Sacro Collegio, pronunciato il 2 giugno 1944. *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, vol. VI, Città Del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1955, pp. 13-25.

Germania nazista. Per tutto questo era di vitale importanza il recupero degli sconfitti nel nuovo ordine mondiale del dopoguerra²¹⁸. Fare diversamente sarebbe equivalso ad accettare l' "eutanasia" dei principi di equità e di giustizia in un'Europa che pure si diceva ancora "cristiana".

Un nuovo ordine che non astraesse dai principi della pacifica convivenza internazionale. Era questo l'assetto postbellico cui pensava il Vaticano. Era pertanto logico che la Santa Sede auspicasse una sua partecipazione nella nuova organizzazione internazionale a carattere universale, che aveva preso il posto della Società delle Nazioni. Era del pari logico che, finita la guerra, cadessero tutte le motivazioni politiche che avevano spinto l'uno o l'altro dei belligeranti a fare appello alla Santa Sede; e che quest'ultima fosse considerata estranea a qualsiasi forma di organizzazione internazionale, anche se a vocazione universale²¹⁹.

Che la Santa Sede fosse insoddisfatta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del suo carattere "elitario", coerentemente tradotto nella sua struttura interna, appare evidente anche alla luce dei pochi documenti vaticani disponibili sul periodo postbellico.

In una lettera a padre Graham del febbraio 1953 il Nunzio Apostolico in Germania occidentale, mons. Luigi Giuseppe Muench, esprimeva quella che a suo parere era l'idea di Pio XII sull'Organizzazione delle Nazioni Unite:

The United Nations – scriveva mons. Muench – is not a Catholic organization; it has betrayed basic weaknesses that make it doubtful whether it will continue its existence in the years ahead; its fate may be ultimately that of the League of Nations; the UNESCO has been out of accord on many fundamental points of Catholic doctrine and Catholic moral principles. Furthermore, we could cite no instances in recent times in which the Holy Father has put His stamp of approval on organizations similar to the U.N. It is obvious that if he were to express disapproval the harm would be great not only to U.N. but also to the Church. The fact that a number of countries with large Catholic populations, Ireland, Spain, Italy, etc., are prevented by the communistic bloc from becoming members of the U.N., is certainly not a factor conducive to a favourable statement of the Holy Father. After all, he

²¹⁸ Cfr. ITALO GARZIA, *La diplomazia vaticana e il problema dell'assetto postbellico*, in Andrea Riccardi (a cura di), *Pio XII*, cit., pp. 211-229.

²¹⁹ *Ibidem*, cfr. pp. 225-226.

is the father of all Catholics in the world. The U.N. is involved in so many squabbles of a political nature that it could not be expected that the Holy Father put his stamp of approval on the organization²²⁰.

Per quanto si cercasse di escludere la Santa Sede dalle grandi decisioni del dopoguerra, e di privarla di un peso politico internazionale, nondimeno essa era considerata strumento ancora utile ai fini politici degli stati democratici, soprattutto degli Stati Uniti, e specialmente nella lotta al comunismo. Proprio in questo campo, ad avviso di Washington, avrebbe dovuto giocarsi il ruolo decisivo della Chiesa cattolica in quella "guerra fredda" che, nell'universalismo dei valori americani, era anche una guerra "per" la religione.

A tal fine, e non solo per seguire le elezioni italiane del 18 aprile 1948, era stata concepita la nuova missione affidata dal presidente americano Truman a Myron Taylor. Questi avrebbe dovuto propugnare in Europa una sorta di "ecumenismo antibolscevico" tra le varie chiese cristiane.

L'ambasciatore italiano in Vaticano, Meli Lupi di Soragna, ricava in proposito le seguenti impressioni:

Tanto da frasi di Myron Taylor come da altri accenni di mons. Montini ho poi desunto che il sig. Taylor ha portato al Santo Padre ed alla Segreteria di Stato nuovi incitamenti perché la Chiesa Cattolica prosegua, con tutte le sue forze, in una lotta a fondo contro il comunismo: non solo per quanto riguarda l'Europa, ma anche nei rispetti dell'Asia (specie della Cina) e dell'America del Sud²²¹; dove il comunismo è attivissimo. Sembra che il Governo americano, pur essendo soddisfatto della posizione assunta dal Vaticano, tema che un buon successo delle elezioni italiane abbia a calmarne l'ardore. Myron Taylor è venuto dunque in Italia per incitare la Santa Sede (e probabilmente cenni in tal senso sono nel messaggio di Truman) a perseguire anche dopo le elezioni, anzi ad estendere sempre più in senso mondiale la politica anti-comunista e a persuadere che conviene alla Chiesa di Roma cercare, su questo

²²⁰ Il Nunzio Apostolico nella Repubblica Federale di Germania, mons. Luigi Giuseppe Muench, a Robert A. Graham S.I., 9 febbraio 1953, ACPSJ, *Graham Papers*, cit.

²²¹ L'Ambasciata italiana in Vaticano aveva già ipotizzato l'esistenza di scambi d'informazioni tra Santa Sede e Stati Uniti in merito al comunismo in America Latina, «coincidendo in tal campo i loro interessi». Diana a Sforza, 7 marzo 1947, Telespr. 343/243, in Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri italiano (d'ora in poi: ASMAE), *Affari Politici (1946-50)*, Santa Sede, busta 9 (1948).

terreno della lotta contro il nemico del Cristianesimo, la massima possibile unità d'azione con le altre confessioni cristiane»²²².

Quanto sopra rappresenta solo un esempio dei nuovi problemi emergenti nel secondo dopoguerra, e del modo in cui la Santa Sede li avrebbe affrontati: sia come membro a pieno titolo della comunità internazionale, sia come difensore della dottrina cattolica e dell'applicazione dei suoi principi anche nei rapporti fra gli Stati, oltre che nella comunità umana. Con la fine della guerra si apriva dunque per la politica internazionale della Santa Sede un capitolo nuovo, che i documenti via via accessibili hanno consentito di scrivere con maggior precisione.

Conclusioni

Tutta la polemica su Pio XII è nata per un caso estraneo alla storiografia e alla ricerca storica: *Il Vicario*, dramma teatrale di Rolf Hochhuth. Allo storico sarebbe stato sufficiente verificare le fonti cui attingeva il giovane drammaturgo tedesco, e l'uso fattone, per declassare il dibattito successivo dal piano culturale a quello polemico²²³. Hochhuth del resto non dava, nelle "precisazioni storiche" allegate al suo testo teatrale, un'esauriente bibliografia delle fonti utilizzate per consentire agli studiosi un opportuno raffronto. Pur con tutto ciò, egli pretendeva di essersi attenuto ai fatti, chiedendo al lettore di credergli sulla parola²²⁴. Ma, poco oltre, Hochhuth faceva suo il postulato di

²²² Meli Lupi di Soragna a Sforza, 14 aprile 1948, tel. 4949/895/330, ASMAE, *Telegrammi in arrivo*, 1948. Soragna aggiungeva che gli Stati Uniti avevano esercitato una certa pressione cui il Vaticano aveva in qualche modo resistito, scontentando lo stesso Taylor. Va infine ricordato che mons. Montini chiese a Soragna se, approfittando dell'arrivo di Taylor, l'Italia volesse trasmettere argomenti, raccomandazioni o impressioni da far giungere per via indiretta a Truman. Meli Lupi di Soragna a Sforza, 2 circa la situazione politica italiana, aprile 1948, tel. 437/823/300, *ibidem*. Non sembra che Sforza abbia trasmesso apposite istruzioni. Sui caratteri e sui limiti dell'azione di Taylor, cfr. ENNIO DI NOLFO, *Vaticano e Stati Uniti 1939-1952*, cit.; sulla missione del 1948, si vedano in particolare le pp. 73 ss. e i doc. 313-317 e 327.

²²³ Cfr. PIETRO PASTORELLI, *Pio XII e la politica internazionale*, in Andrea Riccardi (a cura di), *Pio XII*, cit., pp.125-147, spec. p. 126.

²²⁴ «Che siano stati studiati – egli scrive – memoriali, biografie, diari, lettere, discorsi e protocolli dell'epoca, quelli che fino ad oggi si sono resi accessibili e toccano l'argomento, è evidente, e noi non staremo ad elencarli uno per uno. Le annotazioni che seguono, su eventi e testimonianze controverse, stanno a dimostrare che l'autore

Schiller, che nel prologo del *Wallenstein* avverte che il drammaturgo non può servirsi della realtà nuda e cruda, se egli non l'idealizza in ogni sua parte. Il drammaturgo deve infatti, non rappresentare la cruda materia del mondo, bensì proporre una visione ideale di esso, una sorta di illusione²²⁵. Esattamente il contrario di quello cui è chiamato lo storico. L'inutilità per quest'ultimo di un dibattito posto su simili basi era dunque evidente fin dall'uscita del *Vicario*; ma da allora nuovi documenti e una ragguardevole produzione scientifica hanno consentito conclusioni più meditate.

Alla fine di questo percorso storiografico *sui generis*, va dunque detto che anche l'esame degli articoli della *Civiltà Cattolica* non ha assolutamente scalfito le salde conclusioni cui molti fra gli storici più seri sono pervenuti da anni; specialmente dopo la pubblicazione completa degli *Actes et Documents du Saint-Siège*.

È verissimo che nel maggio del 1939, quando Pio XII tentò di sventare l'irreparabile con la sua proposta di pace, i troppi cambiamenti intervenuti in Europa impedivano un prolungamento dell'*appeasement*. È tuttavia innegabile che Pacelli si muoveva proprio su quel terreno accidentato preparato dagli *appeasers*, durante i lunghi anni d'instabilità del vecchio continente: chi, se non Francia e Gran Bretagna, aveva negoziato ripetutamente con Hitler la revisione forzata dell'assetto europeo ai danni dei più deboli? E coinvolgere l'Unione Sovietica in una conferenza internazionale per salvare la pace, così come voleva Chamberlain e non voleva Pacelli, non avrebbe significato contemplare la possibilità di una "Monaco orientale" ai danni della Polonia? Con quali esiti di stabilità per il futuro?

Questo naturalmente non significa negare la fallacia dell'assetto di Versailles, assetto difeso ad oltranza dagli antirevisionisti. La Santa Sede si rendeva conto, per esempio, del fatto che la "grande Polonia" non era

del dramma ha dato libero sfogo alla fantasia solo quando vi è stato costretto per trasformare l'arido materiale storico in un'opera di teatro. La realtà, per quanto dirozzata, è stata rispettata costantemente». ROLF HOCHHUTH, *Il Vicario*, cit., p. 409.

²²⁵ Prologo recitato alla riapertura del teatro di Weimar, nell'ottobre 1798: «E se oggi la Musa, la libera dea della danza e del canto, affronta l'antico tedesco diritto al gioco della rima, umilmente, non la biasimate! Siatele grati, anzi, se traspone per voi la fosca immagine della verità nella serena atmosfera dell'arte, se distrugge schiettamente l'illusione da lei creata e senza inganno l'apparenza sostituisce alla verità: seria è la vita, ma serena è l'arte». FRIEDRICH SCHILLER, *Wallenstein*, Milano: Garzanti (traduzione di Maria Teresa Mandalari).

facilmente difendibile, perché troppo eterogenea e costipata di minoranze, soprattutto tedesche e russe. Ma quale alternativa era possibile? Quella che tutti condividevano, ma che nessuno osava suggerire apertamente: ovvero la rinuncia polacca a Danzica e al corridoio in una forma negoziata. Fu questa la linea che il Vaticano scelse come possibile base di una conferenza internazionale. Ciò naturalmente avrebbe innescato tutta una serie di aspettative da parte sovietica, prima delle quali il recupero dei territori perduti dopo la guerra russo-polacca.

Dalle pagine lette nella *Civiltà Cattolica* emerge poi il tentativo delle potenze in guerra di ottenere da Pio XII una sorta di “cobelligeranza spirituale”. A tal proposito bene si è fatto a distinguere la neutralità della Santa Sede dalla mera indifferenza; e ad illustrare i contenuti tutti particolari di questa “neutralità”: «Una neutralità benevola verso le democrazie occidentali e una neutralità critica nei riguardi degli Stati totalitari»²²⁶.

L'antireligiosità del regime hitleriano aveva inoltre costretto la Santa Sede a porsi il problema della difesa dei cattolici tedeschi; per contro, l'eccessiva sicumera della Polonia, quel suo voler “fare da sé” contro Hitler, implicava il pericolo di vedere i cattolici polacchi ingrossare le fila dei nazionalisti estremisti, allontanando la possibilità di una pace in una conferenza internazionale dell'undecima ora.

È altresì molto strano ciò che avvenne nel settembre 1939: le potenze democratiche si sottrassero a rapporti più stretti con Pio XII, estraniando la Santa Sede dalle decisioni più importanti²²⁷; mentre pretendevano da questa una denuncia eclatante contro il nazismo. Con ciò esse dimenticavano: 1) che una denuncia contro il totalitarismo (di qualunque fatta) c'era già stata, ed era nelle pagine della *Summi Pontificatus*, la prima enciclica di Pio XII, che poteva essere ben compresa solo se «in intima connessione con le due precedenti encicliche di Pio XI», la *Mit brennender Sorge* e la *Divini Redemptoris*, di cui essa costituiva il completamento sul piano internazionale²²⁸; 2) che, dopo una tale denuncia, sarebbe stata necessaria un'azione delle democrazie in favore della pace, chiamando la Santa Sede a prendervi parte; 3) che ogni azione o denuncia plateale avrebbe sortito scarsi effetti poli-

²²⁶ PIETRO PASTORELLI, *Pio XII e la politica internazionale*, cit., p. 128.

²²⁷ Cfr. ALESSANDRO DUCE, *Pio XII e la Polonia*, cit., p. 80.

²²⁸ PIETRO PASTORELLI, *Pio XII e la politica internazionale*, cit., p. 128. Il Garzia (*Pio XII e l'Italia*, cit., pp. 167-168) e il Duce (*Pio XII e la Polonia*, cit., pp. 99-100) hanno posto bene in evidenza come la *Summi Pontificatus* fosse un po' un “manifesto” dei principi di diritto internazionale regolanti la coesistenza pacifica degli Stati.

tici con Hitler, e nociuto gravemente alle sue vittime; 4) che nessuna delle potenze "democratiche" aveva, negli anni passati e in particolare negli oltre sei anni di regime nazista, denunciato pubblicamente quel regime in nome di un'astratta moralità internazionale. Ne consegue che l'estraneità della Santa Sede dalle urgenze dell'ora fatale non fu che un effetto dell'isolamento in cui la costrinsero gli Stati democratici.

Chi dunque poté apprezzare nel loro reale valore gli sforzi profusi dalla Santa Sede in favore di tutte le vittime della guerra? Sulla base degli studi più seri in materia, ma anche delle testimonianze lasciateci da non pochi sopravvissuti, possiamo affermare che furono proprio i più esposti al pericolo che attestarono la ragguardevole entità dell'impegno vaticano in loro favore: impegno di cui ebbero nel dopoguerra una misura prima non valutabile che sommariamente, fusa com'era nel magma degli eventi bellici.

Le critiche a Pio XII, quando ci furono, provennero invece da quelle frange di "fuoriusciti" e di esiliati che non poterono sperimentare sul campo, ossia restando in patria uniti ai loro connazionali, quanto la Chiesa si stesse prodigando, e senza clamori, per le vittime del nazismo. Perché resta un fatto che pochi, fra i più accaniti accusatori di Pacelli, fecero diretta esperienza del giogo nazista e della profetica pietà della Chiesa.

Emerge del pari, dopo le letture fatte, la fallace consistenza di un giudizio su Pio XII alterato dalle false notizie che sulla sua opera giravano. Lo ha dimostrato padre Graham studiando tutti quei "falsi vaticani" comprati all'asta delle verità inverosimili; e che ancor oggi affollano molti metri lineari negli archivi storici di mezzo mondo.

La conclusione cui giungiamo non è diversa da quella esposta in altra sede²²⁹. Ci sembra che la tesi del colpevole silenzio di Pio XII sia diretta filiazione di due propagande uguali e contrarie: quella nazista, nata allorché lo zelo di Goebbels quasi riuscì a persuadere i cattolici dei paesi occupati di esser stati abbandonati da un Papa ormai

²²⁹ "La Civiltà Cattolica", 21 marzo 1998, a. 149, vol. I, n. 3546, pp. 624-625. Segnaliamo, sullo stesso numero della rivista, l'articolo di PIERRE BLET S.I., *La leggenda alla prova degli archivi. Le ricorrenti accuse contro Pio XII*, pp. 531-541. Si veda ancora MATTEO LUIGI NAPOLITANO, *La Chiesa di fronte alla tragedia polacca*, in "Lettture Urbinati di Politica e Storia", n. 1, Inverno 1998, pp. 22-25; Idem, *Ma Pio XII non tacque: la Santa Sede nella seconda guerra mondiale*, in "Lettture Urbinati di Politica e Storia", n. 9, Inverno 2000, pp. 33-50.

disposto a venire a patti con la Germania nazista; e quella sovietica, volendo Mosca colpire un pontefice troppo loquace contro la "liberazione" in atto in Europa Orientale.

Nei paesi democratici la tesi accusatoria ebbe l'aggravante di non essere stato Pacelli l'alleato che essi avrebbero desiderato contro Hitler: un alleato prono al principio della "resa incondizionata" e disposto a "cobelligerare" persino al fianco di Stalin, sulla base di una volatile promessa di libertà religiosa nella Russia sovietica²³⁰. Non avendo voluto Pacelli essere una sorta di "Papa di Stalin", i suoi accusatori non tardarono a concludere che egli non poteva che essere "il Papa di Hitler" e un cattivo Vicario di Cristo. Fatta la debita tara di quel "teatro politico" e della "pseudo-storia" che hanno inquinato il dibattito, gli accusatori di Pio XII sono restati tali persino di fronte a prove imponenti che li smentivano. In un certo senso, anzi, essi sono diventati più convinti di sé e più dubbiosi degli altri proprio dopo la pubblicazione degli *Actes et Documents*: questo perché «il tempo che poteva essere proficuamente impiegato a studiare questo materiale, lo si è invece passato a lamentare l'assenza di documentazione per il restante periodo del pontificato di Pio XII, con il risultato di aver compiuto scarsi progressi nella conoscenza dell'uno e dell'altro»²³¹.

Pur con tutto ciò, il contributo storiografico della *Civiltà Cattolica* su un argomento ancora attuale resta ragguardevole, e meritava di essere conosciuto ed apprezzato.

²³⁰ Sulla rozzezza di una tale pretesa, cfr. PIETRO PASTORELLI, *Pio XII e la politica internazionale*, cit., pp. 130-133.

²³¹ *Ibidem*, p. 127.

ISBN 88-348-0728-6